

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005¹ sulla protezione degli animali (LPAn),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali sulla detenzione degli animali

Art. 1 Detenzione adeguata degli animali

¹ Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee e nel loro comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.

² Il foraggiamento, la cura, il ricovero e i parchi sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e in materia di igiene, rispondono ai bisogni degli animali.

³ Gli animali delle specie sociali devono avere contatti sociali adeguati.

⁴ Gli animali non devono essere tenuti permanentemente legati.

Art. 2 Alimentazione

¹ Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficiente alimenti adeguati e, per quanto necessario, acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

² Gli animali devono poter soddisfare il bisogno d'occupazione legato all'assunzione del cibo tipico della specie.

³ Gli animali vivi possono essere dati in pasto soltanto ad animali selvatici. La condizione è che questi ultimi abbiano un comportamento normale di cattura e di uccisione e che:

- a. la loro alimentazione con animali morti o altri alimenti non possa essere assicurata;
- b. sia prevista una liberazione intenzionale nella natura; o
- c. l'animale selvatico e la sua preda siano tenuti in un parco comune sistemato in modo adeguato anche per la preda.

Art. 3 Cura

¹ Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve sopprimere senza indugio i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurarne la protezione.

² La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati nel ricovero, curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure uccisi. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. In caso di stabulazione in gruppo, devono essere disponibili attrezzature per fissare gli animali in modo sicuro al fine di prodigare loro trattamenti veterinari o di altra natura.

³ Il comportamento in relazione alla cura corporea tipico della specie non deve essere limitato inutilmente dalle condizioni di detenzione. Se è limitato, tale comportamento deve essere compensato mediante cure adeguate.

⁴ Zoccoli, unghioni e artigli devono essere curati e tagliati regolarmente e a regola d'arte. Se necessario, gli zoccoli devono essere ferrati a regola d'arte.

Art. 4 Protezione dagli agenti atmosferici

Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione degli animali che non possono adeguarsi agli agenti atmosferici.

Art. 5 Ricoveri, parchi, suoli

¹ Per ricoveri si intendono le stalle, i rifugi, le capanne e altre installazioni coperte in cui sono tenuti gli animali.

² Per parchi si intendono le aree delimitate in locali o all'aperto in cui sono tenuti gli animali, compresi le gabbie, le voliere, i terrari, gli acquari, i bacini d'allevamento e gli stagni per i pesci, esclusi i contenitori da trasporto.

³ I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e sistemati in modo tale che:

- a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
- b. la salute degli animali non sia compromessa; e
- c. gli animali non possano fuggire.

⁴ I ricoveri e i parchi devono essere costruiti, sistemati e avere dimensioni sufficienti affinché gli animali possano comportarsi nel modo tipico della loro specie.

⁵ I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

Art. 6 Poste, box, dispositivi d'attacco

¹ Le poste, i box e i dispositivi d'attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano stare in piedi, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.

² Le corde, le catene, i collari e dispositivi analoghi devono essere controllati regolarmente e adeguati alla taglia degli animali.

Art. 7 Stabulazione in gruppo

¹ Per stabulazione in gruppo si intende la detenzione di diversi animali di una o più specie in un ricovero o in un parco in cui ogni animale possa muoversi liberamente.

² In caso di stabulazione in gruppo il detentore di animali deve:

- a. tener conto del comportamento degli animali delle singole specie e di quello del gruppo;
- b. per quanto necessario, prevedere la possibilità di evitarsi e di ritirarsi;
- c. per gli animali che vivono temporaneamente solitari e per gli animali asociali, predisporre ricoveri separati o parchi d'isolamento.

Art. 8 Requisiti minimi

I ricoveri, i parchi e gli impianti di stabulazione devono soddisfare almeno i requisiti di cui agli allegati 1-3.

Art. 9 Clima nei locali

¹ Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali.

² Nei locali chiusi con aerazione artificiale, l'afflusso d'aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all'impianto.

Art. 10 Rumore

Gli animali non devono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

Art. 11 Deroghe alle disposizioni sulla detenzione di animali

Le deroghe alle disposizioni sulla detenzione di animali sono eccezionalmente ammesse se sono necessarie per curare malattie o ferite o per assicurare il rispetto delle prescrizioni di polizia epizootica.

Capitolo 2: Formazione e perfezionamento nell'ambito della detenzione di animali

Sezione 1: Guardiani di animali

Art. 12 Guardiani di animali

Per guardiano di animali ai sensi della presente ordinanza si intendono le persone titolari di un attestato federale di capacità secondo il regolamento del 1° dicembre 2000 del Dipartimento federale dell'economia concernente il tirocinio e l'esame fi-

nale di tirocinio per guardiani d'animali, nonché le persone che hanno ottenuto il certificato di capacità dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV) o secondo l'ordinanza del 22 agosto 1986² del Dipartimento federale dell'economia concernente l'ottenimento del certificato di capacità di guardiano d'animali.

Art. 13 Contenuto della formazione

La formazione di guardiano di animali comprende nozioni fondamentali sulla detenzione, la cura e il trattamento degli animali, nonché conoscenze approfondite in un settore particolare.

Art. 14 Perfezionamento

I guardiani di animali devono partecipare regolarmente a programmi di perfezionamento per aggiornare le loro conoscenze.

Art. 15 Impiego di guardiani di animali

¹ Per principio, gli animali devono essere accuditi da guardiani di animali nelle seguenti detenzioni:

- a. detenzioni di animali selvatici;
- b. aziende che esercitano il commercio professionale di animali;
- c. detenzioni, allevamenti e commerci di animali da laboratorio;
- d. pensioni e rifugi per animali;
- e. aziende che allevano e detengono animali da compagnia a titolo professionale.

² Il numero dei guardiani deve essere proporzionato al lavoro di assistenza; quest'ultimo dipende dalla specie e dal numero degli animali.

³ Il personale formato sul posto deve essere sottoposto alla vigilanza dei guardiani di animali.

⁴ In taluni casi, l'autorità cantonale può autorizzare che una persona la cui professione presuppone conoscenze e capacità comparabili sia assunta al posto di un guardiano di animali. Può obbligare tale persona ad assolvere una formazione specifica.

Art. 16 Altre persone che possono fungere da guardiani di animali

¹ Le detenzioni di animali di piccole dimensioni possono assumere, al posto di un guardiano di animali, una persona che abbia assolto una formazione specifica su una specie animale secondo l'articolo 17 se si tratta di:

- a. detenzioni professionali e non professionali di animali selvatici in cui è tenuta un'unica specie;
- b. pensioni e rifugi per animali;

² RU 1986 1511

- c. allevamenti e detenzioni professionali di animali da compagnia in cui è tenuta una sola specie.

² Le detenzioni non professionali di animali selvatici, di piccole dimensioni, possono assumere, al posto di un guardiano di animali, una persona che disponga di conoscenze sufficienti e che abbia frequentato un corso di formazione sull'assistenza e la cura degli animali della specie corrispondente, nonché sul loro trattamento, se sono tenuti esclusivamente animali delle specie seguenti:

- a. furetti, nasue, procioni, wallaby di Bennet, wallaby di Parma e animali degli ordini dei chiroteri, insettivori, tenrecidi, tupaie, nonché roditori, sempreché siano soggetti ad autorizzazione;
- b. tutti gli uccelli, sempreché siano soggetti ad autorizzazione, eccetto gli struzioniformi, i pinguini, i gruiformi, i rapaci e le civette;
- c. tutti i rettili soggetti ad autorizzazione, eccettuate le tartarughe giganti, le tartarughe marine e i coccodrilli;
- d. i pesci soggetti ad autorizzazione.

Art. 17 Contenuto della formazione specifica su una specie animale

¹ La formazione specifica su una determinata specie animale comprende una parte teorica e una parte pratica.

² La formazione fornisce nozioni almeno nei seguenti ambiti:

- a. legislazione in materia di protezione degli animali, epizootie e, se del caso, conservazione delle specie;
- b. comportamento normale e bisogni degli animali;
- c. basi di anatomia e fisiologia;
- d. trattamento rispettoso, assistenza, in particolare alimentazione, e cura degli animali, segnatamente di quelli malati o feriti;
- e. esigenze che deve soddisfare la detenzione di animali, in particolare una struttura degli impianti di detenzione che permetta un comportamento tipico della specie;
- f. igiene dei locali, del materiale e delle persone;
- g. se del caso, trasporto rispettoso degli animali;
- h. responsabilità, obblighi e competenze delle persone che accudiscono gli animali.

³ La formazione degli allevatori professionali di animali da compagnia deve inoltre comprendere nozioni nei seguenti ambiti:

- a. allevamento di animali, compresi gli aspetti di medicina veterinaria e di etologia;
- b. svolgimento di un parto normale e segni più frequenti dei difetti di nascita;
- c. genetica;

- d. principali sintomi di malattie, comprese le principali malattie ereditarie e la profilassi;
- e. responsabilità, obblighi e competenze degli allevatori.

⁴ La parte pratica deve comprendere sufficienti esercizi in materia di trattamento degli animali, cure, osservazioni del comportamento, sistemazione di parchi, igiene e, se del caso, trasporto di animali.

Art. 18 Riconoscimento dei corsi di formazione

L'UFV può riconoscere corsi di formazione specifica su una specie animale.

Sezione 2: Detentori di animali domestici

Art. 19 Bovini, bufali, cavalli, suini, ovini, caprini, conigli e volatili

¹ Chi detiene o accudisce complessivamente oltre dieci unità di bestiame grosso di bovini, bufali, cavalli (art. 48), suini, ovini, caprini, conigli e volatili deve aver assolto una formazione professionale di base di agricoltore con un certificato federale di formazione pratica secondo l'articolo 37 o un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 della legge federale del 13 dicembre 2002³ sulla formazione professionale (LFPr), una formazione d'agricoltore con esame professionale secondo l'articolo 42 LFPr o una formazione equivalente in una professione specializzata nel settore agricolo.

² È equiparata alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 un'altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica secondo l'articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr, completata con:

- a. un perfezionamento in agricoltura disciplinato in modo uniforme dai Cantoni in collaborazione con l'organizzazione professionale determinante, sempreché tale perfezionamento sia assolto con successo entro due anni dall'assunzione della detenzione di animali; oppure
- b. un'attività pratica documentata di detentore di animali, cogestore, impiegato in un'azienda agricola durante almeno tre anni.

³ La condizione di cui al capoverso 1 non si applica ai detentori di animali che lavorano nelle regioni di montagna che necessitano meno di 0,5 unità standard di manodopera per accudire i loro animali.

Art. 20 Cavalli

Le persone che intendono tenere più di cinque cavalli devono comunicarlo all'autorità competente. Devono fornire la prova che la persona che li accudisce abbia sufficienti conoscenze sulla detenzione, il foraggiamento, la cura e il comporta-

³ RS 412.10

mento dei cavalli, nonché esperienza nel trattamento dei cavalli; ne sono esentate le persone che dispongono di una formazione ai sensi dell'articolo 19.

Sezione 3: Misure ufficiali nel settore della formazione

Art. 21 Riconoscimento dei corsi

L'UFV può stabilire i criteri necessari al riconoscimento delle conoscenze tecniche e riconoscere corsi di formazione.

Art. 22 Misure di formazione in caso di infrazioni

Se constatata lacune nell'alimentazione, nel trattamento o nella cura degli animali o qualsiasi altra infrazione alle disposizioni legislative sulla protezione degli animali, l'autorità cantonale può ordinare al detentore di animali, alle persone o alle aziende che li accudiscono misure di formazione o di perfezionamento. I costi della formazione o del perfezionamento sono a carico del detentore di animali o dell'azienda.

Capitolo 3: Animali domestici

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 23 Definizione

Per animali domestici si intendono:

- a. gli animali addomesticati dei generi equino, bovino, suino, ovino e caprino, eccettuate le specie esotiche;
- b. i bufali addomesticati;
- c. i lama e gli alpaca;
- d. i conigli, i cani e i gatti domestici;
- e. i piccioni e i volatili domestici, quali i polli, i tacchini, le galline faraone, le oche e le anatre domestiche.

Art. 24 Pavimenti

¹ I pavimenti dei ricoveri e dei parchi interni devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo, devono essere asciutti e soddisfare le esigenze di calore e di comfort degli animali.

² I pavimenti perforati devono essere conformi alla taglia e al peso degli animali. Devono essere piani e gli elementi che li compongono devono essere inamovibili.

Art. 25 Illuminazione

- ¹ Gli animali domestici non possono essere tenuti nell'oscurità in permanenza.
- ² I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale.
- ³ L'intensità luminosa deve essere, di giorno, di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano o si ritirano e nei nidi; l'intensità luminosa per i volatili domestici è disciplinata nell'articolo 58.
- ⁴ Se l'intensità luminosa nei locali esistenti il (data dell'entrata in vigore) non può essere ottenuta con la luce naturale del giorno mediante un investimento finanziario o lavori ragionevoli di posa di finestre o di superfici che permettono l'infiltrazione di luce, occorre utilizzare fonti di luce artificiale adeguate.
- ⁵ La fase di luce non può essere estesa artificialmente al di là di 16 ore al giorno, eccetto nei primi tre giorni di vita dei pulcini, in cui può essere prolungata fino a 24 ore. In caso di impiego di programmi di illuminazione, la fase di luce per l'allevamento di ovaiole può essere abbreviata.
- ⁶ Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di una fase di oscurità sull'arco di 24 ore.

Art. 26 Dispositivi per dirigere il comportamento nelle stalle

- ¹ I dispositivi taglienti, acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati.
- ² Per i bovini sono ammesse, a titolo provvisorio, recinzioni elettriche nella stabulazione libera. L'impiego di giochi elettrici è vietato.

Sezione 2: Bovini e bufali

Art. 27 Foraggiamento dei vitelli

- ¹ I vitelli devono essere foraggiati con alimenti sufficientemente ricchi di ferro.
- ² I vitelli di più di due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo appropriato.
- ³ I vitelli devono avere sempre accesso all'acqua, sui pascoli d'estivazione almeno una volta al giorno.
- ⁴ È vietato mettere la museruola ai vitelli.

Art. 28 Detenzione dei vitelli

- ¹ I vitelli fino all'età di quattro mesi non possono essere tenuti legati.
- ² I vitelli possono temporaneamente essere legati o fissati in altro modo.

³ I vitelli da due settimane a quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempreché l'azienda conti più di un vitello. È fatta salva la detenzione di vitelli in cascine con accesso permanente a un parco all'aperto.

⁴ I vitelli tenuti individualmente devono essere in contatto visivo con conspecifici.

Art. 29 Settore di riposo

¹ Il settore di riposo dei vitelli fino a quattro mesi, delle vacche e delle manze in gestazione avanzata, dei tori riproduttori e dei bufali deve essere provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata.

² Per gli altri bovini occorre mettere a disposizione un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o di un materiale soffice e plastico.

³ I bovini che superano i quattro mesi non possono essere tenuti in box ad area unica con lettiera profonda. Sono eccettuati gli animali che presentano un ritardo nello sviluppo e di cui si sta portando a termine l'ingrasso.

Art. 30 Stabulazione fissa

¹ Il bestiame bovino tenuto legato deve potersi muovere periodicamente all'aperto, almeno per 60 giorni durante il periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni durante il periodo di foraggiamento invernale. Può rimanere senza uscita per al massimo due settimane. L'uscita deve essere iscritta in un apposito registro.

² Le vacche madri e nutrici, nonché le bufale non possono essere tenute legate.

Art. 31 Stabulazione libera

¹ Nelle stalle a stabulazione libera per il bestiame bovino, le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi.

² Nelle stalle a stabulazione libera con box di riposo, il numero degli animali stabulati non deve superare quello dei box disponibili. I box per riposare devono essere provvisti di un bordo rialzato.

³ Per gli animali partorienti deve essere disponibile una sezione speciale sufficientemente ampia in cui possano muoversi liberamente. Sono eccettuate le nascite nei pascoli o i casi particolari in cui la nascita avviene in un momento imprevedibile.

⁴ Per l'ingestione degli alimenti di base, ogni animale deve disporre di un trogolo sufficientemente ampio, salvo in caso di forme appropriate di alimentazione ad libitum.

Art. 32 Detenzione al pascolo nel parco e protezione dal forte calore

¹ Il bestiame bovino e i bufali non devono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi nella stalla, gli animali devono disporre nel parco di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga

dall'umidità, dal vento e da una forte insolazione. Deve essere disponibile un settore di riposo asciutto.

² In caso di forte calore, i bufali devono avere la possibilità di rinfrescarsi.

Sezione 3: Suini

Art. 33 Occupazione

I suini devono potersi tenere occupati in qualsiasi momento con paglia, foraggio grezzo o altro materiale equivalente.

Art. 34 Foraggiamento

¹ I suini devono avere sempre accesso all'acqua, eccetto in caso di detenzione all'aperto se sono abbeverati più volte al giorno.

² Le scrofe, i suini da rimonta e i verri alimentati in modo razionato devono ricevere, oltre agli alimenti concentrati, sufficienti alimenti con un'elevata percentuale di fibre.

Art. 35 Protezione dal forte calore

In caso di forte calore, i suini dai 25 kg tenuti in gruppo e i verri devono avere la possibilità di rinfrescarsi.

Art. 36 Pavimenti e superfici di riposo dei porcili

¹ I suini tenuti in gruppo e i verri d'allevamento devono disporre di un settore di riposo su un pavimento non perforato composto di elementi che formano un tutto.

² Le gabbie per scrofe possono essere provviste di pavimento perforato soltanto nella misura di un terzo della superficie.

Art. 37 Detenzione

¹ I suini non possono essere tenuti legati.

² I verri da riproduzione e i suini da ingrasso non possono essere tenuti in gabbie.

³ Le gabbie per scrofe possono essere utilizzate soltanto durante il periodo di monta e al massimo durante dieci giorni.

Art. 38 Stabulazione in gruppo

¹ I suini tenuti in gruppo possono essere fissati alle poste di foraggiamento o alle gabbie soltanto durante il foraggiamento.

² In caso di foraggiamento razionato quando si utilizzano sistemi di distribuzione automatica degli alimenti occorre garantire che durante l'ingestione degli alimenti i suini non possano essere allontanati dal trogolo.

³ Nei box di foraggiamento e di riposo, i corridoi devono essere abbastanza ampi affinché gli animali possano girarsi liberamente ed evitarsi.

Art. 39 Box per il parto

¹ I box per il parto devono essere concepiti in modo che la scrofa possa girarsi liberamente. Durante il parto, la scrofa può eccezionalmente essere fissata.

² Alcuni giorni prima del parto, il box deve essere provvisto sufficientemente di paglia lunga o di materiale adeguato alla costruzione del nido e, durante l'allattamento, di una lettiera bastevole.

³ Il microclima nel settore di riposo dei lattonzoli deve essere conforme alle loro esigenze di calore.

Art. 40 Gabbie per lattonzoli

I lattonzoli svezzati non possono essere tenuti in gabbie a più piani. Le gabbie devono essere aperte nella parte superiore.

Sezione 4: Ovini

Art. 41 Stabulazione

¹ Gli ovini non possono essere tenuti legati.

² Gli ovini devono disporre di un settore di riposo provvisto di un'adeguata lettiera bastevole.

³ Gli ovini tenuti singolarmente devono essere in contatto visivo con conspecifici.

Art. 42 Foraggiamento

¹ Gli ovini devono avere sempre accesso all'acqua, sui pascoli d'estivazione almeno una volta al giorno, eccetto in inverno in caso di detenzione all'aperto e se sono abbeverati più volte al giorno.

² Gli agnelli di età superiore a due settimane devono poter ingerire liberamente fieno o altro foraggio grezzo adeguato.

Art. 43 Detenzione al pascolo nel parco

¹ Gli ovini non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi nella stalla, gli animali devono disporre nel parco di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall'umidità,

dal vento e da una forte insolazione. Deve essere disponibile un settore di riposo asciutto.

² La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo, altrimenti occorre mettere a disposizione foraggio supplementare appropriato.

Art. 44 Tosatura

¹ Gli ovini da lana devono essere tosati almeno una volta all'anno.

² I soggetti appena tosati devono essere protetti da condizioni meteorologiche estreme.

Sezione 5: Caprini

Art. 45 Stabulazione

¹ I caprini non possono essere tenuti legati.

² I caprini devono poter disporre di un settore di riposo provvisto di un'adeguata lettiera bastevole. Le nicchie di riposo sopraelevate non devono essere provviste di lettiera.

³ I caprini tenuti singolarmente devono essere in contatto visivo con conspecifici.

⁴ I capretti fino all'età di quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempreché l'azienda conti più di un capretto.

Art. 46 Foraggiamento

¹ I caprini devono avere sempre accesso all'acqua, sui pascoli d'estivazione almeno una volta al giorno.

² I capretti di età superiore a due settimane devono poter ingerire liberamente fieno o altro foraggio grezzo adeguato.

Art. 47 Detenzione al pascolo nel parco

¹ I caprini non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi nella stalla, gli animali devono disporre nel parco di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall'umidità, dal vento e da una forte insolazione. Deve essere disponibile un settore di riposo asciutto.

² La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo, altrimenti occorre mettere a disposizione foraggio supplementare appropriato.

Sezione 6: Cavalli

Art. 48 Definizioni

¹ Per cavalli si intendono gli animali addomesticati della specie equina (cavalli, pony, asini, muli e bardotti).

² Per giovani cavalli si intendono i puledri svezzati fino all'inizio di un'utilizzazione regolare, ma di età inferiore ai sei anni.

³ Per utilizzazione si intende il lavoro sulla sella, a mano o bardato.

⁴ Il movimento comprende l'utilizzazione e il libero movimento del cavallo.

⁵ Per libero movimento si intende lo spostamento in un'area d'uscita in cui il cavallo stesso decide la direzione e la velocità dell'andatura. La conduzione a mano o mediante giostra meccanica non è considerata libero movimento.

⁶ Per area d'uscita si intende qualsiasi superficie recintata all'aperto in cui ai cavalli è concessa la possibilità di muoversi liberamente.

Art. 49 Detenzione

¹ I cavalli non possono essere tenuti legati.

² I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di sufficiente lettiera adeguata, pulita e asciutta.

³ I cavalli devono essere in contatto visivo, acustico e olfattivo almeno con un altro cavallo.

⁴ I giovani cavalli devono essere tenuti in gruppo.

⁵ Se sono tenuti in gruppo, i cavalli, eccetto quelli giovani, devono potersi evitare o poter ritirarsi. Nelle scuderie non devono esservi vicoli ciechi.

Art. 50 Detenzione all'aperto

Se sono tenuti all'aperto giorno e notte, i cavalli non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi nella stalla, gli animali devono disporre nel parco di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall'umidità, dal vento e da una forte insolazione. Deve essere disponibile un settore di riposo asciutto.

Art. 51 Foraggio

¹ Per soddisfare il bisogno d'occupazione tipico della specie, ai cavalli occorre mettere sempre a disposizione foraggio grezzo, come paglia da foraggio, eccetto durante il pascolamento.

Art. 52 Cura degli zoccoli

Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che il cavallo possa, con o senza la protezione degli zoccoli, assumere una posizione anatomicamente corretta e che non sia ostacolato nei suoi movimenti.

Art. 53 Movimento

¹ Ai cavalli occorre concedere ogni giorno sufficiente movimento.

² Le giumente d'allevamento con puledri, i giovani cavalli e gli altri cavalli che non sono utilizzati devono avere almeno due ore al giorno di libero movimento all'aperto.

³ I cavalli utilizzati devono avere regolarmente, al minimo tre volte alla settimana, almeno due ore di libero movimento all'aperto.

Art. 54 Aree d'uscita

¹ Le aree d'uscita devono avere le dimensioni minime di cui all'allegato 1 numero 15.

² Il suolo deve essere tale che il cavallo possa utilizzarlo a qualsiasi andatura senza particolari rischi di caduta. Occorre evitare che sia molto sporco.

³ I recinti devono essere fatti in modo da impedire qualsiasi fuga ed essere ben visibili. Non devono costituire un rischio di ferimento. È vietato l'uso di filo spinato.

Sezione 7: Conigli domestici

Art. 55 Occupazione e detenzione in gruppo

¹ I conigli devono ricevere quotidianamente foraggio grezzo, quale fieno o paglia, e disporre in permanenza di oggetti da rodere.

² I giovani animali non devono essere tenuti da soli durante le prime otto settimane.

Art. 56 Parchi e gabbie

¹ Le gabbie devono avere:

- a. una superficie al suolo secondo l'allegato 1 tabelle 161 e 162 numero 11 oppure, se la superficie è inferiore, essere attrezzate con una superficie sopraelevata di almeno 20 cm su cui gli animali possano sdraiarsi completamente distesi;
- b. almeno su una parte, un'altezza che permetta agli animali di sedersi in posizione eretta.

² I parchi devono disporre di una zona oscurata in cui gli animali possano ritirarsi.

³ I parchi senza lettiera possono essere utilizzati soltanto in locali climatizzati.

⁴ Le gabbie delle coniglie in gestazione avanzata devono disporre di spazi per la nidificazione. Gli animali devono poterli imbottire con paglia o altro materiale adatto alla preparazione del nido. Le coniglie devono potersi allontanare dai loro piccoli in un altro compartimento oppure su una superficie sopraelevata.

Sezione 8: Volatili e piccioni domestici

Art. 57 Attrezzature

¹ I volatili e i piccioni domestici devono disporre di sufficienti attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata.

² I volatili domestici devono disporre durante tutta la fase luminosa di una superficie al suolo, ricoperta di una lettiera adeguata, di dimensioni pari ad almeno il 20 per cento della superficie sulla quale i soggetti possono muoversi.

³ Occorre inoltre prevedere:

- a. per le ovaiole di tutte le specie di volatili domestici e per i piccioni domestici: nidi appropriati;
- b. per il pollame domestico: nidi individuali o collettivi appropriati e protetti, provvisti di lettiera o di un rivestimento molle, come prati sintetici o un tappeto di gomma; come nidi individuali sono ammessi anche i contenitori di materiale sintetico;
- c. per gli animali d'allevamento, le ovaiole e i genitori del pollame domestico, nonché per le galline faraone e i piccioni domestici: posatoi a diversi livelli adeguati all'età e al comportamento degli animali;
- d. per le anatre e le oche: un luogo in cui possano nuotare;
- e. per i piccioni domestici: un luogo in cui possano fare il bagno.

⁴ Le attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.

Art. 58 Illuminazione

¹ Nei locali per volatili domestici, l'intensità luminosa di giorno non deve essere inferiore a 5 lux, eccetto nei settori di riposo e di ritiro e nei nidi per la deposizione delle uova.

² Durante la fase di oscurità, nelle detenzioni di animali da ingrasso e in quelle per animali genitori degli animali da ingrasso può essere utilizzata un'illuminazione d'orientamento di un'intensità luminosa inferiore a 1 lux.

³ In presenza di cannibalismo, l'intensità luminosa può essere provvisoriamente ridotta al di sotto di 5 lux e si può rinunciare alla luce naturale. La riduzione dell'intensità luminosa e la rinuncia alla luce naturale devono essere comunicate senza indugio all'autorità cantonale.

Art. 59 Uccisione dei pulcini

¹ I pulcini e gli embrioni eccedentari negli incubatori possono essere uccisi soltanto con metodi ad effetto rapido, quali la triturazione o l'impiego di un'adeguata miscela di gas.

² I pulcini vivi non possono essere sovrapposti.

Sezione 9: Autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione

Art. 60 Obbligo d'autorizzazione

¹ Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati al bestiame bovino, ovino, caprino, suino, ai conigli e ai volatili domestici, è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPAn.

² Soggiacciono all'obbligo d'autorizzazione gli impianti di stabulazione con i quali gli animali sono frequentemente in contatto, quali:

- a. le attrezzature di foraggiamento e di abbeverata;
- b. i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni;
- c. le delimitazioni e i dispositivi atti a dirigere gli animali;
- d. i dispositivi d'attacco;
- e. i nidi;
- f. i posatoi per volatili domestici.

³ I sistemi di stabulazione devono essere autorizzati in quanto unità, anche se i singoli componenti sono già stati approvati.

⁴ Non necessitano di autorizzazione i fabbricanti, gli importatori e i venditori di sistemi e impianti di stabulazione per le detenzioni di animali il cui esercizio rientra nell'ambito dell'occupazione del tempo libero.

Art. 61 Procedura d'autorizzazione

¹ Il fabbricante, l'importatore o il venditore presenta all'UFV la domanda corredata dei documenti necessari per la valutazione.

² L'esame pratico eventualmente necessario è eseguito dall'UFV o da un altro servizio appropriato. Il richiedente è tenuto a partecipare ai costi. L'UFV gli sottopone un preventivo delle spese. Può chiedere un acconto.

³ Il richiedente deve mettere gratuitamente a disposizione i sistemi e gli impianti di stabulazione necessari ai fini dell'esame.

⁴ L'UFV rilascia l'autorizzazione. Può limitarne la durata e vincolarla a condizioni e oneri.

⁵ L'autorizzazione può prevedere deroghe ai requisiti minimi di cui all'allegato 1, sempreché i sistemi e gli impianti di stabulazione siano conformi a una detenzione adeguata dell'animale.

Art. 62 Commissione per gli impianti di stabulazione

¹ Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, come pure di scienziati e specialisti delle questioni concernenti la protezione e la detenzione degli animali, nonché la costruzione di stalle.

² Il DFE designa il presidente. Del rimanente, la Commissione si costituisce da sé. Redige il suo regolamento interno. L'UFV ne gestisce la segreteria.

³ L'UFV può far capo alla Commissione per tutte le questioni relative all'autorizzazione di sistemi e di impianti di stabulazione. La Commissione si pronuncia sulle domande e sui risultati degli esami pratici che l'UFV le sottopone.

Art. 63 Comunicazione e pubblicazione

¹ Il fabbricante, l'importatore o il venditore deve comunicare per scritto al detentore di animali le condizioni e gli oneri connessi all'autorizzazione al più tardi all'atto di accettazione dell'ordine.

² L'UFV tiene un elenco delle domande pendenti e delle autorizzazioni rilasciate, nonché delle condizioni e degli oneri ad esse connessi.

³ L'UFV può pubblicare i risultati di studi scientifici condotti nell'ambito della procedura d'autorizzazione.

Sezione 10: Cani

Art. 64 Alimentazione

¹ I cani devono poter bere sufficiente acqua regolarmente e a brevi intervalli.

² Gli alimenti per i cani tenuti all'aperto devono essere al riparo dalle intemperie.

Art. 65 Contatti sociali

¹ I cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con gli esseri umani e, nel limite del possibile, con altri cani. Sono eccettuati i cani da protezione del gregge durante la loro attività di sorveglianza.

² I cuccioli possono essere separati dalla madre e dal resto della cucciolata al più presto all'età di 56 giorni.

³ Le cagne che allattano devono potersi allontanare dai loro cuccioli.

⁴ Nei box, i cani devono essere tenuti a coppie o in gruppo, salvo se non si sopportano. Se non vi sono conspecifici adeguati, i cani possono essere tenuti soli per un breve periodo.

Art. 66 Movimento

¹ I cani devono essere portati fuori giornalmente in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio.

² Se, in casi motivati, non è possibile portarli fuori conformemente al capoverso 1, i cani devono potersi muovere giornalmente, se possibile all'aperto. Il canile non è considerato area per il movimento.

³ Il movimento di cui al capoverso 2 deve essere effettuato per quanto possibile in gruppo. La persona che accudisce i cani deve riservare loro un'attenzione adeguata affinché il movimento sia sufficientemente variato.

Art. 67 Ricovero, pavimenti

¹ I cani possono essere tenuti legati al massimo 5 ore al giorno. Durante questo lasso di tempo devono potersi muovere con un guinzaglio avvolgibile in uno spazio di almeno 20 m². L'impiego del collare a strozzo è vietato.

² I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero adeguato alla loro massa corporea che li protegga dalle intemperie, nonché di un settore di riposo adeguato. Sono eccettuati i cani da protezione del gregge durante la loro attività di sorveglianza.

³ I cani devono disporre di un giaciglio in materiale plastico e isolante.

⁴ I cani non devono essere tenuti su pavimenti perforati.

⁵ Nelle detenzioni in box, ogni cane deve disporre di un settore di riposo sopraelevato sopra il quale possa sdraiarsi e sotto il quale possa rifugiarsi.

⁶ Nelle detenzioni in gruppo occorre prevedere sufficienti possibilità di ritirarsi e di evitarsi.

⁷ I canili o i box adiacenti devono essere muniti di protezioni visive appropriate per consentire agli animali di ritirarsi ma anche di avere un contatto visivo.

Art. 68 Addestramento dei cani da caccia

¹ I cani da tana possono essere addestrati ed esaminati soltanto in una tana artificiale, approvata dall'autorità cantonale.

² La tana artificiale è approvata se:

- a. i canali orizzontali e il fondo sono scoperti in qualsiasi punto;
- b. i movimenti della volpe e del cane possono essere sorvegliati mediante appositi dispositivi;
- c. il sistema delle serrande è disposto in modo che, manovrandolo, sia escluso un contatto diretto tra cane e volpe.

³ Qualsiasi manifestazione nella quale i cani da tana sono addestrati o esaminati in tana deve essere annunciata all'autorità cantonale. Quest'ultima provvede alla sorveglianza permanente della manifestazione. Può limitare il numero delle tane e delle manifestazioni.

Art. 69 Trattamento dei cani

¹ L'allevamento, il trattamento e l'educazione dei cani devono garantire la socializzazione nei confronti dei conspecifici e degli esseri umani, nonché l'adeguamento all'ambiente.

² Chi tiene un cane deve adottare i provvedimenti necessari affinché il cane non costituisca un pericolo per gli esseri umani e gli animali.

³ È proibito trattare i cani con eccessivo rigore, punirli con spari o colpi di bastone e usare collari con aculei interni.

Art. 70 Mezzi ausiliari e apparecchi

¹ Non possono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggano all'animale ferite o forti dolori oppure che lo eccitino notevolmente o gli inculcano forte paura.

² L'impiego di dispositivi a scarica elettrica che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane o agiscono con sostanze chimiche è vietato.

³ Su domanda, l'autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente gli apparecchi di cui al capoverso 2 a scopi terapeutici. Le capacità richieste devono essere attestate da un esame riconosciuto dall'autorità cantonale.

⁴ Chi impiega apparecchi secondo il capoverso 3 deve documentarlo e, alla fine di ogni anno civile, presentare all'autorità cantonale un elenco di tutti gli impieghi degli apparecchi. Vanno menzionati:

- a. la data di ogni impiego;
- b. il motivo dell'impiego;
- c. il mandante;
- d. il segnalamento e l'identificazione del cane;
- e. il risultato dell'impiego dell'apparecchio.

Art. 71 Notificazioni

¹ I veterinari, i medici, i rifugi e le pensioni per animali, le autorità doganali e gli addestratori di cani sono tenuti a notificare all'autorità cantonale competente i casi in cui un cane:

- a. ha ferito gravemente persone o animali; oppure
- b. presenta un comportamento aggressivo anomalo.

² I Cantoni possono estendere l'obbligo di notificazione ad altre cerchie di persone.

Art. 72 Controlli e misure

¹ Se le è notificato un caso di cui all'articolo 71, l'autorità cantonale competente procede alla verifica dei fatti. A tal fine può avvalersi di esperti.

² L'UFV determina le modalità della verifica.

³ Se in occasione della verifica si rivela che il cane presenta un'anomalia nel suo comportamento, segnatamente un comportamento aggressivo superiore alla norma, il servizio cantonale competente ordina le misure necessarie.

Art. 73 Formazione dei cani e delle persone che se ne occupano

¹ Prima di acquistare un cane, i futuri detentori dovranno aver seguito un corso teorico sulla detenzione dei cani e il modo di trattarli. La partecipazione al corso deve poter essere dimostrata.

² I detentori di cani devono aver seguito un corso d'educazione canina con il loro cane nell'anno che segue il suo acquisto. La partecipazione al corso deve poter essere dimostrata.

³ L'autorità cantonale può obbligare i detentori di cani a seguire corsi di educazione canina o a sottoporre a verifica le capacità acquisite se detta autorità constatata presso il detentore lacune nel modo di trattare il cane.

⁴ L'UFV può riconoscere i corsi di formazione destinati alle persone che impar-
tiscono i corsi di cui al capoverso 1, delle ore di gioco dei cuccioli e dei corsi di
educazione canina o quelli destinati alle persone che si occupano di cani con un
comportamento problematico. Tiene un elenco dei corsi riconosciuti.

**Capitolo 4: Animali da compagnia, pensioni e rifugi per animali e
allevamento professionale di animali da compagnia**

Sezione 1: Animali da compagnia

Art. 74 Definizione

Per animali da compagnia si intendono gli animali tenuti nell'economia domestica per l'interesse che suscitano o come compagni oppure che sono previsti per una siffatta utilizzazione.

Art. 75 Detenzione

¹ Le disposizioni dei capitoli 3 e 5 si applicano per analogia agli animali da compagnia.

² I ricoveri e i parchi per animali da compagnia devono essere provvisti, se necessario, di luoghi adeguati in cui possano alimentarsi, abbeverarsi e fare i loro bisogni, di luoghi coperti per riposarsi e ritirarsi e di spazi in cui possano muoversi liberamente, di possibilità di occuparsi, di dispositivi per le cure corporee e di ambienti climatizzati.

Art. 76 Contatti sociali

Gli animali da compagnia che vivono in società devono per principio essere tenuti con conspecifici. Sono eccettuati i cani e i gatti, a condizione che abbiano sufficienti contatti con gli esseri umani, e gli animali asociali.

Sezione 2: Pensioni e rifugi per animali e allevamento professionale di animali da compagnia

Art. 77 Definizione

Per pensioni o rifugi per animali si intendono i centri di detenzione che prendono animali in pensione o che accolgono e accudiscono animali a cui il proprietario ha rinunciato o che sono stati abbandonati.

Art. 78 Obbligo di annuncio per pensioni e rifugi per animali e per allevamenti professionali di animali da compagnia

¹ Chi ha intenzione di gestire una pensione o un rifugio per animali o intende praticare l'allevamento o la detenzione professionale di animali da compagnia deve annunciarlo all'autorità competente.

² Occorre indicare:

- a. la persona responsabile;
- b. le specie e il numero massimo di animali;
- c. le dimensioni, il numero e la configurazione delle unità di detenzione;
- d. il personale incaricato di accudire gli animali (effettivo e formazione).

Capitolo 5: Animali selvatici

Sezione 1: In generale

Art. 79 Definizione

¹ Per animali selvatici si intendono tutti i vertebrati, esclusi gli animali domestici (art. 23), e i decapodi.

² Sono equiparati agli animali selvatici:

- a. i discendenti della prima generazione derivanti dall'incrocio fra animali selvatici e animali domestici;
- b. i discendenti derivanti dall'incrocio fra discendenti di cui alla lettera a;
- c. i discendenti derivanti dall'incrocio fra discendenti di cui alla lettera a e animali selvatici.

Art. 80 Divieto di dare da mangiare agli animali

Nelle detenzioni di animali selvatici accessibili al pubblico, ai visitatori deve essere vietato dare da mangiare agli animali in modo incontrollato.

Art. 81 Cattura di animali selvatici e immissione in un nuovo parco

¹ Le sostanze per la cattura possono essere utilizzate soltanto conformemente alle istruzioni emesse dal veterinario. È eccettuato l'impiego di sostanze narcotiche, con riserva delle disposizioni della legislazione sulle sostanze psicotrope, su pesci che non sono destinati al consumo, in piscicoltura per ottenere prodotti della riproduzione, nonché per anestetizzare o uccidere piccoli pesci. I pesci in questione devono rimanere in osservazione fino alla cessazione degli effetti di tali sostanze.

² Per gli animali suscettibili di spaventarsi quando vengono immessi in un nuovo parco, la delimitazione di quest'ultimo deve essere ben riconoscibile. A un gruppo esistente possono essere aggregati altri animali soltanto se sono stati previamente abituati al nuovo ambiente e in seguito tenuti in osservazione.

Sezione 2: Autorizzazione per la detenzione di animali selvatici

Art. 82 Detenzioni professionale di animali selvatici

¹ Le detenzioni professionali di animali selvatici sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

² Per detenzioni professionali di animali selvatici si intendono:

- a. i giardini zoologici, i circhi, i parchi con vie di passaggio, i parchi di animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari e i terrari d'esposizione, le esposizioni temporanee di animali e istituzioni analoghe che
 1. possono essere visitati dietro pagamento oppure
 2. possono essere visitati a titolo gratuito, ma sono gestiti in connessione con imprese a scopo lucrativo, quali ristoranti, negozi o imprese di trasporto oppure servono alla promozione generale del turismo;
- b. gli stabilimenti nei quali gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, produzione di uova, di carne o di pellicce o per scopi analoghi;
- c. gli stabilimenti nei quali gli animali selvatici sono allevati per la caccia o la pesca.

³ Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici i vivai per la detenzione temporanea di pesci utilizzati nella gastronomia e gli acquari individuali.

⁴ L'autorizzazione non è richiesta per tenere le specie designate con la lettera f nell'allegato 2 tabella 21 o con la lettera g nella tabella 22.

Art. 83 Ricorso a specialisti

Nelle detenzioni professionali di animali selvatici accessibili al pubblico, eccettuate le esposizioni temporanee:

- a. un veterinario specializzato nella prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle malattie degli animali selvatici deve sorvegliare regolarmente lo stato di salute degli animali e prendere misure profilattiche;
- b. un professionista specializzato in biologia dei giardini zoologici deve consigliare la direzione dello stabilimento sulle questioni legate alla detenzione degli animali, alla loro cura, alla pianificazione degli effettivi, nonché alla costruzione e alla concezione dei parchi. Prima di acquistare nuove specie animali o di costruire nuovi parchi, la direzione dello stabilimento consulta detto specialista.

Art. 84 Detenzione di animali selvatici da parte di privati

La detenzione da parte di privati degli animali selvatici seguenti è soggetta ad autorizzazione:

- a. mammiferi, eccettuati gli insettivori e i piccoli roditori indigeni;
- b. struzzi, pinguini, pellicani, cormorani, aninghe, gressori, fenicotteri, rapaci diurni, gru, limicoli, ara e cacatua di grossa taglia, rapaci notturni, caprimulgiformi, colibrì, trogoni, bucerotidi di grossa taglia, nettarinie, paradiseidi;
- c. testuggini giganti, iguane di grossa taglia, *Brachylophus fasciatus*, *Chamaeleo calypttratus*, tegu di grande taglia, varani che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre un metro, *Varanus mitchelli*, *Varanus semiremex*, elodermi, serpenti velenosi, boidi che in età adulta superano i tre metri, eccettuati i boa constrictor;
- e. pesci che, in libertà, raggiungono una lunghezza superiore a un metro, eccettuate le specie indigene menzionate nella legislazione sulla pesca.

Art. 85 Animali selvatici particolarmente difficili da tenere

Le seguenti specie di animali pongono esigenze particolarmente elevate per quanto riguarda la detenzione e la cura:

- a. ornitorinco, koala, cinocefalo, orso formichiere nano, pangolino gigante, folidoti, lontra gigante;
- b. kivi, strolaghe, pigopodi, procellariiformi, fetonti, sule, fregate, serpentari, otarde grandi, sterne, alcidi, rondoni, eccettuati i nidatori delle specie indigene;
- c. tartarughe marine, coccodrilli, sfenodonti, iguana marini, camaleonti, eccettuati il *Chamaeleo calypttratus*, iguana terrestre delle Galapagos, iguane cornute, *Python boeleni*, serpenti marini (*Hydrophiidae*);
- d. rana golia, salamandre giganti;
- e. selaci pelagici, carcarinidi.

Art. 86 Condizioni d'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

- a. i locali, i parchi e le attrezzature rispondono alle esigenze della specie e del numero degli animali, sono conformi allo scopo dello stabilimento e sono sistemati in modo tale da impedire la fuga degli animali;
- b. negli stabilimenti di cui all'articolo 82 capoverso 2 lettera b il numero di animali per unità di superficie è adeguato all'offerta di alimenti e alle esigenze del suolo;
- c. se necessario, gli animali sono protetti, grazie a provvedimenti edili o di altra natura, dalle intemperie, da disturbi dovuti ai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;
- d. sono adempite le esigenze in termini di personale per quanto riguarda la cura degli animali;
- e. la sorveglianza veterinaria regolare degli animali può essere comprovata; sono eccettuate le esposizioni temporanee e le piccole detenzioni private;
- f. per gli animali di cui all'articolo 85 esiste una perizia di uno specialista riconosciuto comprovante che è assicurata la detenzione adeguata degli animali;
- g. per le esposizioni e le manifestazioni temporanee, esiste la prova che, dopo l'esposizione, gli animali possono essere collocati in un altro luogo adeguato.

Art. 87 Autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata allo stabilimento o alla persona responsabile.

² L'autorizzazione vale soltanto per lo scopo, il luogo, le specie animali, i parchi e le dimensioni della detenzione che figurano nella domanda.

³ L'autorizzazione è rilasciata per la durata prevista della detenzione; la durata massima ammonta a:

- a. dieci anni per detenzioni professionali;
- b. due anni per detenzioni private di animali.

⁴ L'autorizzazione può contenere condizioni e oneri per quanto riguarda:

- a. la specie e il numero di animali;
- b. la detenzione, l'alimentazione, la cura, l'assistenza veterinaria, il controllo e la protezione degli animali, il loro trattamento e, se necessario, la narcosi o l'uccisione;
- c. il reimpiego degli animali dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di esposizioni e manifestazioni temporanee;
- d. i presupposti in termini di personale concernenti la cura degli animali e le responsabilità personali;
- e. il controllo dell'effettivo degli animali.

⁵ L'autorizzazione può prevedere deroghe ai requisiti minimi di cui all'allegato 2 se si tratta di:

- a. parchi per animali da circo, sempre che gli animali siano educati, addestrati o presentati al pubblico con frequenza e regolarità;
- b. parchi in cui gli animali sono tenuti per una breve durata.

⁶ Per le detenzioni di animali secondo l'articolo 82 capoverso 2 lettera b e c, l'autorizzazione può prevedere requisiti minimi più severi di quelli menzionati nell'allegato 2, sempre che le condizioni di detenzione corrispondano globalmente alle esigenze di una detenzione adeguata, gli animali possano essere nutriti in larga misura mediante foraggio grezzo che cresce in modo naturale e la preservazione delle superfici di coltura di tali foraggi lo esiga.

⁷ L'autorizzazione può prevedere deroghe alle seguenti disposizioni:

- a. esigenze relative alla detenzione, alla cura e al trattamento degli animali, ai locali e ai parchi, all'offerta di spazio;
- b. esigenze in termini di personale concernenti la cura degli animali.

Art. 88 Procedura d'autorizzazione

¹ La domanda d'autorizzazione formulata secondo il modello stabilito dall'UFV deve essere presentata all'autorità del Cantone in cui è prevista la detenzione di animali.

² Per i circhi e le esposizioni itineranti è competente il Cantone in cui si trovano il quartiere d'inverno o gli impianti stabili per gli animali. Se sono situati all'estero, il Cantone in cui il circo o l'esposizione itinerante soggiorna per la prima volta rilascia l'autorizzazione, se necessario tenendo conto del permesso d'importazione dell'UFV. I Cantoni in cui i circhi e le esposizioni itineranti soggiornano temporaneamente possono controllare il rispetto delle condizioni e degli oneri vincolati all'autorizzazione.

³ Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare all'autorità cantonale i cambiamenti importanti concernenti gli effettivi degli animali, i locali, i parchi e le attrezzature o i guardiani di animali. Detta autorità decide se è necessaria una nuova autorizzazione.

Art. 89 Controlli

¹ L'autorità cantonale controlla, almeno ogni due anni, le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'autorità può differire il controllo successivo ma deve effettuarlo al più tardi quattro anni dopo l'ultimo controllo.

² I controlli vertono su:

- a. il rispetto delle condizioni e degli oneri connessi all'autorizzazione;
- b. lo stato degli animali, dei locali, dei parchi e delle attrezzature;
- c. i presupposti in termini di personale concernenti la cura degli animali;

- d. il controllo dell'effettivo degli animali.

Art. 90 Registro di controllo dell'effettivo degli animali

Le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione devono tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali che, a seconda delle specie, contiene dati circa:

- a. l'aumento dell'effettivo (data; nascita o provenienza; numero);
- b. la diminuzione dell'effettivo (data; acquirente o decesso; causa del decesso, se conosciuta; modo di uccisione; numero).

Sezione 3: Pesci e decapodi (*Decapoda*)

Art. 91 Detenzione

I parchi in cui sono tenuti o depositati temporaneamente i pesci o i decapodi (*Decapoda*), compresi quelli utilizzati per la pesca con la lenza e la pesca professionale, e i recipienti per il trasporto devono avere una qualità dell'acqua conforme alle esigenze della specie animale in questione in termini di ossigeno, valore pH, temperatura, concentrazione di ammoniaca, nitrato, diossido di carbonio e cloruro di sodio. Per le specie di pesci di cui all'allegato 2 tabella 27, la qualità dell'acqua deve soddisfare i requisiti minimi prescritti.

Art. 92 Trattamento

¹ La manipolazione dei pesci e dei decapodi deve limitarsi al minimo indispensabile per non sottoporli a inutile stress.

² La cernita dei pesci commestibili, dei pesci da ripopolamento e dei decapodi, nonché l'ottenimento di prodotti della riproduzione devono essere effettuati da persone che dispongono delle necessarie conoscenze e mediante attrezzature e metodi appropriati.

³ Durante la scelta, i pesci e i decapodi devono restare in ambiente acquatico o quanto meno essere sufficientemente umidi.

Art. 93 Cattura

¹ La cattura dei pesci e dei decapodi deve essere effettuata in modo rispettoso. I metodi e gli apparecchi di cattura non devono causare inutili danni ai soggetti in questione.

² I pesci e i decapodi catturati per il consumo devono essere uccisi senza indugio. L'UFV può concedere deroghe ai pescatori professionali. Le persone titolari di un attestato di capacità ai sensi dell'articolo 5a dell'ordinanza del 24 novembre 1993⁴

⁴ RS 923.01

concernente la legge federale sulla pesca possono tenere per una breve durata animali catturati che non soffrono.

³ Chi gestisce impianti in cui sono posti pesci pronti per la cattura destinata alla pesca deve assistere i pescatori e informarli sulle pertinenti disposizioni sulla protezione degli animali.

⁴ Se sono messi in acqua pesci pronti per la cattura unicamente a fini di cattura ulteriore, la pesca può aver luogo soltanto dopo un periodo di protezione di almeno un giorno.

Art. 94 Formazione

¹ Chi cattura, marca, alleva, detiene, accudisce o uccide pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve disporre di sufficienti conoscenze sulle tecniche di cattura, sulle esigenze degli animali e sulla loro detenzione adeguata, nonché sulle disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.

² Chi gestisce a titolo professionale un allevamento di pesci commestibili o da ripopolamento o esercita la pesca professionale deve disporre della formazione professionale corrispondente.

Capitolo 6: Allevamento di animali

Art. 95 Definizioni

¹ Per allevamento si intende l'accoppiamento con obiettivi finalizzati all'allevamento, la riproduzione senza obiettivo d'allevamento definito e la produzione di animali mediante metodi di riproduzione artificiale.

² Per obiettivo d'allevamento si intende lo sviluppo marcato di un carattere interno o esterno in un animale o la conservazione di una specie, una razza, una stirpe o un tipo.

Art. 96 Principi

¹ L'allevamento deve mirare a ottenere animali in buona salute ed esenti da proprietà o caratteristiche che nuocciano al loro benessere o ledano la loro dignità.

² Gli obiettivi d'allevamento atti a provocare la riduzione di una funzione corporea o degenerazioni rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell'animale sia compromesso a livello di cura e detenzione, senza un intervento corporeo e senza che debba ricevere cure mediche regolari.

³ Sono vietati:

- a. l'allevamento di animali che potrebbero privare questi ultimi di parti del corpo o di organi tipici della specie o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o danni;

- b. l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello proprio della specie e che potrebbe rendere molto difficile o addirittura impossibile la vita con animali conspecifici.

Art. 97 Metodi di riproduzione

¹ I metodi di riproduzione non possono essere utilizzati per colmare lacune nella capacità di riproduzione di una specie, razza o popolazione.

² I metodi di riproduzione artificiale possono essere eseguiti soltanto da specialisti.

Art. 98 Riproduzione involontaria

¹ Le disposizioni sull'allevamento si applicano per analogia alla riproduzione involontaria di animali.

² Il detentore di animali deve prendere tutte le misure che si impongono per impedire la riproduzione involontaria di animali.

Art. 99 Allevamento di cani e gatti

¹ L'incrocio di cani e di gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato.

² La selezione, l'allevamento, la detenzione, l'educazione e il trattamento dei cani devono mirare a ottenere soggetti dal carattere equilibrato, che possano essere facilmente socializzati e che presentino un debole potenziale di aggressione nei confronti degli esseri umani e degli animali. Le predisposizioni aggressive non possono essere accentuate nella discendenza.

³ Un cane che presenta un comportamento aggressivo superiore alla norma deve essere escluso dall'allevamento.

Art. 100 Disposizioni d'esecuzione in materia di allevamento

L'UFV può emanare disposizioni di carattere tecnico concernenti l'allevamento di specie animali, razze, stirpi o linee di allevamento genealogiche con determinate caratteristiche.

Art. 101 Registro di allevamento

¹ Chi alleva animali da compagnia a titolo professionale deve tenere un registro di allevamento.

² Nel registro di allevamento occorre indicare:

- a. il nome, l'identificazione e la data di nascita o della schiusura di tutti gli animali da allevamento;
- b. l'aumento dell'effettivo (data; nascita o provenienza; numero di animali, compresi quelli nati morti);
- c. la diminuzione dell'effettivo (data; acquirente con relativo indirizzo, i decessi e, se conosciuta, la causa dei decessi; il numero);

- d. tutti gli accoppiamenti, indicando se si tratta di un accoppiamento naturale o artificiale;
- e. qualsiasi sospetto di malattie ereditarie o anomalie comportamentali con relativa motivazione;
- f. tutti i risultati delle analisi di depistaggio delle malattie ereditarie;
- g. tutti gli interventi effettuati sull'animale.

Art. 102 Obbligo di dichiarazione

¹ Il detentore di animali deve fare iscrivere nel registro di allevamento e nei documenti di identificazione le correzioni chirurgiche dovute a difetti legati all'allevamento.

² L'impiego di metodi di riproduzione artificiale in cani e gatti deve essere dichiarato nel registro di allevamento, nel passaporto per animali da compagnia e nel contratto di monta.

Capitolo 7: Commercio e pubblicità con animali

Art. 103 Obbligo d'autorizzazione

¹ Per le borse di animali, i mercati di piccoli animali e le esposizioni di animali in cui essi sono trattati è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn.

² Per il commercio di bestiame secondo l'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁵ sulle epizootie, la relativa patente vale come autorizzazione. Per il commercio secondo l'articolo 34 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizootie, l'autorizzazione non è necessaria.

Art. 104 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se:

- a. la persona responsabile del commercio ha il domicilio o la sede sociale in Svizzera;
- b. i locali, i parchi e le attrezzature sono conformi alla specie e al numero degli animali, nonché allo scopo;
- c. sono rispettate le esigenze del personale addetto alla cura degli animali;
- d. è assicurato che, per la pubblicità, gli animali non soffrono né subiscono danni e che le condizioni di trasporto sono adempiute.

² Il commercio con scimmie e proscimmie, come pure con felidi (*Felidae*, escluso il gatto domestico) può essere autorizzato soltanto a giardini e a parchi zoologici diretti secondo principi scientifici.

⁵ RS 916.401

³ Per il commercio, salvo per le manifestazioni di durata limitata, almeno la persona responsabile dell'assistenza agli animali deve essere un guardiano d'animali. Nel commercio di articoli zoologici, tale funzione può essere svolta da un impiegato del commercio al dettaglio con attestato di capacità nel commercio di articoli zoologici, a condizione che abbia inoltre assolto con successo un corso di formazione riconosciuto dall'UFV.

⁴ Per le manifestazioni di durata limitata e la pubblicità deve essere addotta la prova secondo cui la persona che accudisce gli animali ha conoscenze sufficienti sulla detenzione, il foraggiamento, la cura e il comportamento degli animali, nonché sul modo di trattare gli animali.

Art. 105 Autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile del commercio o della pubblicità.

² Essa è valida solo per lo scopo, il luogo, le specie animali, i parchi e le dimensioni della detenzione di animali indicati nella richiesta.

³ Essa è rilasciata per la durata prevista dell'attività, tuttavia al massimo per dieci anni.

⁴ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:

- a. le specie e il numero di animali e il volume del commercio;
- b. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza, la protezione e l'uccisione degli animali, il modo di trattarli, nonché le manipolazioni su di essi;
- c. l'ulteriore impiego degli animali dopo la scadenza dell'autorizzazione;
- d. i requisiti del personale addetto alla cura degli animali e le sue responsabilità;
- e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali.

⁵ L'autorizzazione può prevedere deroghe alle seguenti disposizioni:

- a. requisiti riguardanti la detenzione;
- b. requisiti del personale addetto alla cura degli animali.

⁶ Per le borse di animali, le esposizioni di animali e i mercati di piccoli animali in cui essi sono trattati, la persona responsabile deve tenere un elenco nel quale figurino l'indirizzo, le specie animali e il numero di animali di ogni espositore. L'elenco deve essere esibito, su richiesta, all'autorità.

Art. 106 Procedura d'autorizzazione

¹ Le domande d'autorizzazione per il commercio o la pubblicità con animali devono essere presentate all'autorità cantonale secondo il modello di formulario dell'UFV. Le autorizzazioni per borse di animali, mercati di piccoli animali ed esposizioni di

animali in cui essi sono trattati, come pure per l'impiego di animali vivi a scopi pubblicitari devono essere chieste dall'organizzatore della manifestazione.

² L'autorità cantonale esamina la domanda e decide se devono essere presentati documenti supplementari.

Art. 107 Notificazione di mutamenti importanti

Mutamenti importanti concernenti il numero o la specie degli animali, il tipo del loro impiego, i locali, i parchi o le attrezzature o riguardanti i requisiti del personale devono essere notificati preventivamente all'autorità cantonale. Quest'ultima decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.

Art. 108 Controlli

¹ L'autorità cantonale controlla i commerci di animali almeno una volta all'anno. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'autorità può prolungare l'intervallo di tempo prima di effettuare il controllo successivo, ma al massimo fino a tre anni. Le borse di animali, le esposizioni di animali e i mercati di piccoli animali in cui essi sono trattati, come pure l'impiego di animali a scopi pubblicitari devono essere controllati per campionatura.

² I controlli comprendono:

- a. l'adempimento delle condizioni e degli oneri cui è vincolata l'autorizzazione;
- b. lo stato degli animali, nonché i locali, i parchi e le attrezzature;
- c. i requisiti del personale addetto alla cura degli animali;
- d. la tenuta del registro di controllo dell'effettivo degli animali.

Art. 109 Registro di controllo dell'effettivo degli animali

I commerci autorizzati di animali tengono un registro di controllo dell'effettivo degli animali per le specie di animali selvatici secondo gli articoli 84 e 85, nonché per i conigli, i cani e i gatti domestici, il quale contiene, per ogni specie, le seguenti indicazioni:

- a. l'aumento (data; nascita o provenienza; numero);
- b. la diminuzione (data; acquirente o decesso, causa del decesso, se conosciuta; numero).

Art. 110 Autorizzazione di detenzione per il cessionario

Gli animali per la detenzione dei quali è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste presentano un'autorizzazione valida secondo gli articoli 87 o 105.

Art. 111 Limite d'età per cessionari

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza il consenso espresso dei detentori dell'autorità parentale.

Art. 112 Obbligo d'informazione

Chi vende animali o li affida affinché siano accuditi, è tenuto a dare informazioni orali e scritte sulle esigenze dell'animale, sulle cure adeguate da prodigargli e sulla detenzione adeguata all'animale e alla specie interessata, e sulle relative basi giuridiche. Si può prescindere da tale obbligo se la persona che acquista o accudisce un animale dispone delle necessarie conoscenze.

Capitolo 8: Trasporti di animali

Sezione 1: Formazione e perfezionamento

Art. 113 Obbligo di formazione e perfezionamento

¹ Nelle imprese addette al trasporto professionale di animali, i responsabili, gli agenti di trasporto, gli autisti e le persone che accudiscono gli animali devono dimostrare di essere in possesso di una formazione secondo l'articolo 114.

² Essi devono partecipare ogni cinque anni a un corso di perfezionamento.

Art. 114 Contenuto della formazione

¹ La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica.

² Essa trasmette conoscenze nei settori seguenti:

- a. legislazione in materia di protezione degli animali, epizootie e circolazione stradale;
- b. comportamento normale degli animali e loro esigenze;
- c. nozioni di anatomia e di fisiologia;
- d. trattamento degli animali come il carico e lo scarico, il modo di condurli, la condotta di guida, l'assistenza agli animali malati o feriti;
- e. requisiti delle attrezzature edili e tecniche quali rampe, veicoli e rimorchi;
- f. responsabilità, obblighi e competenze dei trasportatori, degli agenti di trasporto, degli autisti e delle persone che accudiscono gli animali.

³ La parte pratica deve comprendere esercitazioni sufficienti nell'ambito del trattamento degli animali come il carico e lo scarico, il modo di condurli, la condotta di guida e l'assistenza agli animali malati.

Art. 115 Corsi di formazione e perfezionamento

¹ Le imprese addette al trasporto professionale di animali organizzano corsi di formazione e perfezionamento in collaborazione con le associazioni di categoria.

² L'Ufficio federale riconosce i corsi di formazione e perfezionamento.

Art. 116 Esame e attestato

¹ La formazione si conclude con un esame. In caso di superamento dell'esame è rilasciato un attestato.

² Il DFE emana il regolamento d'esame.

³ La partecipazione ai corsi di perfezionamento deve figurare nell'attestato secondo il capoverso 1.

Art. 117 Formazione e perfezionamento degli organi di esecuzione nell'ambito della circolazione stradale

I servizi specializzati cantonali garantiscono la formazione e il perfezionamento degli organi d'esecuzione competenti per la circolazione stradale.

Sezione 2: Responsabilità e assistenza agli animali

Art. 118 Responsabilità dei detentori di animali

¹ Il detentore responsabile dell'azienda da cui l'animale è trasportato deve:

- a. procurarsi anticipatamente i documenti necessari per il trasporto e la consegna affinché possano essere svolti rapidamente;
- b. dare le istruzioni necessarie per l'assistenza agli animali durante il trasporto e, se possibile, applicarle in modo chiaramente visibile sui contenitori.
- c. annotare per scritto eventuali lesioni o malattie degli animali.

² Il capoverso 1 si applica per analogia alle persone responsabili di un mercato.

Art. 119 Responsabilità degli autisti

¹ L'autista deve:

- a. sincerarsi che siano disponibili i documenti necessari;
- b. dopo aver caricato gli animali, eseguire il trasporto con riguardo e senza inutili ritardi;
- c. annotare per scritto le lesioni subite dagli animali durante il trasporto;
- d. annunciare subito al destinatario l'arrivo degli animali.

² L'autista è responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero e dell'assistenza agli animali.

Art. 120 Responsabilità del destinatario

¹ Il destinatario, insieme con l'autista, deve scaricare immediatamente gli animali e, se necessario, in considerazione dei disagi precedenti, dare loro ricovero, abbeverarli, alimentarli e curarli. Ciò si applica anche ai soggiorni temporanei nei mercati, nelle esposizioni e nelle fiere di bestiame.

² Gli animali selvatici devono essere riambientati con riguardo.

Art. 121 Designazione delle persone responsabili

¹ Per ogni trasporto professionale di animali deve essere designata una persona che si assuma l'intera responsabilità dell'organizzazione e dello svolgimento del trasporto. Tale persona provvede affinché la responsabilità per il benessere degli animali durante tutto il trasporto sia sempre chiaramente assegnata e il trasporto sia conforme alle prescrizioni. Essa deve fornire alle autorità d'esecuzione, in qualsiasi momento, le informazioni relative all'organizzazione e allo svolgimento del trasporto.

² Per ogni trasporto professionale di animali deve essere designata una persona responsabile del benessere degli animali durante il trasporto.

Art. 122 Selezione degli animali

¹ Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni.

² Gli animali malati, feriti, indeboliti, in gestazione avanzata o che hanno figliato poco prima del trasporto, nonché gli animali giovani tributari dei loro genitori possono essere trasportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali.

³ La selvaggina d'allevamento biungolata e i bisonti non possono essere trasportati vivi al macello se prima non sono stati abituati al trasporto.

Art. 123 Preparazione degli animali

¹ Gli animali devono essere adeguatamente preparati per il trasporto e, se necessario, foraggiati e abbeverati prima del viaggio.

² Per i pesci commestibili occorre sincerarsi che il loro tubo gastroenterico sia il più possibile vuoto.

Art. 124 Assistenza agli animali

¹ Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone competenti o sufficientemente istruite. Queste ultime devono trattare gli animali con riguardo.

² Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale competente o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbevera e li foraggia e devono potersi debitamente riposare. Il personale controlla regolarmente gli animali.

³ Non è necessario personale accompagnante se è garantito che, se del caso, durante tutto il trasporto o durante le fermate intermedie gli animali hanno a disposizione acqua e alimenti e vengono curati.

⁴ Il bestiame lattifero in lattazione deve essere munto due volte al giorno.

Art. 125 Separazione degli animali

¹ Se necessario, gli animali devono essere trasportati in scompartimenti o contenitori separati secondo la specie, l'età e il sesso.

² Gli animali incompatibili vanno tenuti separati.

Art. 126 Carico degli animali

¹ I solipedi e gli ungulati, se non sono trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati su rampe antisdrucciolevoli. Le rampe non devono essere troppo ripide né presentare interstizi così ampi che gli animali potrebbero ferirsi. Devono essere provviste di assi trasversali se l'inclinazione supera 10 gradi e di una protezione laterale adeguata alla taglia e al peso degli animali, eccetto che questi ultimi vengano condotti a mano, siano abituati al trasporto e l'altezza del ponte di carico non superi 50 cm.

² Al momento del carico, l'interno del mezzo di trasporto deve essere ben illuminato senza tuttavia abbagliare gli animali.

³ Il pavimento del mezzo di trasporto e dei contenitori deve essere coperto con una lettiera o un materiale equivalente che assorba l'urina e le feci e sia appropriato per il riposo.

Art. 127 Trattamento di determinate specie animali

¹ I cavalli, eccettuati gli animali giovani non ancora abituati, devono portare una cavezza durante il viaggio. Le cavezze di corda sono vietate. Se i cavalli vengono trasportati in gruppo senza essere attaccati, i ferri degli zoccoli devono essere tolti.

² È vietato servirsi delle corna o dell'anello al naso e di corde per legare il bestiame bovino e i bufali.

³ Il bestiame bovino e i bufali trasportati attaccati e il cui peso supera 500 kg devono essere collocati all'interno del mezzo di trasporto in diagonale se la larghezza del veicolo è inferiore a 2,5 metri.

⁴ I tori di età superiore a 18 mesi devono recare un anello al naso. Si può rinunciare all'anello al naso se, prima dello spostamento o della macellazione:

- a. i tori sono stati tenuti prevalentemente in una mandria all'aperto o in gruppo in una stabulazione libera; e
- b. sono state prese le precauzioni speciali necessarie per garantire un trasporto sicuro, nonché un carico e uno scarico sicuri.

⁵ I decapodi (*Decapoda*) devono essere mantenuti sufficientemente umidi durante il trasporto.

Art. 128 Condotta di guida

¹ La condotta di guida deve essere adeguata agli animali.

² All'atto della composizione dei treni, i carri ferroviari devono essere spostati il meno possibile e senza urti.

Art. 129 Eccezioni alla durata massima di trasporto

¹ La durata massima di trasporto secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPAn può essere aumentata di due ore al massimo per gli animali allevati o ingrassati nel quadro di un programma label, che altrimenti non possono essere macellati e commercializzati nell'ambito di tale programma.

² La durata massima di trasporto non si applica ai pulcini di un giorno, sempre che giungano nel luogo di destinazione 48 ore dopo la schiusa delle uova.

Sezione 3: Mezzi e contenitori di trasporto

Art. 130 Pulizia e disinfezione

I piani di carico e i contenitori devono essere accuratamente puliti ed eventualmente disinfettati prima del trasporto.

Art. 131 Mezzi di trasporto

¹ I mezzi di trasporto devono soddisfare i requisiti seguenti:

- a. le parti con le quali gli animali entrano in contatto devono essere costruite con materiale innocuo per la salute e concepite in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;
- b. le porte, le finestre e i finestrini devono poter essere fissati in modo sicuro durante il trasporto;
- c. si deve evitare, con pavimenti antisdrucchiolevoli, pareti di separazione, recinti e dispositivi di sostegno, che gli animali possano sdrucchiolare o i contenitori spostarsi. Le rampe che i responsabili portano con sé devono soddisfare le esigenze dell'articolo 126 capoverso 1;
- d. i dispositivi d'attacco devono essere resistenti in modo che non possano spezzarsi, se normalmente sollecitati, durante il trasporto. Devono essere sufficientemente lunghi, affinché gli animali possano reggersi normalmente, coricarsi, come pure foraggiarsi ed abbeverarsi;
- e. I mezzi di trasporto devono essere dotati di una fonte di illuminazione fissa o portatile di potenza sufficiente per controllare gli animali.
- f. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente. Gli animali domestici devono disporre delle superfici minime di carico indicate nell'allegato 4. Se le superfici di carico sono grandi o se gli animali dispongono di più del doppio della superficie minima di carico secondo l'allegato 4, devono essere in-

serite pareti di separazione. Deve essere tenuto conto dei bisogni delle singole specie, delle condizioni climatiche e segnatamente dello stato di tosatura.

- g. I mezzi di trasporto devono essere provvisti di aperture adeguatamente collocate che garantiscano un sufficiente afflusso di aria fresca. I mezzi di trasporto in cui i suini sono trasportati su tre piani devono essere muniti di ventilazione. La protezione dagli influssi atmosferici nocivi e dai gas di scarico deve essere assicurata.
- h. Il trasporto di pesci può avvenire soltanto in contenitori che consentano di regolare l'apporto di ossigeno dell'acqua.
- i. Nella parte posteriore dei veicoli e dei rimorchi utilizzati per il trasporto professionale di bestiame bovino, bufali indiani, bestiame suino, ovino e caprino deve essere collocata una griglia.
- j. Sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto di animali domestici secondo l'allegato 4 deve essere indicata la superficie di carico disponibile in m², eventualmente per piano, chiaramente visibile dall'esterno. Inoltre, nel veicolo deve essere presente una copia dell'allegato 4.
- k. Sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto di animali deve essere applicata davanti e dietro la scritta ben visibile «Animali vivi».

² I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di stanza durante interruzioni abbastanza lunghe del viaggio soltanto se gli animali dispongono delle superfici minime di detenzione indicate negli allegati, hanno accesso in ogni momento all'acqua o se del caso al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo corrispondenti alla specie. Inoltre, devono essere adempite le esigenze di un clima adeguato agli animali.

Art. 132 Merci trasportate insieme agli animali

¹ Le merci trasportate insieme agli animali devono essere caricate in modo tale da non arrecare danni, dolori o sofferenze agli animali.

² Le merci che arrecano danno agli animali non possono essere trasportate con essi.

Art. 133 Contenitori di trasporto

¹ I contenitori di trasporto devono essere:

- a. costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;
- b. sufficientemente robusti in modo che possano sopportare le sollecitazioni normali del trasporto senza danni gravi e che non possano essere distrutti dagli animali;
- c. costruiti in modo che gli animali non possano fuggire;
- d. sufficientemente spaziosi affinché gli animali possano essere trasportati in posizione normale del corpo;

- e. provvisti di sufficienti aperture d'aerazione sistemate in modo che, anche se i contenitori sono collocati fittamente l'uno accanto all'altro, sia assicurato un sufficiente afflusso d'aria fresca; nei contenitori chiusi contenenti animali eterotermi deve essere disposta una riserva d'aria o d'ossigeno; se necessario, occorre prevedere un isolamento termico;
- f. costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, accuditi; i contenitori per trasporti di lunga durata devono essere muniti di attrezzature per l'abbeveramento e il foraggiamento che possano essere manipolate senza che gli animali riescano a fuggire.

² I contenitori di trasporto in cui si trovano gli animali devono stare in posizione eretta. Non devono essere urtati, gettati o rovesciati.

³ I contenitori di spedizione devono recare il simbolo di un animale oppure la scritta «Animali vivi». Su due pareti laterali opposte un segno deve indicare la parte in alto o quella in basso. Sono eccettuati:

- a. i contenitori il cui interno è visibile da ogni lato;
- b. i contenitori che sono trasportati senza trasbordo, in numero rilevante come spedizione unica, da veicoli appositamente contrassegnati.

⁴ I contenitori accatastabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, le aperture d'aerazione non vengano otturate durante l'accatastamento e le escrezioni non possano raggiungere i contenitori sottostanti.

Art. 134 Eccezioni

Nei trasporti postali e aerei può essere derogato alle prescrizioni di trasporto nella misura in cui le deroghe siano necessarie a causa delle condizioni particolari e gli animali non soffrano né subiscano danni.

Sezione 4: Trasporti internazionali

Art. 135 Controllo dei trasporti di animali

¹ Nei posti di controllo, deve essere data priorità ai trasporti di animali.

² Gli animali non devono essere trattenuti se non quando è assolutamente necessario per il loro benessere o per i controlli della polizia sanitaria.

³ I posti di controllo in cui devono essere effettuate le formalità di importazione o di transito di animali devono essere informati il più presto possibile dell'arrivo di trasporti di animali.

Art. 136 Autorizzazione

¹ Le imprese addette al trasporto professionale di animali da e verso l'estero necessitano di un'autorizzazione dell'UFV.

² L'autorizzazione è rilasciata solo se l'impresa affida il trasporto di animali esclusivamente a personale formato secondo le disposizioni della presente ordinanza.

³ Ogni trasporto di animali deve essere accompagnato da una copia dell'autorizzazione.

Art. 137 Notificazione di violazioni

Qualora constati una violazione, l'UFV informa dettagliatamente lo Stato in cui l'impresa è registrata, se tale Stato è parte contraente della Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale⁶.

Art. 138 Piano di trasporto

¹ Per il trasporto professionale di bestiame bovino, bufali indiani, bestiame equino, ovino, caprino e suino da e verso l'estero occorre allestire un piano di trasporto conformemente al modello dell'UFV, se il trasporto dura più di otto ore.

² La persona responsabile del benessere degli animali annota nel piano di trasporto l'ora e il luogo in cui gli animali trasportati sono stati foraggiati e abbeverati e hanno potuto riposarsi. Su richiesta, il documento deve essere presentato all'autorità.

Art. 139 Equipaggiamento particolare

I veicoli devono essere muniti di attrezzature adeguate per il carico e lo scarico degli animali.

Art. 140 Precauzioni particolari

¹ Le mammifere gravide non devono essere trasportate prima della data prevista per il parto per un periodo corrispondente almeno al 10 per cento della durata della gravidanza e durante almeno una settimana dopo il parto.

² I mammiferi molto giovani non devono essere trasportati prima che l'ombelico non sia completamente cicatrizzato.

³ Gli animali, prima di essere caricati per un trasporto internazionale, devono essere esaminati da un veterinario ufficiale che ne verifichi l'idoneità al trasporto.

⁶ RS 0.452

Capitolo 9: Macellazione di animali

Sezione 1: Formazione e perfezionamento

Art. 141 Personale dei macelli

¹ Le persone addette alla conduzione, alla stabulazione, all'assistenza, allo stordimento e al dissanguamento degli animali nell'impianto di macellazione devono dimostrare di essere in possesso di una formazione secondo l'articolo 142.

² Esse devono partecipare ogni cinque anni a un corso di perfezionamento.

Art. 142 Contenuto della formazione

¹ La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica.

² Essa trasmette conoscenze nei settori seguenti:

- a. legislazione in materia di protezione degli animali, epizootie e igiene degli alimenti;
- b. comportamento normale degli animali e loro esigenze;
- c. nozioni di anatomia e di fisiologia;
- d. trattamento degli animali come lo scarico, la conduzione, la stabulazione, l'assistenza agli animali malati o feriti;
- e. applicazione dei metodi di stordimento e verifica della loro efficacia; dissanguamento;
- f. manutenzione degli strumenti impiegati per lo stordimento;
- g. responsabilità, obblighi e competenze delle persone addette allo scarico, alla stabulazione e all'assistenza, nonché allo stordimento e al dissanguamento degli animali negli impianti di macellazione.

³ La parte pratica deve comprendere esercitazioni sufficienti nell'ambito del trattamento degli animali come lo scarico, il modo di guidarli, la stabulazione e l'assistenza agli animali malati, nonché nell'ambito dell'applicazione dei metodi di stordimento e della manutenzione degli strumenti impiegati a tale scopo.

Art. 143 Corsi di formazione e perfezionamento

¹ Le aziende addette alla macellazione di animali organizzano corsi di formazione e perfezionamento in collaborazione con le associazioni di categoria.

² L'Ufficio federale riconosce i corsi di formazione e perfezionamento.

Art. 144 Esame e attestato

¹ La formazione si conclude con un esame. In caso di superamento dell'esame è rilasciato un attestato. Nell'attestato sono indicate le specie animali e i metodi di stordimento che sono stati oggetto della formazione pratica e dell'esame.

² Il DFE emana il regolamento d'esame.

³ La partecipazione ai corsi di perfezionamento deve figurare nell'attestato secondo il capoverso 1.

Sezione 2: Ricovero e trattamento degli animali

Art. 145 Consegna

¹ Alla consegna, gli ispettori delle carni esaminano regolarmente mediante campionatura lo stato di cura e di salute degli animali destinati alla macellazione; controllano regolarmente la densità di occupazione dei veicoli di trasporto e il loro equipaggiamento.

² Nelle aziende in cui di massima, durante i periodi di consegna, nessun ispettore delle carni è presente, l'esame e il controllo sono effettuati da una persona incaricata dall'autorità competente.

³ Per quanto riguarda il pollame, l'esame può essere effettuato nel centro di detenzione dal quale provengono gli animali.

⁴ Le persone incaricate dell'esame e del controllo notificano all'autorità cantonale le violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali.

⁵ Se, dopo il loro arrivo nell'impianto di macellazione, gli animali non possono essere scaricati senza indugio, i veicoli, nel caso di temperature elevate o tempo afoso, devono essere sufficientemente arieggiati.

⁶ Gli animali incapaci di camminare devono essere storditi e dissanguati in loco.

Art. 146 Ricovero

¹ Nel caso di temperature elevate e di tempo afoso, occorre provvedere a rinfrescare gli animali nell'impianto di macellazione.

² Gli animali che non vengono macellati subito dopo il loro arrivo vanno ricoverati su una superficie abbastanza grande e protetti da condizioni meteorologiche estreme, nonché abbeverati.

³ Gli animali che vengono macellati alcune ore dopo il loro arrivo vanno ricoverati secondo le esigenze minime di cui all'allegato 1 e protetti da condizioni meteorologiche estreme, nonché abbeverati ed eventualmente foraggiati.

⁴ Gli animali incompatibili a causa della specie o del sesso, dell'età o della provenienza devono essere tenuti separati.

⁵ Gli animali in lattazione devono, in linea di massima, essere macellati il giorno della consegna, altrimenti devono essere munti.

⁶ Se animali destinati alla macellazione vengono tenuti durante la notte nell'impianto di macellazione, il loro benessere e di salute deve essere controllato alla sera e alla mattina da una persona designata dall'azienda di macellazione.

Art. 147 Conduzione degli animali

¹ Gli animali vanno condotti con riguardo tenendo conto del comportamento tipico della specie. Possono essere impiegati mezzi ausiliari di conduzione soltanto se l'animale condotto può scostarsi.

² L'impiego di dispositivi elettrici di conduzione va limitato allo stretto necessario.

³ Le corsie devono permettere di condurre gli animali con riguardo.

⁴ Gli impianti di trasporto devono essere organizzati e gestiti in modo da evitare dolori e ferite agli animali.

Sezione 3: Stordimento e dissanguamento degli animali

Art. 148 Procedimenti di stordimento ammissibili

¹ I seguenti procedimenti di stordimento sono ammissibili per:

- a. equini: – punzone o pallottola nel cervello;
- b. bovini: – punzone o pallottola nel cervello,
 - punzoni pneumatici per i quali è garantito che l'aria compressa non penetra nella scatola cranica,
 - elettricità;
- c. suini: – punzone o pallottola nel cervello,
 - elettricità,
 - anidride carbonica;
- d. ovini e caprini: – punzone o pallottola nel cervello,
 - elettricità;
- e. conigli: – punzone nel cervello,
 - stordimento per colpo rintuzzato,
 - elettricità;
- f. pollame: – elettricità,
 - forte colpo rintuzzato sulla testa,
 - punzone,
 - gas;
- g. struzzi: – punzone nel cervello,
 - elettricità;
- h. selvaggina d'allevamento biungulata e bisonti: – pallottola nel cervello;

- i. pesci:
 - forte colpo rintuzzato sulla testa,
 - elettricità,
 - pesce persico: anche rottura della nuca,
 - anguilla: anche immersione in acqua salata raffreddata,
 - piccoli pesci fino a 10 cm: anche sostanze appropriate che stordiscono;
- j. decapodi (*Decapoda*):
 - bollitura in acqua,
 - elettricità,
 - immersione in acqua salata raffreddata.

² Previa intesa con l'autorità cantonale, l'UFV può autorizzare altri procedimenti di stordimento o procedimenti modificati. L'autorizzazione è limitata nel tempo e può essere vincolata a condizioni e oneri.

Art. 149 Stordimento

¹ Gli animali vanno storditi in modo che cadano il più rapidamente possibile e senza dolori o sofferenze in uno stato di insensibilità e di incoscienza che si protrae fino alla morte.

² Se è impiegato un apparecchio di stordimento meccanico o elettrico, gli animali devono essere posizionati in modo tale che l'apparecchio possa essere utilizzato e applicato senza difficoltà, con precisione e per la durata necessaria.

³ Le attrezzature per immobilizzare gli animali non devono arrecare loro dolori o lesioni evitabili e devono garantire che gli animali destinati alla macellazione siano storditi in piedi o in posizione eretta, eccettuato il pollame.

⁴ Tranne in caso di decapitazione e di macellazione rituale, il pollame deve essere stordito prima del dissanguamento.

Art. 150 Apparecchi e impianti di stordimento

¹ Gli apparecchi e gli impianti di stordimento devono essere controllati per verificare il funzionamento tutti i giorni lavorativi, almeno una volta all'inizio del lavoro e, se necessario, puliti più volte al giorno. Gli apparecchi di ricambio devono essere tenuti pronti per l'impiego.

² Durante l'attività, il funzionamento degli apparecchi e degli impianti di stordimento deve essere controllato in modo che i difetti tecnici che causano errori possano essere immediatamente identificati ed eliminati.

³ La manutenzione degli apparecchi e degli impianti di stordimento e il controllo del loro funzionamento, nonché l'eliminazione dei difetti devono essere documentati.

Art. 151 Dissanguamento

¹ Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l'animale è incosciente.

² Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali va immediatamente sospeso.

³ Dopo il taglio effettuato per dissanguare l'animale, non possono essere eseguite altre operazioni di macellazione se non dopo la morte dell'animale.

⁴ Dopo lo stordimento, i pesci possono anche essere eviscerati anziché dissanguati; se il metodo di stordimento utilizzato causa la morte degli animali, si può rinunciare al dissanguamento o all'evisceramento.

Art. 152 Disposizioni esecutive dei Cantoni

¹ I Cantoni disciplinano i compiti e le competenze degli ispettori delle carni in materia di esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nelle aziende di macellazione.

² Per la sorveglianza ufficiale dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell'ambito della macellazione non sono riscossi emolumenti.

Capitolo 10: Esperimenti su animali

Sezione 1: Campo d' applicazione e definizioni

Art. 153 Campo d'applicazione

Le prescrizioni concernenti gli esperimenti su animali si applicano:

- a. ai vertebrati;
- b. ai decapodi (*Decapoda*) e cefalopodi (*Cephalopoda*);
- c. ai mammiferi, agli uccelli e ai rettili (*Reptilia*) nella seconda metà dello stadio di sviluppo che precede la nascita o la schiusa delle uova;
- d. agli stadi larvali di pesci e anfibi (*Amphibia*) che assimilano alimenti liberamente.

Art. 154 Definizioni

¹ Gli animali da laboratorio sono gli animali secondo l'articolo 153 che sono utilizzati in esperimenti su animali o di cui si prevede l'impiego a questo scopo.

² Gli animali geneticamente modificati sono animali il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni. Sono considerati tali anche i prodotti di incroci con animali geneticamente modificati.

³ Gli animali con mutazioni patologiche sono animali che presentano dolori, sofferenze, lesioni, ansietà o hanno subito altre violazioni della dignità causate dall'obiettivo di allevamento o a esso correlate. Possono essere animali prodotti in modo tradizionale o geneticamente modificati.

⁴ Il fenotipo è la somma di tutte le caratteristiche osservabili e fisiche di un animale.

⁵ I centri di detenzione di animali da laboratorio sono centri di detenzione, allevamento o commercio di animali da laboratorio.

⁶ Gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali sono esperimenti che procurano all'animale dolori, sofferenze o lesioni, che lo mettono in ansietà, che arrecano considerevoli pregiudizi del suo stato generale o che possono ledere in altro modo la sua dignità.

Sezione 2: Animali da laboratorio

Art. 155 Detenzione

¹ Le prescrizioni sulla detenzione di animali si applicano anche agli animali da laboratorio.

² Sono ammesse deroghe ai capitoli 1, 3 e 5 e agli articoli 156 e 157 nella misura in cui esse siano necessarie per conseguire lo scopo dell'esperimento e siano autorizzate; devono durare il meno possibile.

Art. 156 Trattamento degli animali da laboratorio

¹ Gli animali da laboratorio devono essere sufficientemente abituati, prima dell'inizio di un esperimento, alle condizioni locali di detenzione e al contatto con l'uomo, in particolare alla manipolazione necessaria nell'esperimento.

² Specie animali diverse possono essere tenute nello stesso locale solo se ciò non crea loro maggiori disagi.

³ Gli animali da laboratorio delle specie sociali devono essere tenuti in gruppo con individui della stessa specie, esclusi gli animali incompatibili.

⁴ Nell'occuparsi degli animali da laboratorio si devono evitare rumori eccessivi o improvvisi.

Art. 157 Locali e parchi

I locali e i parchi nei quali sono tenuti gli animali da laboratorio devono:

- a. essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente. L'intensità dell'illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità, nonché il cambiamento d'illuminazione devono essere adeguati alle esigenze degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali, non deve essere percepibile alcun tremolio molesto;

- b. essere attrezzati in modo che la temperatura, l'umidità dell'aria, l'arieggiamento e la qualità dell'acqua possano essere adeguati alle esigenze degli animali;
- c. essere allestiti in modo che gli animali non siano esposti a rumori eccessivi o improvvisi;
- d. essere facili da pulire e disinfettare;
- e. essere allestiti in modo da poter verificare lo stato generale di tutti gli animali senza disturbarli eccessivamente.

Art. 158 Provenienza degli animali da laboratorio

¹ Gli animali destinati a esperimenti devono provenire, di regola, da un centro autorizzato di detenzione o da un centro di detenzione estero equivalente di animali da laboratorio.

² Gli animali domestici, eccettuati i gatti, i cani e i conigli, possono essere utilizzati in esperimenti su animali anche se non provengono da centri autorizzati di detenzione o da centri di detenzione esteri equivalenti di animali da laboratorio.

³ I primati possono essere utilizzati in esperimenti su animali solo se sono stati allevati.

⁴ Altri animali selvatici possono essere catturati per essere utilizzati in esperimenti su animali solo se appartengono a una specie che è difficile allevare in numero sufficiente.

Art. 159 Marchiatura di animali da laboratorio

I primati, i gatti e i cani previsti come animali da laboratorio devono essere marchiati durevolmente, di regola prima dello svezzamento.

Art. 160 Trasporto di animali da laboratorio

¹ Se si trasportano animali nel corso di un esperimento o animali con aggravi ereditari, occorre prendere i provvedimenti necessari per limitare il più possibile l'aggravio; i tempi di trasporto devono essere ridotti al minimo.

² Nel trasporto di animali da laboratorio con uno standard igienico definito vanno prese le precauzioni necessarie affinché i microorganismi non possano entrare né fuoriuscire. I contenitori di trasporto devono essere tali da poter controllare da chiusi lo stato generale degli animali.

Sezione 3: Centri di detenzione di animali da laboratorio

Art. 161 Sorveglianza della salute e locali

¹ I centri di detenzione di animali da laboratorio devono sorvegliare la salute e lo standard igienico degli animali.

² Per gli animali malati e gli animali con uno standard igienico non chiaro devono essere disponibili locali di isolamento o devono poter essere utilizzati i locali esistenti in altri centri di detenzione di animali da laboratorio.

³ Ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve disporre di locali separati per lo stoccaggio di alimenti e altri materiali, come i prodotti di pulizia e disinfezione, nonché per lo smaltimento o deve poter utilizzare i locali esistenti in altri centri di detenzione di animali da laboratorio.

Art. 162 Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio

¹ Per ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere designato un direttore. La sua supplenza deve essere regolamentata.

² Il direttore:

- a. decide sull'assegnazione del personale, dell'infrastruttura e di altre risorse;
- b. assume l'intera responsabilità per quanto attiene alla protezione degli animali;
- c. è competente della distribuzione del lavoro, dell'istruzione dei guardiani d'animali e del restante personale, del controllo dei lavori, dell'organizzazione della sorveglianza specializzata e dell'assistenza agli animali da laboratorio, nonché dello svolgimento dei lavori di documentazione necessari;
- d. è responsabile delle notificazioni di cui all'articolo 190 capoverso 1.

Art. 163 Guardiani di animali

Il numero dei guardiani di animali va fissato in funzione della specie e del numero degli animali, del volume dell'allevamento, nonché dell'intensità necessaria della sorveglianza. L'organico deve consentire di regolamentare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche e per i lavori di documentazione prescritti.

Art. 164 Registro di controllo dell'effettivo degli animali

¹ I centri di detenzione di animali da laboratorio tengono un registro di controllo dell'effettivo degli animali che deve contenere, per ogni specie, le indicazioni seguenti:

- a. l'aumento (data; nascita o provenienza; numero);
- b. la diminuzione (data; acquirente o decesso, causa del decesso, se conosciuta; numero);
- c. l'eventuale marchiatura (registro).

² Gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche devono essere iscritti nel registro di controllo dell'effettivo degli animali separatamente, secondo il ceppo o la linea.

³ I registri di controllo devono essere allestiti secondo le direttive dell'UFV e conservati per tre anni. Devono essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive.

Art. 165 Autorizzazione

¹ Chi custodisce, alleva, produce o commercia animali da laboratorio necessita di un'autorizzazione.

² Il richiedente deve presentare all'autorità cantonale la domanda nel Sistema elettronico di notificazione degli esperimenti sugli animali. In casi motivati, l'autorità cantonale può ammettere la presentazione delle domande in forma cartacea secondo il modello di formulario dell'UFV.

³ I centri di detenzione di animali da laboratorio sono autorizzati se sono adempiuti i requisiti seguenti:

- a. i requisiti riguardanti la detenzione degli animali, il modo di trattarli, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura;
- b. i requisiti riguardanti la sorveglianza della salute;
- c. i requisiti riguardanti il personale;
- d. la tenuta di un adeguato registro di controllo dell'effettivo degli animali;
- e. all'occorrenza, i requisiti secondo la sezione 4 concernente l'allevamento e la produzione di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche.

⁴ L'autorizzazione è rilasciata al nome del direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio e la sua validità è limitata al massimo a 10 anni.

⁵ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti:

- a. le specie animali, il numero degli animali e il volume del commercio;
- b. la detenzione, l'alimentazione, la cura e la sorveglianza degli animali;
- c. la provenienza e la sorveglianza degli animali;
- d. le condizioni e le responsabilità del personale;
- e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali;
- f. gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche.

⁶ Non necessitano dell'autorizzazione per i centri di detenzione di animali da laboratorio i centri in cui gli animali sono tenuti generalmente per scopi diversi dalla sperimentazione.

Sezione 4: Allevamento e produzione di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche

Art. 166 Obbligo di autorizzazione

¹ Chi produce, alleva, detiene o commercializza animali geneticamente modificati o animali con mutazioni patologiche necessita di un'autorizzazione per centri di detenzione di animali da laboratorio secondo l'articolo 165.

² Chi produce animali geneticamente modificati adottando un metodo non considerato invalso necessita inoltre di un'autorizzazione secondo l'articolo 183. L'UFV stabilisce quali metodi siano considerati invalsi per quali specie animali.

Art. 167 Disposizioni applicabili

Per la produzione di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche, l'articolo 20 LPAn e gli articoli 174, 176, 177, 181 e 185 della presente ordinanza si applicano per analogia; alla produzione di animali geneticamente modificati si applicano inoltre gli articoli 8 e 9 della legge federale del 21 marzo 2003⁷ sull'ingegneria genetica nel settore non umano.

Art. 168 Registrazione del fenotipo

¹ Lo stato degli animali geneticamente modificati e degli animali con mutazioni patologiche è verificato periodicamente con una frequenza tale da registrare tempestivamente dolori, sofferenze, lesioni, ansietà e disturbi del loro stato generale e valutarli in modo adeguato (registrazione del fenotipo). La registrazione del fenotipo deve essere documentata.

² L'UFV definisce le esigenze poste alla registrazione del fenotipo di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche.

Art. 169 Misure che riducono l'aggravio

Mediante misure di detenzione e di cura, nonché altre misure adeguate quale la limitazione della durata della vita, l'aggravio degli animali geneticamente modificati e degli animali con mutazioni patologiche deve essere contenuto il più possibile.

Art. 170 Restrizioni concernenti gli animali con mutazioni patologiche

¹ Il numero degli animali con mutazioni patologiche allevati o tenuti deve essere giustificato dal numero degli animali necessari negli esperimenti autorizzati sugli animali. Gli animali eccedentari devono essere uccisi.

² L'allevamento, la produzione o la detenzione di animali con mutazioni patologiche è inammissibile se gli animali sono soggetti a un aggravio elevato nonostante vengano rispettate condizioni ambientali ottimali e siano state prese tutte le misure volte a ridurre l'aggravio.

⁷ RS 814.91

Art. 171 Restrizioni concernenti gli animali geneticamente modificati

La produzione di animali geneticamente modificati non è ammessa, nemmeno a scopi di ricerca, se gli animali sono destinati a essere utilizzati nei modi seguenti:

- a. come animali da compagnia, per il tempo libero o da competizione;
- b. come animali da lavoro, se l'aumento delle prestazioni serve unicamente a scopi economici;
- c. come animali da reddito per la produzione di alimenti o di beni, se si tratta unicamente della produzione di beni di lusso.

Art. 172 Obbligo di notificazione per gli animali con mutazioni patologiche e autorizzazione successiva

¹ Se dalla registrazione del fenotipo risulta che da una linea geneticamente modificata sono scaturiti animali con mutazioni patologiche, occorre notificarlo all'autorità competente. Oltre alla registrazione del fenotipo e alle misure adottate per ridurre l'aggravio, occorre esporre l'utilità per la ricerca o per la terapia e la diagnostica sull'uomo o sull'animale.

² In collaborazione con la commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali, l'autorità valuta l'indispensabilità degli esperimenti ai sensi dell'articolo 180. Essa decide in un'aggiunta all'autorizzazione di cui all'articolo 165 sull'ammissibilità della sopravvivenza della linea o del ceppo. Può vincolare l'autorizzazione a condizioni e oneri.

Art. 173 Acquisizione e consegna

¹ Gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche possono essere acquisiti esclusivamente presso centri di detenzione di animali da laboratorio svizzeri o esteri equivalenti. Gli animali devono essere accompagnati da un certificato d'origine con un attestato della trasportabilità e da una documentazione sul fenotipo. Eventuali lacune nella documentazione sul fenotipo devono essere colmate senza indugio.

² Gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche possono essere consegnati esclusivamente a istituti e laboratori approvati svizzeri o esteri equivalenti. Gli animali devono essere accompagnati da una documentazione sul fenotipo.

Sezione 5: Autorizzazione di esperimenti sugli animali

Art. 174 Esigenze poste a istituti e laboratori

Gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti sugli animali devono:

- a. disporre di sufficienti locali, spazi accessori e attrezzature affinché gli esperimenti possano essere eseguiti in modo ordinato, chiaro e corretto dal punto

di vista dello stato attuale della scienza anche quando si eseguono più esperimenti contemporaneamente;

- b. disporre, per effettuare narcosi e interventi chirurgici, di locali e attrezzature che corrispondano agli standard igienici e tecnici attuali e consentano di sorvegliare, assistere e trattare gli animali in modo sufficiente;
- c. disporre, per prelievi di campioni e valutazioni, di apparecchi e attrezzature che corrispondano allo stato attuale della tecnica;
- d. poter ricoverare i loro animali da laboratorio in un centro di detenzione vicino.

Art. 175 Capounità

¹ Per ogni unità organizzativa che esegue esperimenti sugli animali deve essere designato un capounità.

² Il capounità è responsabile:

- a. della strategia di ricerca e dell'assegnazione di personale, infrastrutture e altre risorse;
- b. del rispetto delle disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali e delle condizioni e degli oneri legati all'autorizzazione, nonché delle notificazioni di cui all'articolo 190 capoverso 2.

Art. 176 Responsabile d'esperimento

¹ Per ogni esperimento sugli animali deve essere designato un responsabile d'esperimento; la supplenza deve essere regolamentata. Se vengono designati più responsabili d'esperimento, la loro sfera di competenze deve essere definita in modo inequivocabile.

² Il responsabile d'esperimento:

- a. dirige l'esperimento sugli animali dal punto di vista scientifico;
- b. si assume la responsabilità globale, dal punto di vista scientifico e della protezione degli animali, per la pianificazione e l'esecuzione dell'esperimento;
- c. è responsabile del fatto che per tutta la durata dell'esperimento sia stabilito chi assiste gli animali;
- d. è responsabile dell'assegnazione del lavoro, dell'istruzione delle persone che eseguono esperimenti, del controllo dei lavori, dell'organizzazione dell'assistenza conforme degli animali da laboratorio e dello svolgimento dei necessari lavori di documentazione.

Art. 177 Persone che eseguono esperimenti

¹ Le persone che eseguono esperimenti sono responsabili dell'esecuzione accurata dei lavori loro conferiti e della propria formazione e perfezionamento.

² Il numero delle persone che eseguono esperimenti deve essere adeguato al volume e all'onere degli interventi e delle misure previsti, nonché alla necessaria intensità della sorveglianza. Gli effettivi del personale devono permettere di attuare una supplenza regolamentata, in particolare per la sorveglianza degli animali durante gli esperimenti e per i lavori di documentazione prescritti.

Art. 178 Registrazioni

¹ Durante l'esecuzione di un esperimento sugli animali occorre registrare per scritto, per ogni animale o gruppo di animali:

- a. inizio dell'esperimento (data), specie, quantità, sesso, origine e identificazione degli animali, nonché designazione del gruppo di animali sottoposti a esperimento;
- b. interventi e misure eseguiti sugli animali (date, tipo);
- c. sorveglianza degli animali, comprese l'anestesia, l'analgesia e l'interruzione anticipata dell'esperimento (date, tipo);
- d. portata dell'aggravio cui l'animale è stato esposto;
- e. eventi indesiderati;
- f. valutazione degli esperimenti e utilizzabilità dei risultati;
- g. fine dell'esperimento (data).

² Le registrazioni devono essere:

- a. comprensibili sulla base delle iscrizioni sulle gabbie o della marchiatura degli animali;
- b. tenute a disposizione delle autorità esecutive in qualsiasi momento;
- c. conservate per tre anni dopo la scadenza dell'autorizzazione.

Art. 179 Esperimenti che compromettono il benessere degli animali

Sono considerati esperimenti che compromettono il benessere degli animali gli esperimenti nel cui ambito:

- a. sono eseguiti interventi chirurgici sull'animale;
- b. vi sono azioni fisiche consistenti sull'animale;
- c. sono somministrate o applicate all'animale, ai fini di un controllo, sostanze o miscele di sostanze per le quali non si può escludere un effetto dannoso sull'animale;
- d. sono prodotti effetti patologici sull'animale;
- e. gli animali sono immunizzati o infettati con microrganismi o parassiti oppure è loro somministrato materiale cellulare;
- f. gli animali sono sottoposti a un'anestesia generale;

- g. si lavora su animali la cui morfologia o i cui geni portano a presumere che possano avvertire dolori, sofferenze, lesioni o ansietà oppure che subiscano considerevoli pregiudizi dello stato generale;
- h. si lavora con fasi di sviluppo di animali secondo l'articolo 153 lettere c e d il cui stato di sviluppo neurofisiologico rende probabile che gli animali avvertano stimoli dolorifici;
- i. gli animali sono limitati nella libertà di movimento o sono tenuti in isolamento ripetutamente o per lunghi periodi;
- j. gli animali non sono tenuti conformemente alle prescrizioni di tenuta e di trattamento di cui agli articoli 155 e 156;
- k. si lavora su animali di ceppi o linee che presentano funzioni fisiologiche o comportamenti turbati se non sono tenuti, nutriti o curati in un ambiente specializzato o se la loro capacità di adattamento è insufficiente;
- l. vengono uccisi animali;
- m. si impiegano animali di ceppi o linee difficili o onerosi da allevare o da produrre. Tale è il caso se nel loro allevamento o nella loro produzione una quota superiore al 50 per cento degli individui risulta essere senza le caratteristiche desiderate o vi è il 20 per cento di discendenti in meno rispetto al corrispondente ceppo selvatico oppure se l'allevamento è possibile soltanto mediante fertilizzazione in vitro;
- n. si procede ad altri interventi o pratiche che causano agli animali dolori, lesioni o altri aggravi, anche se di breve durata o leggeri.

Art. 180 Criteri per la valutazione della misura indispensabile degli esperimenti che compromettono il benessere degli animali

¹ Il richiedente deve dimostrare che:

- a. l'obiettivo dell'esperimento:
 - 1. è connesso con il mantenimento o la protezione della vita e con la salute dell'uomo e dell'animale o serve a lenire il dolore,
 - 2. promette l'ottenimento di nuove conoscenze su processi vitali fondamentali,
 - 3. serve a proteggere l'ambiente naturale;
- b. l'obiettivo dell'esperimento non può essere conseguito con metodi non implicanti esperimenti sugli animali che sono idonei secondo lo stato delle conoscenze.

² Tenuto conto dell'ultimo stato delle conoscenze, il metodo deve essere idoneo a conseguire l'obiettivo dell'esperimento.

³ Un esperimento sugli animali e le sue singole parti devono essere pianificati in modo tale che venga impiegato il numero più basso possibile di animali e che si applichino i procedimenti più opportuni per valutare i risultati dell'esperimento, pro-

cedure statistiche corrispondenti all'ultimo stato della scienza e uno scaglionamento temporale mirato delle singole parti.

Art. 181 Obiettivi inammissibili per esperimenti che compromettono il benessere degli animali

Sono inammissibili gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali:

- a. ai fini dell'omologazione di sostanze e prodotti in un altro Stato, se i requisiti di omologazione non corrispondono alle regolamentazioni internazionali o, rispetto a quelli applicabili in Svizzera, richiedono un numero considerevolmente superiore di esperimenti o di animali per un esperimento o richiedono esperimenti che implicano un aggravio considerevolmente maggiore per gli animali;
- b. ai fini del controllo di prodotti, se le conoscenze auspiccate possono essere ottenute valutando i dati sui loro elementi o il potenziale di rischio è sufficientemente noto;
- c. ai fini dell'insegnamento nelle scuole universitarie e della formazione di specialisti, se esiste un'altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni vitali o trasmettere nozioni necessarie per esercitare la professione o per eseguire esperimenti sugli animali;
- d. a scopi militari.

Art. 182 Condizioni d'autorizzazione

¹ Un esperimento che compromette il benessere degli animali è autorizzato se:

- a. con l'esperimento non si supera la misura indispensabile e nella ponderazione degli interessi secondo l'articolo 19 capoverso 4 LPAn prevale l'esperimento;
- b. non è perseguito un obiettivo inammissibile;
- c. l'articolo 20 capoverso 1 e 2 LPAn e l'articolo 185 della presente ordinanza sono rispettati;
- d. nell'utilizzare animali con mutazioni patologiche sono rispettate le esigenze poste all'allevamento e alla produzione;
- e. le esigenze poste alla detenzione, al trattamento, ai locali e parchi, all'origine e alla marchiatura sono adempiute;
- f. le esigenze poste agli istituti e ai laboratori per eseguire gli esperimenti sono rispettate;
- g. le esigenze inerenti al personale sono rispettate.

² Per gli esperimenti che non compromettono il benessere degli animali, le condizioni d'autorizzazione sono costituite dalle lettere c-g.

Art. 183 Autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata al nome del capouità.

² L'autorizzazione è valida di volta in volta per esperimenti o serie di esperimenti eseguiti allo scopo di trovare risposte a questioni precise oppure con finalità ben determinate. Essa è limitata al massimo a tre anni.

³ L'autorizzazione può prevedere deroghe alle seguenti disposizioni:

- a. esigenze poste alla detenzione, al trattamento, ai locali e parchi, all'origine e alla marchiatura;
- b. esigenze poste agli istituti e ai laboratori per eseguire gli esperimenti;
- c. custodia degli animali in un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio;
- d. utilizzazione di animali con mutazioni patologiche;
- e. esigenze inerenti al personale.

⁴ Le deroghe di cui al capoverso 3 devono essere integrate nell'autorizzazione.

⁵ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri concernenti:

- a. la specie, il ceppo o la linea e il numero degli animali;
- b. l'origine e lo stato di salute degli animali;
- c. la detenzione, il trattamento, l'alimentazione, la cura e la sorveglianza degli animali;
- d. la metodologia, in particolare per limitare i dolori, le sofferenze, le lesioni o l'ansietà, nonché altre lesioni della dignità del singolo animale;
- e. l'esecuzione di un esperimento preliminare;
- f. l'ulteriore utilizzazione degli animali dopo l'esperimento;
- g. le condizioni e responsabilità inerenti al personale;
- h. le registrazioni dell'esecuzione dell'esperimento.

Art. 184 Procedura d'autorizzazione

¹ Chi intende eseguire esperimenti sugli animali, deve presentare una domanda nel Sistema elettronico di notificazione presso l'autorità cantonale. In casi motivati, l'autorità cantonale può ammettere domande in forma cartacea sul modello di formulario dell'UFV.

² Se un esperimento concerne più Cantoni in seguito al cambiamento del luogo in cui si trovano gli animali durante l'esperimento o in caso di ricerche sul campo, la domanda deve essere presentata all'autorità nel cui Cantone l'esperimento è eseguito principalmente. Quest'ultima informa tutte le altre autorità cantonali coinvolte e tiene conto della loro valutazione. Le autorità cantonali controllano gli esperimenti eseguiti sul loro territorio e gli animali che vi si trovano.

³ L'autorità cantonale valuta la domanda e decide dapprima se si tratta di un esperimento che compromette il benessere degli animali. Se necessario, chiede documenti complementari.

⁴ L'autorità cantonale trasmette le domande di esperimenti che compromettono il benessere degli animali, compresa la propria valutazione, alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e decide sulla scorta della proposta della commissione. Se non accoglie la proposta, motiva la sua decisione nei confronti della commissione.

⁵ L'autorizzazione può essere utilizzata soltanto una volta passata in giudicato.

Art. 185 Esecuzione di esperimenti sugli animali

¹ Prima dell'inizio dell'esperimento occorre definire gli eventi o i sintomi al verificarsi dei quali l'animale deve essere escluso dall'esperimento ed eventualmente ucciso (criteri d'interruzione).

² Gli animali devono essere abituati accuratamente alle condizioni d'esperimento. Se un animale è angustiato dall'esperimento, occorre prendere misure adeguate per ridurre al minimo l'ansia e lo stress connesso.

³ Negli esperimenti possono essere utilizzati unicamente gli animali il cui stato di salute sia stato esaminato nella misura necessaria per ritenere improbabile un aggravio supplementare indipendente dall'obiettivo dell'esperimento.

⁴ Il benessere degli animali deve essere verificato e valutato durante gli esperimenti con una frequenza tale da registrare tempestivamente dolori, sofferenze, lesioni e ansietà, nonché disturbi del loro stato generale. Se questi ultimi si verificano, gli animali devono essere curati e trattati conformemente all'ultimo stato delle conoscenze; non appena l'obiettivo dell'esperimento lo consente o i criteri d'interruzione sono adempiuti, gli animali devono essere esclusi dall'esperimento ed eventualmente uccisi.

⁵ Gli interventi o altri provvedimenti che provocano all'animale dolori non solo lievi possono essere eseguiti, sempre che l'obiettivo dell'esperimento lo consenta, soltanto sotto anestesia locale o generale e con una sufficiente terapia analgesica successiva.

⁶ Gli interventi o provvedimenti difficili da eseguire sotto il profilo tecnico possono essere effettuati soltanto da persone appositamente istruite.

⁷ Se dopo un intervento o un provvedimento i dolori, le sofferenze, le lesioni o l'ansietà perdurano, l'animale deve essere ucciso non appena l'obiettivo dell'esperimento lo consente o i criteri d'interruzione sono adempiuti.

⁸ Se un esperimento ha causato a un animale dolori, sofferenze, lesioni o ansietà gravi o, per una durata medio-lunga, di grado medio, adottando misure adeguate occorre assicurare che lo stesso animale non venga più utilizzato per un simile esperimento.

⁹ Gli esperimenti non possono essere eseguiti nei locali in cui sono tenuti animali.

Sezione 6: Formazione e perfezionamento del personale specializzato

Art. 186 Requisiti

¹ Il direttore di un centro di detenzione di animali da laboratorio deve:

- a. disporre di una formazione specifica in scienza degli animali da laboratorio;
- b. adempiere le esigenze poste ai responsabili d'esperimento secondo il capoverso 2; o
- c. sempre che non vengano prodotti animali geneticamente modificati, disporre del certificato di capacità di guardiano d'animali.

² I responsabili d'esperimento devono:

- a. disporre o di un diploma universitario comprendente conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia e scienza comportamentale, genetica e biologia molecolare, chimica, biochimica, nonché igiene e biostatistica, o di una formazione equivalente;
- b. aver fruito di una formazione specifica che trasmette conoscenze sulla protezione degli animali, sulle caratteristiche, le esigenze e le malattie degli animali da laboratorio, nonché sulla loro utilizzazione negli esperimenti sugli animali;
- c. aver maturato un'esperienza pratica triennale con gli esperimenti sugli animali.

³ Le persone che eseguono esperimenti sugli animali devono aver fruito di una formazione specifica che trasmette le necessarie conoscenze specialistiche e le capacità pratiche per eseguire esperimenti sugli animali.

⁴ Le persone che valutano lo stato di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche devono fruire di un apposito perfezionamento periodico.

⁵ Le persone di cui ai capoversi 2 e 3 devono partecipare periodicamente a corsi di perfezionamento per aggiornare le loro conoscenze in materia di esperimenti sugli animali. Esse dimostrano all'autorità cantonale di aver fruito di tale perfezionamento.

Art. 187 Corsi di formazione e di perfezionamento

In collaborazione con le associazioni di categoria, le aziende che eseguono esperimenti sugli animali organizzano corsi per la formazione specifica e per il perfezionamento.

Art. 188 Contenuto e attestazione della formazione e del perfezionamento

La formazione specifica per le persone che eseguono esperimenti sugli animali e per i responsabili d'esperimento deve adempiere i requisiti di cui all'allegato 5 numeri 1 e 2, il perfezionamento quelli di cui all'allegato 5 numero 3. Alle formazioni e agli attestati particolari si applica l'allegato 5 numeri 4 e 5.

Art. 189 Verifica della formazione e del perfezionamento

¹ L'autorità cantonale:

- a. verifica, nel quadro della procedura d'autorizzazione per gli esperimenti sugli animali, l'abilitazione dei responsabili d'esperimento e delle persone che eseguono esperimenti sugli animali;
- b. può dispensare un responsabile d'esperimento o una persona che esegue esperimenti sugli animali da una parte della formazione specifica o del perfezionamento, se dimostra di possedere una formazione sufficiente;
- c. può, in casi motivati, prescrivere a un responsabile d'esperimento o a una persona che esegue esperimenti sugli animali di seguire una formazione o un perfezionamento in un determinato settore;
- d. può riconoscere un durata minore dell'esperienza pratica di un responsabile d'esperimento che dimostra di possedere una formazione particolare sufficiente.

² L'autorità cantonale riconosce formazioni, corsi di perfezionamento e corsi specifici equivalenti seguiti all'estero.

Sezione 7: Notificazioni e controlli

Art. 190 Notificazioni

¹ Entro la fine di febbraio, il direttore di un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio deve notificare all'autorità cantonale, nel Sistema elettronico di notificazione degli esperimenti sugli animali, il numero complessivo degli animali allevati e prodotti nell'anno civile trascorso, per ogni specie animale e per le linee geneticamente modificate e gli animali con mutazioni patologiche.

² Il capounità deve notificare all'autorità cantonale, nel Sistema elettronico di notificazione degli esperimenti sugli animali, per ogni esperimento:

- a. la conclusione di un esperimento o di una serie di esperimenti, entro due mesi dalla conclusione;
- b. le indicazioni sull'attività sperimentale nell'anno civile trascorso, entro la fine di febbraio per gli esperimenti pluriennali.

³ In casi motivati, l'autorità cantonale può ammettere notificazioni secondo i capoversi 1 e 2 in forma cartacea sul modello di formulario dell'UFV.

⁴ I Cantoni trasmettono all'UFV, nel Sistema elettronico di notificazione degli esperimenti sugli animali:

- a. progressivamente
 1. le autorizzazioni di cui all'articolo 165 per i centri di detenzione di animali da laboratorio;
 2. le aggiunte di cui all'articolo 172 capoverso 2 alle autorizzazioni secondo il numero 1;

3. le autorizzazioni di cui all'articolo 183 per gli esperimenti sugli animali, con le relative domande;

b. entro la fine di aprile di ogni anno, le notificazioni di cui ai capoversi 1 e 2.

⁵ D'intesa con le autorità cantonali, l'UFV può stabilire quali indicazioni secondo il capoverso 4 possano essere trasmesse in forma diversa da quella elettronica.

Art. 191 Controlli

¹ I Cantoni controllano i centri di detenzione di animali da laboratorio almeno una volta all'anno.

² I controlli di cui al capoverso 1 comprendono segnatamente:

- a. il rispetto delle condizioni e degli oneri legati all'autorizzazione;
- b. lo stato degli animali e dell'infrastruttura;
- c. le condizioni inerenti al personale;
- d. la tenuta del registro di controllo dell'effettivo degli animali e la documentazione relativa ai fenotipi di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche.

³ I Cantoni controllano annualmente l'esecuzione degli esperimenti sugli animali di almeno un terzo delle autorizzazioni in corso. La scelta si basa sulla portata dell'aggravio per gli animali e sul numero di animali, sull'onere degli esperimenti sotto il profilo tecnico e sui difetti constatati in precedenza.

⁴ I controlli di cui al capoverso 3 comprendono in particolare:

- a. l'esecuzione corretta degli esperimenti e l'osservanza delle disposizioni di legge;
- b. il rispetto degli oneri;
- c. le registrazioni relative all'esecuzione degli esperimenti;
- d. lo stato dell'infrastruttura per l'esecuzione degli esperimenti;
- e. le condizioni inerenti al personale.

Sezione 8: Commissioni per gli esperimenti sugli animali

Art. 192 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali

¹ La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali conta al massimo nove membri. Essa si compone di almeno un rappresentante dei Cantoni e di specialisti in materia di esperimenti sugli animali, detenzione di animali da laboratorio e questioni inerenti alla protezione degli animali.

² Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione e ne determina la presidenza. Per il rimanente, la Commissione si costituisce autonomamente. Essa allestisce un regolamento. L'UFV ne gestisce la segreteria.

³ L'Ufficio federale può ricorrere alla Commissione per tutte le questioni legate agli esperimenti sugli animali, anche in relazione all'esame delle decisioni cantonali di cui all'articolo 25 LPAn.

⁴ La Commissione si scambia con la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano, almeno una volta all'anno, informazioni circa lo stato dei lavori relativi agli animali geneticamente modificati.

⁵ I costi dei servizi forniti dalla Commissione ai Cantoni sono fatturati applicando le tariffe della Confederazione.

Art. 193 Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali

¹ I membri della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali non devono essere collaboratori dell'autorità cantonale. L'autorità cantonale può gestire la segreteria della commissione.

² Dopo la loro nomina, i membri della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali devono frequentare un corso d'introduzione di una giornata organizzato dall'UFV.

³ I membri devono dimostrare entro quattro anni di aver fruito di quattro giorni di perfezionamento nell'ambito della formazione teorica secondo l'allegato 5 numeri 12 e 22.

Sezione 9: Statistica e informazione del pubblico

Art. 194

¹ L'UFV tiene la statistica di cui all'articolo 36 LPAn. La statistica deve contenere le indicazioni necessarie per poter valutare l'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali nei settori degli esperimenti sugli animali, degli animali da laboratorio e degli animali geneticamente modificati.

² Nell'allestire e pubblicare la statistica, l'UFV tiene conto di normative e raccomandazioni internazionali.

³ In collaborazione con la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, l'UFV pubblica annualmente un rapporto che informa sugli sviluppi degli sforzi profusi nell'ambito della protezione degli animali per quanto riguarda gli esperimenti sugli animali, gli animali da laboratorio e gli animali geneticamente modificati.

Capitolo 11: Eccezioni dall'obbligo dell'anestesia

Art. 195

¹ L'anestesia non è necessaria durante gli interventi se il veterinario la giudica inopportuna o inattuabile per motivi medici.

² Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestetizzare gli animali:

- a. accorciamento della coda agli agnelli, fino al settimo giorno di vita; il moncone della coda deve coprire l'ano e la vulva;
- b. castrazione di suini di sesso maschile, fino al quattordicesimo giorno di vita;
- c. asportazione della falange supplementare ai cuccioli di meno di cinque giorni;
- d. spuntatura del becco dei volatili domestici;
- e. accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi previsti per l'allevamento di polli da ingrasso e di ovaiole;
- f. marchiatura di animali, escluso il tatuaggio di cani e di gatti e la marchiatura di pesci;
- g. levigatura della punta dei denti nei lattonzoli.

³ Sono considerate esperte le persone che hanno acquisito un'esperienza pratica nell'esecuzione di un intervento, su indicazione e sotto sorveglianza di uno specialista, e che eseguono regolarmente tale intervento.

Capitolo 12: Pratiche vietate

Art. 196 Pratiche vietate su tutte le specie animali

¹ È vietato maltrattare gli animali, trascurarli o sottoporli inutilmente a sforzi eccessivi.

² È inoltre vietato:

- a. uccidere animali con crudeltà;
- b. percuotere gli animali sugli occhi o sugli organi genitali e rompere o schiacciare la coda;
- c. uccidere animali per celia, in particolare organizzare tiri su animali domestici o in cattività;
- d. organizzare combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi;
- e. utilizzare animali per esibizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o scopi analoghi, se ciò comporta manifestamente dolori, sofferenze o lesioni per essi;

- f. abbandonare o lasciare andare un animale nell'intento di disfarsene;
- g. somministrare agli animali sostanze e prodotti per migliorarne le prestazioni o modificarne l'aspetto esteriore, se ciò pregiudica la loro salute o il loro benessere;
- h. partecipare a manifestazioni sportive con animali che presentano sostanze o prodotti vietati figuranti negli elenchi determinanti per le federazioni sportive;
- i. eseguire o omettere atti sull'animale in vista di esposizioni, se ciò gli provoca dolori o lesioni o ne pregiudica altrimenti il benessere;
- j. compiere atti sessuali con animali.

³ L'autorità cantonale può obbligare gli organizzatori di competizioni sportive ad eseguire controlli di antidoping sugli animali o chiedere alla federazione sportiva nazionale che si proceda a siffatti controlli. Le spese sono a carico degli organizzatori.

Art. 197 Pratiche vietate sui bovini e sui bufali

Per quanto riguarda i bovini e i bufali è inoltre vietato:

- a. recidere la coda;
- b. eliminare l'acqua durante il periodo di asciutta;
- c. utilizzare anelli elastici e sostanze corrosive per asportare le corna o la base delle corna;
- d. correggere la posizione delle corna usando pesi che esercitano una trazione sulle stesse;
- e. inserire anelli nel frenulo linguale ed eseguire altri interventi alla lingua;
- f. eseguire interventi al pene di tori utilizzati per evidenziare i calori;
- g. marchiari a caldo o a freddo;
- h. scornare i bufali.

Art. 198 Pratiche vietate sui suini

Per quanto riguarda i suini è inoltre vietato:

- a. recidere la coda;
- b. eseguire la resezione dei denti dei lattonzoli;
- c. inserire anelli nasali o graffe e fili metallici nel grugno.

Art. 199 Pratiche vietate su ovini e caprini

Per quanto riguarda gli ovini e i caprini è inoltre vietato:

- a. utilizzare anelli elastici e sostanze corrosive per asportare le corna o la base delle corna;

- b. eseguire interventi al pene di montoni e caproni utilizzati per evidenziare i calori.

Art. 200 Pratiche vietate sui volatili domestici

Per quanto riguarda i volatili domestici è inoltre vietato:

- a. recidere i becchi;
- b. recidere le appendici del capo e tarpare le ali;
- c. utilizzare occhiali e lenti a contatto, nonché fissare mezzi ausiliari che impediscono la chiusura del becco;
- d. eliminare l'acqua per provocare la muta;
- e. ingrassarli;
- f. spiumarli vivi.

Art. 201 Pratiche vietate sui cavalli

Per quanto riguarda i cavalli è inoltre vietato:

- a. recidere il fusto della coda;
- b. modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi nella regione degli zoccoli;
- c. incitare o punire i cavalli con dispositivi a scarica elettrica;
- d. impiegarli nelle competizioni equestri se sono loro stati tagliati o anestetizzati i nervi degli arti o se la pelle delle membra è stata sensibilizzata;
- e. eliminare i peli tattili;
- f. marchiari a caldo o a freddo;
- g. fissare la lingua.

Art. 202 Pratiche vietate sui cani

Per quanto riguarda i cani è inoltre vietato:

- a. recidere la coda e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti;
- b. sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire loro di emettere gridi ed esprimere dolore;
- c. utilizzare animali vivi per addestrare cani o provarne l'aggressività, ad eccezione dell'addestramento e della prova dei cani nelle tane artificiali secondo l'articolo 68 e dell'addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani pastori;
- d. offrire, vendere o esporre cani con orecchie o code recise se l'intervento è stato eseguito infrangendo le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali.

Art. 203 Pratiche vietate sui pesci e sui decapodi (*Decapoda*)

Per quanto riguarda i pesci e i decapodi è inoltre vietato:

- a. organizzare gare di pesca;
- b. pescare in modo mirato pesci che non possono essere prelevati e pescare in acque da cui è vietato prelevare pesci;
- c. utilizzare lenze con ardiglione; l'UFV e l'Ufficio federale dell'ambiente disciplinano le eccezioni;
- d. trasportare pesci e decapodi vivi e rifinirli su ghiaccio o in acqua ghiacciata;
- e. ricorrere a mezzi ausiliari che ledano le parti molli dei decapodi (*Decapoda*).

Art. 204 Pratiche vietate su altri animali

È inoltre vietato:

- a. amputare gli artigli dei gatti domestici e di altri felini (*Felidae*);
- b. eseguire interventi chirurgici per facilitare la detenzione di animali da compagnia, come la resezione degli artigli e dei denti. Sono eccettuati gli interventi per prevenire la riproduzione;
- c. tenere pappagalli sul trespolo e canarini canterini in gabbie da richiamo;
- d. utilizzare rivestimenti in carta vetrata dei posatoi per uccelli.

Capitolo 13: Ricerca

Art. 205

L'UFV elabora o acquisisce le basi scientifiche che permettono di formulare condizioni e raccomandazioni per la detenzione adeguata e il trattamento rispettoso degli animali. Può anche delegare questo compito a specialisti e istituti esterni all'Amministrazione federale.

Capitolo 14: Misure amministrative

Art. 206 Cauzione

I Cantoni possono subordinare a cauzione le autorizzazioni per la detenzione professionale di animali selvatici e per il commercio professionale di animali. L'importo è stabilito secondo la specie e l'effettivo degli animali. Con la cauzione possono essere coperte spese per i provvedimenti che il Cantone deve prendere secondo l'articolo 24 LPAn.

Art. 207 Diniego e revoca di autorizzazioni

¹ Le autorizzazioni possono essere negate o revocate se il titolare ha violato reiteratamente le prescrizioni sulla protezione degli animali, la protezione delle specie o la polizia delle epizootie o se ha disatteso un ordine dell'autorità.

² L'autorità concedente revoca un'autorizzazione se i suoi presupposti fondamentali non sono più adempiuti o se, nonostante avvertimento, le condizioni e gli oneri non sono rispettati.

³ Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 23 e 24 LPAn.

⁴ L'autorizzazione per sistemi e impianti di stabulazione è revocata se nella pratica si manifestano difetti considerevoli.

Capitolo 15: Esecuzione

Sezione 1: Compiti dell'Ufficio federale

Art. 208 Sorveglianza, formazione e informazione

¹ L'UFV provvede a un'esecuzione uniforme della LPAn e della presente ordinanza da parte dei Cantoni.

² L'Ufficio federale organizza corsi di formazione e di perfezionamento per gli organi esecutivi cantonali. I partecipanti non sono risarciti dalla Confederazione.

³ Mediante l'informazione, l'Ufficio federale promuove il trattamento adeguato degli animali e riferisce sugli sviluppi nella protezione degli animali.

Art. 209 Ordinanze dell'Ufficio federale, Sistema elettronico di notificazione e formulari

¹ L'UFV può emanare ordinanze di natura tecnica.

² L'Ufficio federale allestisce i modelli per i formulari previsti nella presente ordinanza e mette a disposizione il Sistema elettronico di notificazione degli esperimenti sugli animali.

³ Il modello di formulario per le domande secondo l'articolo 88 capoverso 1 contiene le seguenti rubriche:

- a. persona responsabile;
- b. scopo della detenzione degli animali;
- c. specie e numero degli animali;
- d. dimensioni, natura e densità d'occupazione dei locali e dei parchi, nonché tipo di installazioni;
- e. conoscenze della persona che accudisce gli animali quanto a detenzione, cura e trattamento; per le detenzioni professionali di animali selvatici e per

la detenzione privata di animali selvatici con diverse specie animali: personale addetto alla cura degli animali (effettivo e formazione);

- f. assistenza veterinaria;
- g. per la detenzione limitata nel tempo: durata del soggiorno e luogo di custodia successivo, nonché dimensioni e natura dei mezzi di trasporto e tipo di trasporto.

⁴ Il modello di formulario per domande secondo l'articolo 106 capoverso 1 contiene le seguenti rubriche:

- a. persona responsabile e suo domicilio o sede sociale;
- b. specie animali e volume del commercio, o per la pubblicità: numero di animali;
- c. dimensioni, natura e densità d'occupazione dei locali e dei parchi, nonché tipo di installazioni;
- d. personale addetto alla cura degli animali (effettivo e formazione); per la pubblicità: conoscenze della persona responsabile del trattamento degli animali;
- e. per la pubblicità: circostanze precise e durata dell'impiego degli animali.

⁵ Per le domande secondo l'articolo 165 capoverso 1 il Sistema elettronico di notificazione degli esperimenti sugli animali contiene le seguenti rubriche:

- a. persona responsabile;
- b. indirizzo del centro di detenzione di animali da laboratorio;
- c. scopo del centro di detenzione di animali da laboratorio;
- d. dimensioni, natura e densità d'occupazione dei locali e dei parchi, nonché tipo di installazioni;
- e. specie, numero, origine e detenzione degli animali; per gli animali con mutazioni patologiche e gli animali geneticamente modificati, inoltre:
 - 1. numero di ceppi o linee,
 - 2. numero di ceppi o linee di animali il cui benessere è compromesso;
- f. per gli animali con mutazioni patologiche e gli animali geneticamente modificati: descrizione prevista del fenotipo, nonché sorveglianza e cura previste di animali di linee e ceppi di animali il cui benessere è compromesso;
- g. volume del commercio;
- h. modello per tenere il registro di controllo dell'effettivo degli animali;
- i. personale addetto alla cura degli animali (effettivo e formazione).

⁶ Per le domande secondo l'articolo 184 capoverso 1 il Sistema elettronico di notificazione degli esperimenti sugli animali contiene le seguenti rubriche:

- a. obiettivo dell'esperimento;
- b. metodologia;

- c. specie, numero, origine e detenzione degli animali che si intendono utilizzare;
- d. durata dell'esperimento e ripercussioni presumibili sul benessere dell'animale;
- e. motivazione dell'esperimento e della metodologia;
- f. persone responsabili.

⁷ Per le notificazioni secondo l'articolo 190 capoverso 1 il Sistema elettronico di notificazione degli esperimenti sugli animali contiene le seguenti rubriche:

- a. specie e numero dei discendenti;
- b. per gli animali con mutazioni patologiche e gli animali geneticamente modificati:
 - 1. specie e numero degli animali genitori,
 - 2. numero di ceppi o linee,
 - 3. numero di ceppi o linee di animali il cui benessere è compromesso, e
 - 4. numero di discendenti allevati o prodotti per ogni ceppo o linea.

⁸ Per le notificazioni secondo l'articolo 190 capoverso 2 il Sistema elettronico di notificazione degli esperimenti sugli animali contiene le seguenti rubriche:

- a. specie degli animali impiegati ed eventualmente appartenenza a linee geneticamente modificate o ad animali con mutazioni patologiche;
- b. numero degli animali impiegati;
- c. origine degli animali impiegati;
- d. aggravio degli animali impiegati;
- e. impiego degli animali dopo l'esperimento.

Sezione 2: Organi esecutivi cantonali

Art. 210 Veterinario cantonale

¹ Il Cantone nomina il veterinario cantonale come direttore del servizio specializzato e regola la supplenza.

² Il direttore del servizio specializzato deve disporre di una formazione specifica approfondita nei campi di cui all'articolo 214 capoverso 1. La formazione specifica può essere recuperata entro due anni dall'assunzione della carica.

Art. 211 Compiti del veterinario cantonale

¹ Il veterinario cantonale dirige il servizio specializzato per la protezione degli animali ed è responsabile dell'adempimento dei compiti conferiti al Cantone.

² I Cantoni possono assegnare al veterinario cantonale ulteriori compiti connessi con il suo campo d'attività.

Art. 212 Altre persone incaricate dell'esecuzione

¹ Il Cantone impiega persone formate nel settore della protezione degli animali in quantità tale da assicurare un'esecuzione efficace.

² Tali persone devono disporre di una formazione specifica nei campi di cui all'articolo 214 capoverso 1. La formazione specifica può essere recuperata entro due anni dall'assunzione della funzione.

Art. 213 Formazione e perfezionamento delle persone incaricate dell'esecuzione

¹ Le persone incaricate dell'esecuzione sono tenute a partecipare ai corsi di formazione e perfezionamento organizzati dall'UFV.

² Le persone incaricate dell'esecuzione sono convocate ai corsi dal competente servizio specializzato cantonale.

³ Terminata la formazione, le persone incaricate dell'esecuzione devono seguire corsi di perfezionamento ogni quattro anni.

⁴ I Cantoni provvedono a un risarcimento adeguato dei partecipanti ai corsi.

Art. 214 Contenuto della formazione e del perfezionamento

¹ La materia trattata nei corsi di formazione e di perfezionamento comprendono in particolare gli argomenti seguenti:

- a. organizzazione dell'esecuzione e introduzione alla prassi amministrativa;
- b. legislazione in materia di protezione degli animali, compiti delle persone incaricate dell'esecuzione;
- c. comportamento normale degli animali e loro esigenze;
- d. detenzione adeguata di animali domestici, da compagnia, selvatici e da laboratorio;
- e. trattamento riguardoso degli animali;
- f. attività di controllo pratica in diverse aziende e per diverse specie animali.

² Per le persone incaricate dell'esecuzione che si occupano di esperimenti sugli animali la materia trattata nei corsi di formazione e di perfezionamento comprende inoltre argomenti nell'ambito della parte teorica dell'allegato 5 (n. 12 e 22).

³ Le persone incaricate dell'esecuzione che si occupano della custodia di animali selvatici devono inoltre dimostrare di possedere conoscenze sufficienti dei contenuti didattici teorici per guardiani d'animali con specializzazione negli animali selvatici.

Sezione 3: Controlli

Art. 215 Aziende agricole detentrici di animali

¹ Il servizio specializzato cantonale provvede affinché le aziende agricole detentrici di animali domestici quali bovini, cavalli, suini, caprini, ovini, conigli e volatili siano controllate come segue:

- a. almeno ogni quattro anni;
- b. inoltre il due per cento delle aziende all'anno, scelte in base ai rischi o a caso; e
- c. le aziende agricole detentrici di animali in cui durante i controlli dell'anno precedente sono state riscontrate lacune.

² Per quanto possibile, i controlli devono essere eseguiti in modo coordinato con i controlli prescritti dall'ordinanza del 7 dicembre 1998⁸ sui pagamenti diretti.

³ Il servizio specializzato cantonale redige annualmente, secondo le disposizioni dell'UFV, un rapporto sulla propria attività di controllo e sulle misure ordinate.

⁴ Gli organi d'ispezione esterni all'amministrazione possono essere incaricati di eseguire controlli unicamente se sono stati accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero secondo la norma ISO/IEC 17020 per il pertinente campo d'applicazione.

Art. 216 Detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia, rifugi e pensioni per animali

Il servizio specializzato cantonale provvede affinché ogni due anni tutte le detenzioni e tutti gli allevamenti professionali di animali da compagnia, nonché i rifugi e le pensioni per animali, vengano controllati senza preavviso.

Art. 217 Trasporti di animali

Il servizio specializzato cantonale provvede affinché i trasporti di animali vengano controllati per sondaggio.

Art. 218 Verifica dell'attività di controllo di terzi

Se per i controlli di cui agli articoli 215-217 ricorre a organizzazioni, il servizio specializzato cantonale ne verifica per sondaggio l'attività di controllo.

Art. 219 Deroghe alle disposizioni della presente ordinanza

Se i servizi specializzati cantonali hanno concluso con l'UFV una convenzione sugli obiettivi concernente i controlli che rispetta i principi prescritti nella presente sezione, si può derogare alle disposizioni della presente ordinanza.

⁸ RS 910.13

Sezione 4: Emolumenti cantonali

Art. 220

¹ Il servizio specializzato cantonale può riscuotere i seguenti emolumenti per i servizi elencati qui di seguito:

- | | |
|---|----------------------------|
| | fr. |
| a. autorizzazioni e decisioni, secondo il tempo impiegato | 100.-- - 5'000.-- |
| b. controlli che hanno dato luogo a reclami | secondo il tempo impiegato |
| c. servizi particolari che hanno causato un dispendio che esula dall'attività usuale del servizio | secondo il tempo impiegato |

² Per il calcolo secondo il tempo impiegato si fattura un importo orario di 140 franchi.

³ Il servizio specializzato cantonale può in particolare fatturare separatamente:

- le spese di pernottamento durante le visite di più giorni alle aziende; e
- le spese per il materiale.

Capitolo 16: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 221

1. L'ordinanza del 27 maggio 1981⁹ sulla protezione degli animali è abrogata.

2. L'ordinanza del 20 aprile 1988¹⁰ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali è modificata come segue:

Ingresso, primo comma

visti gli articoli 14 e 15 della legge federale del 16 dicembre 2005¹¹ sulla protezione degli animali;

Art. 80 cpv. 1, 2, 3 e 4

¹ I trasporti di animali devono soddisfare:

- la Convenzione europea del 6 novembre 2003¹² sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta)
- la legge federale del 16 dicembre 2005¹³ sulla protezione degli animali e la pertinente ordinanza del (data dell'entrata in vigore)¹⁴.

⁹ RU 1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337, 2063

¹⁰ RS 916.443.11

¹¹ FF 2006 315

¹² RS 0.452

¹³ RS 455

¹⁴ RS 455.1

² *Abrogato*

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

3. L'ordinanza del 24 novembre 1993¹⁵ concernente la legge federale sulla pesca è modificata come segue:

Art. 11 cpv. Ibis e Iter (nuovi)

^{1bis} Le autorità federali e cantonali preposte all'esecuzione della legislazione sulla pesca inoltrano progressivamente alle autorità preposte all'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali le notificazioni concernenti progetti di marcatura.

^{1ter} Chi intende eseguire marcature deve disporre della formazione necessaria.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 222 Disposizioni transitorie della modifica del 14 maggio 1997¹⁶

Per le custodie di animali esistenti il 1° luglio 1997 vige un periodo transitorio sino alla fine di giugno 2007 per quanto concerne:

- a. l'articolo 37 capoverso 3 (gabbie per scrofe): le scrofe che vengono tenute in gabbie durante il periodo di gestazione devono potersi muovere quotidianamente fuori delle poste, eccetto durante i primi dieci giorni dopo lo slattamento. Per il movimento quotidiano deve esservi spazio a sufficienza;
- b. l'articolo 38 capoverso 3 (larghezza delle corsie);
- c. l'articolo 39 capoverso 1 (gabbie che non possono essere aperte, situate nei box per il parto); i box per il parto provvisti di gabbia devono essere tali che i lattonzoli possano stendersi e poppare da entrambi i lati della scrofa.

Art. 223 Disposizioni transitorie della modifica del 27 giugno 2001¹⁷

Per le custodie di animali selvatici esistenti il 1° settembre 2001 vigono i seguenti periodi transitori per l'adattamento alle esigenze minime:

- a. sino alla fine di agosto 2006 per i parchi esistenti in cui sono tenuti ara e cacatua di grossa taglia e iguane di grossa taglia, se la grandezza dei parchi è inferiore al 90 per cento delle dimensioni minime secondo l'allegato 2 (animali selvatici);
- b. sino alla fine di agosto 2011 per i parchi e i bacini esistenti in cui sono tenute le altre specie di animali selvatici, se la grandezza dei parchi o dei bacini è inferiore al 90 per cento delle dimensioni minime secondo l'allegato 2

¹⁵ RS 923.01

¹⁶ RU 1997 1121

¹⁷ RU 2001 2063

(animali selvatici) o se le esigenze poste alla sistemazione dei parchi non sono soddisfatte.

Art. 224 Disposizioni derogatorie

¹ Le persone che il 2 maggio 2006 erano registrate come gestori di un'azienda agricola non devono recuperare la formazione secondo l'articolo 19.

² I direttori dei servizi specializzati cantonali non devono recuperare la formazione specifica necessaria secondo l'articolo 210 capoverso 2 se esercitavano questa funzione il (data dell'entrata in vigore).

Art. 225 Periodi transitori

Le disposizioni concernenti i periodi transitori figurano nell'allegato 6.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 226

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il (data dell'entrata in vigore).

² L'articolo 93 capoverso 2, terzo periodo, entra in vigore il 1° gennaio 2009.

³ Agli esperimenti sugli animali che sono stati autorizzati prima del (data dell'entrata in vigore) si applica il diritto anteriore.

⁴ Agli esperimenti sugli animali per i quali la domanda è stata presentata prima del (data dell'entrata in vigore - 2 mesi) si applica il diritto anteriore.

⁵ Agli esperimenti sugli animali che l'autorità cantonale ha dichiarato non soggetti all'obbligo d'autorizzazione prima del (data dell'entrata in vigore) si applica fino al (data dell'entrata in vigore + 3 anni) il diritto anteriore.

Requisiti minimi per la detenzione di animali domestici

Allegato 1
(art. 8)

Osservazioni preliminari

Le misure qui indicate delimitano spazi liberi e possono venir ridotte solo per arrotondamento degli angoli o collocamento di impianti d'alimentazione o abbeverata.

11 Bovini

Categoria animale	Vitelli		Bestiame giovane				Lattifere con un'altezza garrese di			
	sino a 2 settimane	sino a 3 settimane	da 3 settimane a 4 mesi	sino a 200 kg	da 200 kg a 300 kg	da 300 kg a 400 kg	oltre 400 kg	125 ± 5 cm	135 ± 5 cm	145 ± 5 cm
<i>1</i>	<i>Stabulazione a posta fissa</i>									
11	Larghezza posta	cm		70	80	90	100	100 ²⁾	110 ²⁾	120 ²⁾
12	Lunghezza posta	cm								
121	in posta corta ¹⁾	cm		120	130	145	155	165 ²⁾³⁾	185 ²⁾³⁾⁴⁾	195 ²⁾³⁾
122	in posta media	cm						180 ²⁾	200 ²⁾	240 ²⁾
<i>2</i>	<i>Stabulazione in box</i>									
	Larghezza	cm	85							
	Lunghezza	cm	130							
<i>3</i>	<i>Stabulazione in gruppo</i>									
311	Superficie di suolo con pavimenti completamente perforati	m ²		2,5	2,8	3,2	3,5			
312	Giaciglio con lettiera o con pavimenti provvisti di materiale molle o plastico	m ²								
			1,0	1,2–1,5 ⁵⁾	1,8 ⁶⁾	2,0 ⁶⁾	2,5 ⁶⁾	3,0 ⁶⁾	4,0 ²⁾	4,5 ²⁾
<i>4</i>	<i>Stabulazione libera in gruppo</i>									
41	Box di riposo									

Protezione della natura e del paesaggio

Categoria animale	Vitelli		Bestiame giovane				Lattifere con un'altezza garrese di			
	sino a 2 settimane	sino a 3 settimane	da 3 settimane a 4 mesi	sino a 200 kg	da 200 kg a 300 kg	da 300 kg a 400 kg	oltre 400 kg	125 ± 5 cm	135 ± 5 cm	145 ± 5 cm
411	Larghezza del box	cm		70	80	90	100	110 ²⁾	120 ²⁾	125 ²⁾
412	Lunghezza del box contro parete	cm		160	190	210	240	230 ²⁾	240 ²⁾	260 ²⁾
413	Lunghezza dei box contrapposti	cm		150	180	200	220	200 ²⁾	220 ²⁾	235 ²⁾
5	Larghezza mangiatoia	cm						65 ⁷⁾	72 ⁷⁾	78 ⁷⁾
6	Profondità mangiatoia compreso spazio libero	cm						290 ⁸⁾	320 ⁸⁾	330 ⁸⁾
7	Spazio libero dietro serie di box	cm						220 ⁹⁾	240 ⁹⁾	260 ⁹⁾

Osservazioni

- 1) Lo spazio sopra la mangiatoia, in caso di posta corta, deve essere a disposizione degli animali in qualunque momento affinché possano sdraiarsi, alzarsi, riposare e alimentarsi. La struttura della mangiatoia deve consentire di eseguire i movimenti caratteristici della specie e permettere un facile accesso al foraggio.
- 2) Le misure per le lattifere valgono per animali con un'altezza del garrese di *125 cm +/- 5 cm, 135 cm +/- 5 cm o 145 cm +/- 5 cm*. Per animali di taglia superiore le misure vanno corrispondentemente aumentate; per animali di taglia inferiore, vanno adeguatamente ridotte. Le misure per animali con un'altezza del garrese di *125 cm +/- 5 cm e 145 cm +/- 5 cm* valgono per stalle costruite dopo il ...
- 3) Per sistemi di stabulazione a posta fissa costruiti dopo il ... , l'altezza della parete della mangiatoia verso l'animale non deve superare 32 cm.
- 4) Vale per le stalle esistenti il ... con un sistema di stabulazione a posta fissa autorizzato, nonché per stalle con un sistema di stabulazione a posta fissa costruito dopo questa data.
- 5) Secondo l'età e la taglia dei vitelli.
- 6) Il giaciglio può essere ridotto del 10 per cento al massimo, se gli animali dispongono anche di un'area che ha almeno la stessa superficie del giaciglio e alla quale possono accedere in ogni momento.
- 7) Vale per mangiatoie costruite dopo il ...
- 8) Vale per spazi destinati a mangiatoie costruite dopo il ...

Ordinanza sulla protezione degli animali

9) Vale per spazi liberi sistemati dopo il ...

12 Suini (eccettuati i minipigs)

	sino a 15 kg	Lattonzoli svezzati 15 - 25 kg	Mezzanotti 25- 60 kg	Suini 60 - 110 kg	Suini ¹⁾ 110 - 160 kg	Scrofe	Verri	
1	<i>Trogolo</i>							
11	Larghezza del trogolo 12 cm per capo nella stabulazione in gruppo	18 cm	27 cm	33 cm	36 cm	45 cm ^{2) 3)}	--	
12	Numero di posti all'abbeveratoio in caso di							
121	Alimentazione secca	1 per 12 capi					1	
122	Alimentazione liquida	1 per 24 capi					1	
2	<i>Superficie al suolo</i>							
21	Stalle d'alimentazione, stalle d'alimentazione e di riposo	--	--	--	--	65 cm × 190 cm ⁴⁾	--	
22	Larghezza del corridoio nelle stalle d'alimentazione e di riposo	--	--	--	--	180 cm	--	
23	Stalle d'alimentazione, con porta	--	--	--	--	45 cm x 160 cm	--	
24	Superficie globale in sistemi a superfici multiple per capo ⁵⁾	0,20 m ²	0,35 m ²	0,60 m ²	0,90 m ²	1,65 m ²	2,5 m ² ⁶⁾	6 m ² ⁷⁾

Ordinanza sulla protezione degli animali

		sino a 15 kg	Lattonzoli svezzati 15 - 25 kg	Mezzanotti 25- 60 kg	Suini 60 - 110 kg	Suini ¹⁾ 110 - 160 kg	Scrofe	Verri
25	Di cui superficie di riposo per capo ⁸⁾	0,15 m ²	0,25 m ²	0,40 m ²	0,60 m ²	0,95 m ²	sino a 6 capi: 1,2 m ² ⁹⁾ 7-20 capi: 1,1 m ² ⁹⁾ oltre 20 capi: 1,0 m ² ⁹⁾	3 m ²
26	Superficie al suolo per -- capo in stalle con pavimenti completamente perforati	--	--	0,50 m ²	0,75 m ²	1,65 m ²	--	--
27	Box per il parto esistenti il 1° luglio 1997	--	--	--	--	--	3,5 m ² ¹⁰⁾	--
28	Box per il parto costruiti dopo il 1° luglio 1997	--	--	--	--	--	4,5 m ² ¹¹⁾	--
29	Box per il parto costruiti dopo il ...	--	--	--	--	--	5,5 m ² ¹¹⁾	--

Osservazioni

- 1) Queste misure valgono per suini che sono tenuti in gruppi di animali esclusivamente dello stesso genere.
- 2) Per posti alla mangiatoia esistenti il ... sono sufficienti 40 cm.
- 3) Nell'impiego di separazioni che sporgono nel box, lo spazio libero nel punto più stretto dev'essere almeno di 45 cm.
- 4) Al massimo un terzo delle stalle d'alimentazione può essere ridotto a 60 cm × 180 cm. Nel caso in cui le stalle d'alimentazione nei box per il parto non siano regolabili in lunghezza e in larghezza, devono essere di 65 cm × 190 cm.
- 5) Se gli animali sono tenuti in porcaie con lettiera permanenti, la superficie al suolo va adeguatamente aumentata.
- 6) Per detenzioni in gruppo esistenti il ... sono sufficienti 2 m² per capo.
- 7) Un lato del box deve misurare almeno 2 m.
- 8) Per i pesi iniziali la superficie di riposo può essere ridotta mediante pareti spostabili.
- 9) Un lato della superficie di riposo deve misurare almeno 2 m.

- 10) Di cui almeno 1,6 m² di pavimento fisso nel settore di riposo della scrofa e dei lattonzoli.
 - 11) Di cui almeno 2,25 m² di pavimento fisso nel settore di riposo della scrofa e dei lattonzoli. Nei box per il parto costruiti dopo l'ottobre 2005, nello spazio percorribile dalla scrofa deve essere presente una superficie di riposo adiacente e non perforata di almeno 1,2 m² con una larghezza minima di 65 cm e una lunghezza minima di 125 cm. La larghezza minima dei box per il parto dev'essere di 150 cm. I box, di dimensioni inferiori a 170 cm, possono essere privi di installazioni nei 150 cm posteriori del box .
-

13 Pecore

Peso ¹⁾	kg	Agnelli sino a 20	Bestiame giovane 20 - 50	Pecore 50 - 70	Arieti e pecore senza agnelli 70 - 90	Arieti e pecore senza agnelli oltre 90	Pecore con agnelli ²⁾ 70 - 90	Pecore con agnelli ²⁾ oltre 90	
<i>1 Stabulazione in box singoli</i>									
11	Superficie dei box	m ²	--	--	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0
<i>2 Stabulazione libera</i>									
21	Larghezza dei posti alla mangiatoia ³⁾	cm	20	30	35	40	50	60	70
22	Superficie dei box	m ²	0,3	0,6	1,0	1,2	1,5	1,5 ⁴⁾	1,8 ⁴⁾

Osservazioni

- 1) Per le pecore femmine è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
- 2) Le misure valgono per pecore con agnelli sino a 20 kg.
- 3) Per mangiatoie rotonde la larghezza può essere ridotta del 40 per cento.
- 4) Vale anche per le pecore con agnelli separate momentaneamente dal gruppo.

14 Capre

	Peso ¹⁾	kg	Capretti	Capre e capre pigmee	Capre e capre pigmee	Capre e caproni	Capre e caproni
			sino a 12	12 - 22	23 - 40	40-70	oltre 70
1 Stabulazione a posta fissa							
11	Larghezza posta	cm	--	--	40	50	60
12	Lunghezza posta ²⁾	cm	--	--	75	95	95
2 Stabulazione in box singoli							
21	Superficie dei box	m ²	--	--	2,0	3,0	3,5
3 Stabulazione libera							
31	Larghezza dei posti alla mangiatoia	cm	15	20	30	35	40
32	Numero di posti alla mangiatoia per capo						
321	Gruppi sino a 15 capi		1	1	1,1	1,25	1,25
322	Gruppi con più di 15 capi ⁴⁾		1	1	1	1	1
33	Superficie dei box per capo ³⁾						
331	Gruppi sino a 15 capi	m ²	0,3	0,5	1,2	1,7	2,2
332	Gruppi con più di 15 capi ⁴⁾	m ²	0,2	0,4	1,0	1,5	2,0

Osservazioni

- 1) Per le pecore femmine è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
- 2) Al massimo il 25 per cento della posta può essere perforato.
- 3) Di questi almeno il 75 per cento dev'essere superficie di riposo. Riguardo alle aree di riposo sopraelevate, l'80 per cento della superficie può essere computato sulla superficie di riposo.
- 4) Le indicazioni valgono per il 16° capo e per ogni capo supplementare.

15 Cavalli

Valori di tolleranza¹⁾

1	<i>Superficie per cavallo</i>		
11	Box singoli ^{2) 3)} o di gruppo ^{2) 4) 5)}	(2 volte l'altezza del garrese) al quadrato	<ul style="list-style-type: none"> - 5,5 m² per cavalli con altezza del garrese inferiore a 120 cm - 7,0 m² per cavalli con un'altezza del garrese fra 120 cm e 149 cm - 8,0 m² per cavalli con un'altezza del garrese fra 150 cm e 159 cm - 9,0 m² per cavalli con un'altezza del garrese fra 160 cm e 175 cm - 10,5 m² per cavalli con un'altezza del garrese superiore a 175 cm
12	Superficie di riposo nella stalla con diversi spazi ^{4) 5) 6) 7)}	2,5 volte (l'altezza del garrese al quadrato)	
13	Uscita all'aperto ⁸⁾ , accesso permanente dalla stalla	2 volte (2 volte l'altezza del garrese al quadrato)	
14	Uscita all'aperto ⁸⁾ , non adiacente alla stalla	3 volte (2 volte l'altezza del garrese al quadrato)	
2	<i>Altezza dei locali nel settore dei cavalli</i>	1,5 volte l'altezza del garrese, ma almeno 180 cm	<ul style="list-style-type: none"> - 180 cm per cavalli con un'altezza del garrese inferiore a 120 cm - 200 cm per cavalli con un'altezza del garrese fra 120 cm e 149 cm - 220 cm per cavalli con un'altezza del garrese superiore a 150 cm

Osservazioni

- 1) Per le stalle esistenti il ... che non devono essere adeguate, sempre che siano rispettati i valori di tolleranza.
- 2) Per le giumente con puledri, che hanno più di due anni, la superficie dev'essere aumentata almeno del 30 per cento. Questo vale anche per i box per puledri.
- 3) La larghezza dei box singoli dev'essere almeno 1,5 volte l'altezza del garrese.
- 4) In caso di cinque o più cavalli socievoli, la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.
- 5) Devono essere predisposte possibilità di scansare un ostacolo e di ritirarsi, tranne nel caso di giovani cavalli.

- 6) L'area di riposo deve essere sempre raggiungibile da un corridoio largo o da due corridoi più stretti.
 7) L'uscita all'aperto deve essere sempre raggiungibile da un corridoio largo o da due corridoi più stretti.
 8) Superficie per libertà di movimento. Se il movimento può essere garantito in un altro settore esterno (p. es. pascolo), la superficie può essere più piccola.

16 Conigli domestici

161 a) Conigli adulti¹⁾

		Sino a 2 kg	2–3,5 kg	3,5–5,5 kg	5,5–7 kg
1	<i>Gabbie senza superfici sopraelevate:</i>				
11	Superficie di suolo ³⁾	3400 cm ²	4800 cm ²	7200 cm ²	9300 cm ²
12	Altezza ⁴⁾	40 cm	50 cm	60 cm	60 cm
2	<i>Gabbie con superfici sopraelevate:</i>				
21	Superficie globale ³⁾ (Superficie di suolo e superficie sopraelevata)	2800 cm ²	4000 cm ²	6000 cm ²	7800 cm ²
22	Di cui superficie di suolo minima	2000 cm ²	2800 cm ²	4200 cm ²	5400 cm ²
23	Altezza ⁴⁾	40 cm	50 cm	60 cm	60 cm
3	<i>Superficie supplementare per il compartimento del nido</i>	800 cm ²	1000 cm ²	1000 cm ²	1200 cm ²

Osservazioni

- 1) Coniglie madri con figliata fino al 30° giorno circa, maschi, coniglie senza figliata.
 2) Queste misure devono essere adeguatamente aumentate per gli animali più pesanti.
 3) Su questa superficie si può tenere uno o due animali adulti, socievoli senza figliata.
 4) Almeno il 35 per cento della superficie complessiva deve avere quest'altezza.

Ordinanza sulla protezione degli animali

- a) Non devono essere adeguate le gabbie per conigli costruite prima del 1° dicembre 1991, se presentano più dell'85 per cento della superficie di suolo secondo la tabella 161 numero 11.

162 *Animali giovani*¹⁾

		Peso	
		Sino a 1,5 kg	oltre 1,5 kg
1	<i>Gabbie senza superfici sopraelevate:</i>		
11	Superficie di suolo	6000 cm ²	6000 cm ²
12	Altezza ²⁾	50 cm	50 cm
2	<i>Gabbie con superfici sopraelevate:</i>		
21	Superficie globale (superficie globale e superficie sopraelevata)	5000 cm ²	5000 cm ²
22	Di cui superficie di suolo minima	3500 cm ²	3500 cm ²
23	Altezza ²⁾	50 cm	50 cm
3	<i>Superficie per capo</i> ³⁾ <i>con gruppi</i>		
	– sino a 40 capi	1000 cm ²	1500 cm ²
	– con più di 40 capi	800 cm ²	1200 cm ²

Osservazioni

- 1) Animali sino alla maturità sessuale.
 - 2) Almeno il 35 per cento della superficie globale deve avere questa altezza.
 - 3) Per gruppi con più di cinque animali, l'area in cui essi possono ritirarsi dev'essere accessibile da più parti e per gruppi con più di dieci animali questa dev'essere suddivisa in compartimenti.
-

17 Pollame domestico

171 Galline domestiche

	Pulcini sino al termine della 10a settimana di vita	Giovani animali dall'11a sino al termine della 18a settimana di vita	Ovaiole, animali d'allevamento dalla 19a settimana di vita	Animali d'ingrasso
1 <i>Attrezzature dei pollai</i>				
11 Mangiatoie e abbeveratoi				
111 Lunghezza disponibile nel foraggiamento manuale alla mangiatoia	3 cm per capo	10 cm per capo	16 cm per capo	
112 Lunghezza disponibile nel foraggiamento meccanico alla mangiatoia o al nastro	3 cm per capo	6 cm per capo	8 cm per capo	2 cm per capo ¹⁾
113 Canale della mangiatoia circolare automatica	2 cm per capo	3 cm per capo	3 cm per capo	1,5 cm per capo ¹⁾
114 Abbeveratoi a galleggiante	1 ogni 15 capi, ma almeno 2 per ogni unità di detenzione			
115 Canale di abbeveratoi laterali	1 cm per capo	2 cm per capo	2,5 cm per capo	1 cm per capo ¹⁾
116 Canale di abbeveratoi circolari	1 cm per capo	1,5 cm per capo	1,5 cm per capo	1 cm per capo ¹⁾
12 <i>Posatoi</i>				
121 Lunghezza dei posatoi	8 cm per capo	11 cm per capo	14 cm per capo	
122 Distanza orizzontale fra i posatoi ²⁾	25 cm	25 cm	30 cm	
13 <i>Luogo di deposizione delle uova</i>				
131 Numero di nidi individuali			1 ogni 5 capi	
132 Numero di nidi collettivi ³⁾			1 m ² ogni 100 capi	
14 <i>Superfici percorribili⁴⁾</i>				
141 Altezza libera sopra la	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm ¹⁾

Ordinanza sulla protezione degli animali

	Pulcini sino al termine della 10a settimana di vita	Giovani animali dall'11a sino al termine della 18a settimana di vita	Ovaiole, animali d'allevamento dalla 19a settimana di vita	Animali d'ingrasso
superficie ⁵⁾				
142 Larghezza minima	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
143 Pendenza massima del suolo	12 %	12 %	12 %	0
2 Superficie percorribile per capo ⁶⁾ 15 capi per m ²		(m ² superficie della rastrelliera x 16,4 capi) + 3/4 x (m ² superficie della lettiera x 10,3 capi)	Ovaiole in unità di detenzione: sino a 10 capi 1400 cm ² 11 - 20 capi 1200 cm ² 21 - 40 capi 1000 cm ² oltre 40 animali (m ² superficie della rastrelliera x 12,5 capi) + 1/2 x (m ² superficie della lettiera x 7 capi) Allevamento parentale per l'ingrasso della prole 1400 cm ² per capo ⁸⁾	Unità di detenzione ⁷⁾ sino a 20 capi 1 m ² ogni 15 kg 21 - 40 capi 1 m ² ogni 20 kg 41 - 80 capi 1 m ² ogni 25 kg oltre 80 capi 1 m ² ogni 30 kg

Osservazioni

- 1) Questi valori valgono per animali con un peso superiore a 2 kg. Per animali più piccoli, possono essere adeguatamente ridotti.
- 2) Misura dell'asse.
- 3) Per le costruzioni nuove o le ristrutturazioni, questa superficie dev'essere suddivisa in nidi di almeno 2000 cm² e al massimo 4000 cm² di superficie. Per ogni nido collettivo vanno previste diverse aperture.
- 4) Gli escrementi non devono rimanere sulle superfici percorribili.
- 5) Per le voliere l'UFV può autorizzare, nell'ambito della procedura d'autorizzazione per le stalle secondo l'articolo 61 capoverso 5, altezze inferiori.
- 6) L'unità di detenzione minima deve soddisfare almeno i seguenti criteri:
 - a. superficie di base: 4000 cm² per al massimo 2 capi
 - b. altezza: 80 cm
 - c. settore con lettiera: 1/3 della superficie
 - d. posatoi sopraelevati

Protezione della natura e del paesaggio

- 7) Se gli animali d'ingrasso dispongono di posatoi sopraelevati, l'UFV può adeguare corrispondentemente la disposizione sulla densità d'occupazione.
- 8) Per sistemi di voliere destinati all'allevamento parentale per l'ingrasso della prole, l'UFV può autorizzare, nell'ambito della procedura d'autorizzazione secondo l'articolo 61 capoverso 5, altre densità d'occupazione.
-

172 Tacchini domestici

Densità d'occupazione	Sino al termine della 6a settimana di vita	Dalla 7a settimana di vita
	32 kg per m ²	36,5 kg per m ²

173 Piccioni domestici

Densità d'occupazione	Recinto interno in m ²	Recinto esterno in m ² , se non è possibile il volo libero	Requisiti supplementari a quelli degli articoli 57 e 58
Per coppia	0,5	1,5; superficie minima 20 m ²	2 nidi (p.es. ciotola di terracotta) o un nido sufficientemente grande

18 Cani domestici

181 Detenzione in gruppo nel canile

Numero di cani	Unità di detenzione, altezza	Superficie di base con un peso sino a 16 kg m ²	Superficie di base con un peso da 16 a 28 kg m ²	Superficie di base con un peso oltre i 28 kg m ²
	Canile ¹⁾ , altezza 180 cm			
2		7,5	10,0	13,0
3		10,0	13,0	17,0
4		12,0	15,0	20,0
5		14,0	18,0	24,0
6		16,0	20,0	27,0
7		17,5	22,0	29,0
8		19,5	24,0	32,0
9		21,0	26,0	35,0
10		23,0	28,0	37,0
	Settore interno ²⁾ , altezza 180 cm			
2		2,5	3,5	6,4
3		3,3	4,6	
4		4,0	5,6	
5		4,7	6,5	
6		5,3		
7		5,9		

Osservazioni

- 1) I canili sono costituiti da recinti all'aperto con un rifugio o uno spazio all'interno di un edificio sempre accessibile. Le misure minime si riferiscono alla parte del recinto all'aperto.
- 2) Le misure per lo spazio interno valgono per il soggiorno temporaneo in uno spazio interno senza libero accesso a un canile o a un rifugio in un edificio.

182 *Detenzione individuale nel canile*

	Unità di detenzione	Peso kg	Superficie di base	Altezza
Cane con cucciolata prima dello svezzamento	Canile ¹⁾	sino a 24	6,0 m ²	180 cm
		24–28	7,2 m ²	
		28–32	8,0 m ²	
		oltre 32	8,6 m ²	
	Spazio interno ²⁾	sino a 16	2,0 m ²	180 cm
		16–20	2,2 m ²	
		20–24	3,0 m ²	
		24–28	3,6 m ²	
		28–32	4,0 m ²	
		oltre 32	oltre 4,3 m ²	

Osservazioni

- 1) I canili sono costituiti da recinti all'aperto con un rifugio o uno spazio all'interno di un edificio sempre accessibile. Le misure minime si riferiscono alla parte del recinto all'aperto.
- 2) Spazio interno: direttamente adiacente al canile. Le misure per lo spazio interno valgono per il soggiorno temporaneo in uno spazio interno senza libero accesso a un canile o a un rifugio in un edificio.

183 *Detenzione in gruppo nel box*

Numero di cani	Unità di detenzione, altezza	Superficie di base con peso sino a 20 kg m ²	Superficie di base con peso oltre 20 kg m ²
2	Box ^{1) - 3)} , altezza 200 cm	4,0	8,0
3		6,0	12,0
per ogni cane supplementare		2,0	4,0

Osservazioni

- 1) Box sono rifugi all'interno di locali.
 - 2) Per cani che non possono essere integrati in gruppi o che non socializzano con nessun esemplare della propria specie, occorre rispettare la superficie minima del box per due cani.
 - 3) La cucciolata può essere tenuta nello stesso box della madre sino allo svezzamento.
-

19 Gatti domestici

Numero di animali	Unità di detenzione ^{1) - 3)}		Particolari requisiti
1 - 4	7,0 m ²	altezza 200 cm	Ampie superfici di riposo, possibilità di ritirarsi, adeguate possibilità di arrampicarsi e di grattare, possibilità di occuparsi, una cassetta per escrementi per gatto
Per ogni ulteriore animale	1,7 m ²		

Osservazioni

- 1) È indicato il numero massimo ammesso di capi per unità di superficie. In aggiunta possono essere tenuti i giovani animali sino allo svezzamento.
 - 2) Il rapporto fra lunghezza e larghezza può essere al massimo di 2:1.
 - 3) Detenzione individuale temporanea durante al massimo 3 settimane: 1 m² di superficie percorribile su tre livelli al massimo, di cui almeno 0,5 m² di superficie di base. Altezza di 1 m su almeno il 35 per cento della superficie di base. Gli animali devono poter muoversi se possibile giornalmente, ma almeno per cinque giorni la settimana, talvolta al di fuori del recinto. I maschi destinati alla riproduzione non possono essere tenuti in questi recinti fra un accoppiamento e l'altro.
-

Requisiti minimi per la detenzione di animali selvatici

Osservazioni preliminari

- a. Le superfici e i volumi indicati rappresentano sempre la dimensione minima del parco. I parchi non possono essere di dimensioni inferiori neppure se vi è tenuto un numero di animali (n) inferiore a quello indicato nelle tavole. I parchi che servono a separare gli animali e che non rispondono completamente ai requisiti minimi possono essere utilizzati soltanto per la detenzione a breve termine.
- b. Le tavole indicano il numero massimo di animali adulti nel parco. Nello stesso parco possono inoltre essere tenuti gli animali giovani. Per i rettili e gli anfibi, la dimensione minima è definita in funzione dell'esemplare più grande presente nel parco. Il fabbisogno ulteriore di spazio è definito in base alla dimensione degli altri animali.
- c. Se in un unico parco sono tenute più specie che utilizzano lo spazio nello stesso modo, per calcolare le superfici e/o i volumi occorre tenere conto della specie con le esigenze maggiori in materia di spazio minimo. Le superfici e/o i volumi per ogni ulteriore animale della specie e per gli animali delle altre specie devono essere aggiunte sulla base di quanto previsto «per animale in più» conformemente al presente allegato.
- d. Se in un parco sono detenute più specie che utilizzano lo spazio in modo differente, nel volume del parco previsto dal presente allegato per la specie che necessita di maggiore spazio possono essere tenute anche le altre specie, senza che occorra aumentare lo spazio.
- e. Per le specie che hanno particolari esigenze, ad esempio per quanto concerne l'umidità dell'aria, la temperatura, il substrato del suolo o l'alimentazione, occorre tenere conto di tali esigenze anche se nella tavola non vi è alcuna indicazione in merito.
- f. Nel caso di specie per le quali è prescritto un parco esterno, si può rinunciare a tale requisito a condizione di tenere conto in altro modo delle esigenze della specie interessata, p. es. aprendo finestre o porte e soffitti scorrevoli così da lasciare entrare, in presenza di un'adeguata temperatura, la luce diretta del sole e illuminando il parco con una luce artificiale che equivalga qualitativamente a quella solare. In questo caso le dimensioni del parco interno devono corrispondere almeno a quelle di un parco esterno o, se sono previsti un parco esterno e uno interno, alla superficie complessiva di entrambi. Occorre tenere in considerazione taluni comportamenti quali lo scavare e l'ibernazione in caverne.
- g. Nei centri di detenzione per animali da laboratorio autorizzati conformemente all'articolo 165 si può rinunciare al parco esterno.

Requisiti relativi alle esigenze degli animali

- a. Nella composizione dei gruppi occorre tenere conto – indipendentemente dall’occupazione consentita in base alle tavole – della struttura sociale della specie e della compatibilità degli individui.
- b. I parchi devono essere provvisti – indipendentemente da quanto definito in merito nelle tavole – di settori adatti alle varie funzioni e corrispondenti alle condizioni climatiche adeguate alla specie. Occorre conferire grande importanza ad un’utilizzazione ottimale dello spazio per la specie in questione.
- c. I parchi devono essere illuminati con luce naturale o luce artificiale non tremolante che presenti uno spettro luminoso adeguato alle esigenze della specie. Gli animali notturni tenuti in parchi esterni devono sempre avere la possibilità di trovare un box per dormire.
- d. Per tutte le specie, anche quelle non elencate nel presente allegato, occorre che siano soddisfatti tutti i requisiti specifici relativi all’alimentazione, alla struttura sociale, al clima – compreso il microclima – al substrato, alla possibilità di nuotare e fare il bagno, di scavare e rifugiarsi e ad altre infrastrutture che consentono agli animali di separarsi, di sollazzarsi (superfici da graffiare, luoghi per sguazzare) e di rinchiudersi. I parchi per le specie non elencate devono avere dimensioni sufficienti per ospitare le strutture necessarie che potrebbero essere ordinate per adempiere i requisiti specifici. Quali valori indicativi si applicano le relative perizie sulla base di conoscenze scientifiche.
- e. Gli alimenti devono essere somministrati in modo da simulare il comportamento tipico della specie (intervalli irregolari fra un pasto e l’altro e in luoghi diversi; procacciamento degli alimenti, elaborazione e durata dell’assunzione degli alimenti).

Requisiti relativi all’assistenza degli animali

- a. Nei grandi parchi concepiti in sintonia con la natura il benessere degli animali deve essere verificato controllando con sufficiente frequenza e regolarità il funzionamento degli impianti e delle attrezzature tecniche – comprese le misure di sicurezza volte a impedire la fuga di animali –, assicurandosi che gli animali possano soddisfare le loro esigenze alimentari e godere di condizioni di vita adeguate e sorvegliando gli effettivi.
- b. Indipendentemente dalle istruzioni fissate in dettaglio nelle tavole, gli animali devono essere alimentati tenendo in debita considerazione anche i requisiti particolari.
- c. Nella concezione e gestione del parco occorre tenere in considerazione le possibilità per migliorare lo spazio vitale (p. es. stimoli come odori strani, nuovi oggetti da trattare).
- d. Indipendentemente dalle istruzioni fissate in dettaglio nelle tabelle, i parchi devono essere mantenuti e gestiti tenendo in debita considerazione anche i requisiti climatici e igienici delle varie specie.

21 Parchi per mammiferi

Specie	Per gruppi fino a n animali					Per animale in più ^{b)}		Requisiti particolari
	Numero (n)	Parco esterno		Parco interno		Esterno m ²	Interno m ²	
		Superficie ^{a)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{a)} m ²	Volume m ³			
Echidni ^{d)}	2	–	–	10	–	–	2	1) 6) 11)
Cuscus, opossum, cusù ^{tutti d)}	2	–	–	12	24	–	2	2) 3) 4)
Difeldidi, specie piccole ^{tutti d)}	2	-	-	0,5	0,35	-	0,05	2) 3) 4)
Topo marsupiale dalla coda crestate ^{d)}	2	-	-	1	1,8	-	0,5	2)3) 4)
Falangeridi volanti di grossa e media taglia ^{tutti d)}	6	–	–	6	12	–	1	2) 3) 4)
Falangeridi volanti di piccola taglia ^{tutti d)}	6	–	–	3	6	–	0,5	2) 3) 4)
Vombato, diavolo di Tasmania ^{tutti d)}	2	40	–	6	–	–	–	1) 3) 4) parco interno per vombati: 20 m ²
Dendrolaghi ^{tutti d)}	2	16	40	16	40	4	4	2) 5)
Canguri di piccola taglia ^{tutti d)}	5	40	–	10	–	4	2	6) 22)
Bettongie ^{tutti d)}	2	–	–	8	–	–	2	3) 6)
Canguro delle rocce ^{tutti d)}	5	150	–	15	–	15	3	2) 7) 8)
Uallabia, tilogale ^{tutti d)}	5	250	–	15	–	15	3	7) 8)
Canguri di grossa taglia ^{tutti d)}	5	500	–	20	–	30	4	7)
Pteropodi di piccola taglia (p. es. pteropo del Nilo) ^{tutti d)}	20	–	–	20	50	–	1	9) 10)
Pteropodi di grossa taglia ^{tutti d)}	20	–	–	30	90	–	1	9) 10)
Pipistrello ^{tutti d)}	20	–	–	10	20	–	0,2	9) 10) 50)
Tupaidi, uistiti ^{d)}	5	–	–	3	6	–	0,5	2) 3) 6) 34) 36)

Ordinanza sulla protezione degli animali

Specie	Per gruppi fino a n animali				Per animale in più ^{b)}		Requisiti particolari	
	Numero (n)	Parco esterno		Parco interno		Esterno m ²		Interno m ²
		Superficie ^{a)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{a)} m ²	Volume m ³			
Callitricidi ^{d) e f)}	2	–	–	3	6	–	0,5	2) 3) 6) 14) 34) 36)
Microcebi ^{d)}	5	–	–	3	6	–	0,5	2) 3) 6) 14) 36)
Lori, potto, machi ursino ^{tutti d)}	5	–	–	3	6	–	0,5	2) 3) 6) 14)
Tarsio, galagoni di piccola taglia, apalemuri, chirogali ^{tutti d)}	5	–	–	5	10	–	0,5	2) 3) 6) 14) 34) 36)
Callimiconidi, callicèbo ^{tutti d) e f)}	5	–	–	5	10	–	0,5	2) 3) 6) 14) 34) 36)
Galagone gigante, scimmia notturna ^{f)} , scimmia saltatrice ^{tutti d)}	5	–	–	6	12	–	1	2) 3) 6) 14) 34)
Saimiri ^{f)} , cercopiteco nano ^{tutti d)}	5	6	15	10	25	1,5	1,5	2) 6) 14)
Lemuridi del genere, chirogaleo, brachiuri, cacyao, scimmie urlatrici, cappuccine ^{tutti d)}	5	16	48	16	4830	2	2	2) 6) 14)
Scimmia lanosa, scimmie ragno ^{f)} , cercopitechi, macachi ^{f)} , langur di piccola taglia, vari ^{tutti d)}	5	16	48	16	48	3	3	2) 6) 11) 12) 14) vari: 3)
Pata, cercocebi, paviani, langur di grossa taglia (per es. guereze), sifaca ^{tutti d)}	5	30	90	30	90	4	4	2) 6) 11) 14)
Gibboni ^{d)}	2	30	90	30	90	8	8	2) 6) 11) 12) 14) 34)
Scimpanzé, orango ^{tutti d)}	3	50	200	50	200	8	8	2) 6) 11) 14)
Gorilla ^{d)}	3	80	320	80	320	10	10	2) 6) 11) 14)
Dasipodidi di piccola e media taglia ^{tutti d)}	2	–	–	10	–	–	1,5	1) 3) 51
Tamandua ^{d)}	2	–	–	16	40	–	4	2) 3) 4) 15) 51)
Grande orso formichiere ^{d)}	2	150	–	20	–	10	6	11) 16) 18)
Bradipi ^{tutti d)}	2	–	–	16	40	–	2	2) 36)
Ricci ^{tutti d)} , tranne Erinaceus europaeus ^{c)}	1	-	-	2	-	-	1	39) 41)

Protezione della natura e del paesaggio

Specie	Per gruppi fino a n animali				Per animale in più ^{b)}		Requisiti particolari	
	Numero (n)	Parco esterno		Parco interno		Esterno m ²		Interno m ²
		Superficie ^{a)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{a)} m ²	Volume m ³			
Tanrec, specie piccole ^{tutti d)}	1	-	-	0,5	-	-	0,05	2) 39) 41)
Tanrec, specie grandi ^{tutti d)}	1	-	-	2	-	-	0,1	2) 39) 41)
Porcellino d'India (<i>Cavia porcellus</i>) ^{e) f)}	2	-	-	0,6	-	-	0,05	39) 41) 44) 45) 47)
Criceto (<i>Mesocricetus sp.</i>) ^{e) f)}	1	-	-	0,18	-	-	0,05	2) 40) 41) 42) 44) 45) 48)
Topo (<i>Mus musculus</i>) ^{e) f)}	2	-	-	0,18	-	-	0,05	2) 39) 41) 42) 44) 45) 47)
Gerbillone della Mongolia ^{e) f)}	5	-	-	0,5	-	-	0,05	40) 41) 42) 44) 45) 46) 47)
Ratto (<i>Rattus norvegicus</i>) ^{e) f)}	5	-	-	0,5	0,35	-	0,05	39) 41) 42) 44) 45) 47)
Degu ^{e)}	5	-	-	0,5	0,35	-	0,05	40) 41) 45) 46) 47)
Cincilla ^{e) f)}	2	-	-	0,5	0,75	-	0,05	39) 41) 42) 43) 45) 46) 47)
Tamia ^{e)}	1	-	-	0,5	0,75	-	0,05	2) 39) 41) 42) 43) 48) 50)
Scoiattoli terricoli, Xeri, Citello ^{tutti d)}	5	20	-	-	-	0,6	-	45) 50) strato da scavare 80 cm
Scoiattoli, petauristi di piccola taglia ^{tutti d)}	2	8	20	8	20	2	2	2) 3) 17) 19)
Scoiattolo gigante, patauristi di grossa taglia ^{tutti d)}	2	-	-	16	40	-	3	2) 3) 15) 17) 19)
Aterure, Trichidi ^{tutti d)}	2	-	-	10	10	-	2	2) 3) 6) 19)
Istrici propriamente detti ^{alle d)}	2	40	-	20	-	4	3	1) 3) 6) 17) 19)
Castori ^{d)}	5	40	-	-	-	4	-	3) 18) 19) 34)
Aguti, Paca, Roditore, Dasiprotidi ^{tutti d)}	5	20	-	20	-	2	2	1) 3) 6) 19) 36)

Ordinanza sulla protezione degli animali

Specie	Per gruppi fino a n animali					Per animale in più ^{b)}		Requisiti particolari
	Numero (n)	Parco esterno		Parco interno		Esterno m ²	Interno m ²	
		Superficie ^{a)}	Volume	Superficie ^{a)}	Volume			
		m ²	m ³	m ²	m ³			
Viscaccia, lepre saltatrice	5	–	–	20	–	–	2	1) 3) 6) 11) 19)
Marmotte ^{d)}	6	150	–	–	–	10	–	1) 49) 50)
Cane della prateria ^{d)}	10	40	–	–	–	2	–	1) 49) 50)
Idrochero ^{d)}	5	150	–	20	–	10	2,5	6) 18) 19)
Ondatra ^{d)}	2	4	–	–	–	1	–	1) 3) 18) 19)
Nutria selvatica ^{tutti d)}	2	10	–	–	–	1	–	3) 18) 19)
Coendou, Ursone (Eretizontidi) ^{alle d)}	2	10	30	-	-	4	-	2) 8) 19)
Hutia conga, petromidi grandi, zaguti di Cuvier, ottodontidi ^{tutti d)}	2	–	–	5	10	–	1,5	1) 2) 3) 6) 19)
Marà ^{d)}	2	40	–	–	–	4	–	1) 3) 6) 19)
Lepri ^{tutti d)}	2	150	–	–	–	4	–	3) 6)
Coniglio selvatico, lepri fischianti ^{tutti d)}	5	30	–	–	–	3	–	1) 6) 49)
Fennec ^{d)}	2	20	–	4	–	2	2	1) 3) 11) 36)
Volpi di media taglia (p. es. volpe di Rüppell, volpe polare, volpe delle steppe, volpe kit), otocione, cane viverrino ^{tutti d)}	2	40	–	8	–	4	1	1) 3) 6) 8) 11)
Speoto ^{d)}	4	80	–	8	–	4	1	1) 3) 6) 11) 18) 34)
Volpe rossa, volpe grigia, dusicyon griseus. ^{tutti d)}	2	100	–	–	–	10	–	1) 3) 6) 11)
Sciacalli, coyote, cuon alpino ^{alle d)}	4	150	–	–	–	15	–	3) 6) 34) 11)
Crisocione ^{d)}	2	400	–	4/an.	–	20	2	1) 3) 6) 8) 11) 34)

Protezione della natura e del paesaggio

Specie	Per gruppi fino a n animali				Per animale in più ^{b)}		Requisiti particolari	
	Numero (n)	Parco esterno		Parco interno		Esterno m ²		Interno m ²
		Superficie ^{a)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{a)} m ²	Volume m ³			
Lupo, licaone ^{tutti d)}	4	400	–	4/an.	–	20	–	1) 3) 6) 8) 11)
Orso malese ^{d)}	2	500	–	40	–	20	4	1) 2) 11) 14) 18) 21)
Altri orsi grandi, panda gigante ^{tutti d)}	2	1000	–	6,5/an.	–	30	–	1) 2) 11) 14) 18) 21) 22)
Orso polare ^{d)}	1	1000	–	8	–	–	–	2) 4) 14) 18)
Panda minore, procione ^{tutti d)}	2	40	–	-	-	4	-	2) 3) 8) procioni: 18)
Potosino, bassarisco ^{tutti d)}	2	–	–	16	40	–	2	2) 3) 6)
Coati ^{d)}	2	30	90	20	60	3	23	2) 3)
Donnola ^{d)}	2	8	–	–	–	–	–	3) 4)
Ermellino ^{d)}	2	12	–	–	–	–	–	3) 4)
Puzzola, visone selvatico, furetto ^{tutti d)}	2	15	–	–	–	1	–	3) 4) 18)
Furetto (come animale da compagnia con possibilità di uscire dalla gabbia e di muoversi nell' appartamento) ^{d)}	2	–	–	4	2,4	–	0,5	3) 14) 16)
Martora arboricola ^{d)}	2	16	40	0	0	–	–	2) 4) 17) 21)
Taira ^{d)}	2	20	60	20	60	2	2	2) 3) 17)
Ghiottone ^{d)}	2	200	–	1,5	–	–	–	1) 2) 4) 21)
Moffetta ^{d)}	2	40	–	-	–	2	-	1) 3) 6) 17) per alcune specie: 18)
Tasso ^{d)}	2	100	–	30	–	4	4	1) 3) 4) 17)
Lontra nana ^{tutti d)}	2	20	–	6	–	3	2	6) 15) 18)
Lontra comune, Aonyx antiqua ^{tutti d)}	2	40	–	–	–	–	–	4) 6) 15) 18)
Lontra marina ^{d)}	2	12	–	–	–	2	–	6) 18)

Ordinanza sulla protezione degli animali

Specie	Per gruppi fino a n animali					Per animale in più ^{b)}		Requisiti particolari
	Numero (n)	Parco esterno		Parco interno		Esterno m ²	Interno m ²	
		Superficie ^{a)}	Volume	Superficie ^{a)}	Volume			
		m ²	m ³	m ²	m ³			
Mangusta nana ^{d)}	6	20	–	10	–	2	2	1) 3) 15)
Suricato, mangusta striata, mangusta gialla ^{tutti d)}	6	20	–	10	–	2	2	1) 3) 15) 20)
Altre manguste ^{tutti d)}	2	20	–	20	–	5	3	1) 3) 15) 17) 20) icneumone da palude: 18)
Gatto dai piedi neri, gatto leopardo del Bengala, gatto rugginoso, manul, viverridi arboricoli ^{tutti d)}	2	16	40	16	40	4	3	2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) 23) 52) 53)
Fossa, arcticide, zibetto, gatto selvatico, gatto della giungla, jaguarondi ^{tutti d)}	2	40	120	20	50	5	4	2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) 23) gatto viverrino, gatto dal muso piatto: 18) 52) 53)
Serval, gatti di media taglia ^{tutti d)}	2	100	250	50	125	10	10	2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53)
Linci ^{d)}	2	200	500	-	-	20	-	2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53)
Pantera nebulosa ^{d)}	2	200	800	50	125	80	5	2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53)
Giaguaro, leopardo ^{tutti d)}	2	200	600	25	75	10	12	2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) giaguaro: 18)
Puma, leopardo delle nevi ^{tutti d)}	2	200	600	-	-	10	-	2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53)
Leone, tigre ^{tutti d)}	2	300	900	30	90	20	15	2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) tigre 18)
Ghepardo ^{d)}	2	400	–	–	–	20	–	2) 4) 6) 11) 15) 21) 52) 53)
Protele ^{d)}	2	150	–	4/an.	–	10	-	1) 11) 21)
Iene ^{tutti d)}	2	400	–	4/an.	–	20	–	1) 6) 11) 21) 53)
Oritteropo ^{d)}	2	40	–	40	–	10	5	1) 3)

Protezione della natura e del paesaggio

Specie	Per gruppi fino a n animali					Per animale in più ^{b)}		Requisiti particolari
	Numero (n)	Parco esterno		Parco interno		Esterno m ²	Interno m ²	
		Superficie ^{a)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{a)} m ²	Volume m ³			
Iracidi ^{tutti d)}	5	16	40	16	40	3	3	2) 8) 36)
Elefanti (femmine)	5	1000	–	20/an.	–	100	–	11) 24) 25) 37) 52)
Elefanti (maschi) ^{d)}	1	250	–	2 x 30/an.	–	100	–	24) 25) 52) alternanza di parchi
Giumente di zebra di Grevy e di emioni	6	1000	–	8/an.	–	100	–	8) 25) 26) 52)
Stalloni di zebra di Grevy e di emioni ^{tutti d)}	1	200	–	8	–	–	–	8) 25) 26) 52)
Zebra della steppa, asino selvatico ^{tutti d)}	6	1000	–	8/an.	–	100	–	8) 25) 26) 27) 52)
Giumente di zebra di montagna e cavallo selvatico ^{tutti d)}	6	1000	–	8/an.	–	100	–	8) 25) 26) 27) 52)
Stalloni di zebra di montagna e cavallo selvatico ^{tutti d)}	4	1000	–	8/an.	–	100	–	8) 25) 26) 27) 52)
Tapiri ^{d)}	2	200	–	15/an.	–	50	–	24) 25) 28)
Rinoceronti africani ^{d)}	2	600	–	30/an.	–	150	–	4) ad eccezione del rinoceronte camuso 11) 24) 25) 26)
Rinoceronti asiatici ^{d)}	2	600	–	30/an.	–	150	–	4) 11) 24) 25) 26) 38)
Cinghiale nano ^{d)}	2	30	–	4	–	10	–	25) 27) 29)
Altri cinghiali ^{d)}	2	200	–	30	–	20	3	8) 17) 25) 27) 29)
Pecari ^{d)}	4	200	–	30	–	20	3	25) 29)
Ippopotamo pigmeo ^{d)}	2	200	–	20/an.	–	–	–	4) 24) 29)
Ippopotamo ^{d)}	2	500	–	20/an.	–	50	10	24)
Guanaco, vigogna ^{tutti d)}	6	300	–	2/an.	–	50	–	8)
Cammelli, dromedari ^{tutti d)}	3	300	–	8/an.	–	50	–	8) 27)

Ordinanza sulla protezione degli animali

Specie	Per gruppi fino a n animali					Per animale in più ^{b)}		Requisiti particolari
	Numero (n)	Parco esterno		Parco interno		Esterno m ²	Interno m ²	
		Superficie ^{a)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{a)} m ²	Volume m ³			
Kancil ^{d)}	2	20	–	6	–	–	2	6)
Tragulidi ^{d)}	2	40	–	8	–	12	2	6) 18)
Cervi di piccola taglia (pudu, idropote (o cervo di palude), muntjak) ^{tutti d)}	4	150	–	3/an.	–	10	–	6) 8) 30) 52)
Capriolo ^{d)}	2	500	–	–	–	150	–	6) 8) 30) 52)
Cervi di media taglia (p. es. sika, daino) ^{d)}	8	500	–	4/an.	–	60	–	8) 27) 29) 30) 31) 63
Cervi di grossa taglia ^{d)}	6	800	–	6/an.	–	80	–	8) 27) 29) 30) 31) 52) barasinga, sambar cervo delle paludi, renna, cervo di padre David: 18)
Alce ^{d)}	3	800	–	–	–	80	–	8) 18) 28) 31) 32) 52)
Okapi ^{d)}	2	300	–	15/an.	–	100	–	4) 26) 52)
Giraffa ^{d)}	4	1000	–	25/an.	–	150	–	33) 52) maschio: 26)
Cefalofi di piccola e media taglia, dik-dik, antilopi nane, raficero campestre, raficero dalle orecchie nere, oreotrago ^{tutti d)}	2	50	–	3/an.	–	20	–	6) 52) cefalofi, dik-dik, antilopi nane: 4), oreotrago: 2) 6)
Oribi, beira ^{tutti d)}	4	100	–	3/an.	–	15	–	6) 52)
Cefalofi giganti ^{d)}	2	100	–	4/an.	–	–	–	4) 6) 52)
Gazzelle (incl. antilope saltante, antilope cervicapra, impala) ^{d)}	5	500	–	4/an.	–	40	–	6) 8) 27) 52)
Antilope giraffa, dibatag, antilopi di media taglia, antilocapra, saiga ^{tutti d)}	5	500	–	5/an.	–	50	–	6) 8) 27) 52)

Protezione della natura e del paesaggio

Specie	Per gruppi fino a n animali				Per animale in più ^{b)}		Requisiti particolari	
	Numero (n)	Parco esterno		Parco interno		Esterno m ²		Interno m ²
		Superficie ^{a)} m ²	Volume m ³	Superficie ^{a)} m ²	Volume m ³			
Camoscio, goral, capricorno di Sumatra, capra delle nevi, takin ^{tutti d)}	4	500	–	2/an.	–	100	–	2) 6) 8) 52)
Muflone ^{d)}	10	500	–	2/an.	–	50	–	2) 8) 52)
Altre pecore selvatiche, capre selvatiche, baral, pecora crinita ^{tutti d)}	10	500	–	2/an.	–	50	–	2) 8) 27) 52)
Antilopi di grossa taglia, buoi selvatici, bue muschiato ^{tutti d)}	5	500	–	8/an.	–	80	–	8) 11) 25) 26) 27) 31) 32) 52)

Osservazioni

- Se nella tavola 23 sono prescritte dimensioni minime per i bacini, tale superficie deve essere resa disponibile in aggiunta alle superfici indicate nella tavola 21.
- Se le dimensioni dei parchi sono indicate con misure minime per le superfici di base e i volumi, il volume deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base.
- Per la detenzione professionale è necessaria un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 87.
- Per la detenzione professionale e la detenzione privata è necessaria un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 87.
- Ai sensi dell'articolo 78, l'allevamento professionale deve essere notificato.
- Se gli animali sono tenuti in centri di detenzione per animali da laboratorio autorizzati, essi devono esserlo almeno secondo i requisiti dell'allegato 3.

Requisiti particolari

- Possibilità di scavare.
- Possibilità di arrampicarsi su rami o rocce, secondo la specie. La grossezza dei rami dovrebbe corrispondere agli organi prensili dell'animale.
- Box per dormire. Essi dovrebbero essere sistemati all'altezza del suolo oppure in un luogo rialzato, secondo la specie. Per le specie asociali ad intermittenza, occorre prevedere un box individuale per ciascun animale.
- Detenzione di animali singoli, in coppia o in gruppi, secondo la specie, con possibilità di suddividere i parchi. Per gli animali in più occorrono parchi

supplementari.

- 5) Per le specie di taglia più grande che vivono preferibilmente al suolo (doriani, inustus, dendrolagus lumholtzi), occorre anche un parco esterno.
- 6) Paraventi, possibilità di mettersi al riparo e di nascondersi.
- 7) Spazio interno/stalla strutturata con pareti divisorie.
- 8) Per le specie che sopportano bene l'inverno è sufficiente un riparo in cui trovino spazio tutti gli animali, 1 m² per cervo; per altre specie che non sopportano bene l'inverno occorre prevedere un parco interno o una stalla conformemente alle indicazioni.
- 9) Possibilità di detenzione al soffitto oppure nel terzo superiore del parco; per gli animali cavernicoli, casse per dormire aperte sul davanti.
- 10) Più posti per alimentarsi che gli animali possono raggiungere anche arrampicandosi.
- 11) Possibilità di separazione o di isolamento.
- 12) Per la bertuccia, il macaco orsino, il macaco dalla faccia rossa e la gelada non è necessario alcun parco interno; basta una capanna isolata. La stessa cosa vale per le altre specie tenute all'aperto durante l'estate.
- 13) Box per dormire suddivisibili per gruppi e per singoli animali.
- 14) Occupazione degli animali con oggetti mobili, p. es. funi per dondolarsi, paglia, recipienti di plastica, e nascondendo l'alimentazione in posti sempre diversi. I primati devono essere indotti all'esplorazione attraverso stimoli supplementari nel loro ambiente.
- 15) Secondo la specie, luoghi rialzati ove potersi sdraiare (p. es. tamandua, scoiattoli giganti, felini) oppure luoghi di osservazione (lontre, manguste ecc.).
- 16) Possibilità di scavare e di rovistare nel suolo.
- 17) Parchi interni o esterni. Se per specie che non sopportano bene l'inverno sono previsti parchi esterni, occorre prevedere anche un locale interno riscaldabile.
- 18) Possibilità di fare il bagno. In caso di bacini per cui sono richieste dimensioni minime si veda la tavola 23.
- 19) Regolare disponibilità di rami freschi per la cura dei denti e l'occupazione degli animali.
- 20) Parchi esterni con radiatori termici.
- 21) Box individuale per ogni animale; superficie al suolo: animali da preda di piccola taglia 0,5-1 m², ghiottone, lince, serval, felini di media taglia, puma, pantera nebulosa 1,5 m², felini di grossa taglia, ghepardo 2,5 m², orso malese, iene, protele 4 m², grossi orsi, panda gigante 6 m².
- 22) Se si tratta di suolo lasciato allo stato naturale occorrono 50 m² per i canguri di piccola taglia e 3000 m² o più per gli orsi.
- 23) Locale interno solo per specie e sottospecie che non sopportano bene l'inverno, altrimenti box per dormire isolati per ogni animale adulto conformemente al requisito particolare 21.
- 24) Possibilità di fare il bagno o la doccia tutto l'anno (per gli elefanti e i rinoceronti asiatici). Per il tapiro, l'ippopotamo e l'ippopotamo pigmeo occorre un bacino interno ed esterno. Per le dimensioni del bacino esterno si veda la tavola 23.
- 25) Possibilità di strofinarsi, come tronchi d'albero o rocce, e bagni di sabbia o fango per la cura della pelle.
- 26) Box individuali. Per le specie sociali deve esserci contatto visivo tra i box individuali; tali box devono essere riscaldati per le specie che non sopportano bene l'inverno.

- 27) Secondo la specie, possibilità di separarsi per i giovani maschi o vie di fuga per le giovani femmine e gli animali giovani.
- 28) Suolo morbido negli impianti esterni (prato, pezzi di corteccia).
- 29) Fango. Suidi: possibilità di scavare e di rotolarsi nel fango.
- 30) Alberi senza corteccia, rami.
- 31) Solo gli impianti parzialmente fissi contano come superficie. Per gli impianti che dispongono solo di suolo naturale le dimensioni devono essere triplicate e i parchi devono poter essere suddivisi.
- 32) Tronchi d'albero per dare la possibilità ai buoi muschiati di occuparsi.
- 33) Veranda supplementare o parco interno di 80 m².
- 34) Coppia monogama con prole accettata.
- 35) Riparo o stalla; in caso di detenzione in box individuali la superficie deve essere triplicata.
- 36) Se è disponibile un parco esterno occorre garantire l'accesso permanente al parco interno.
- 37) Vacche in detenzione comune; è possibile tenerle legate per breve tempo solo per questioni di sicurezza, allenamento, cura dei piedi o trattamento medico.
- 38) Struttura del suolo morbida ed elastica, con zona paludosa che permetta un accesso permanente all'acqua.
- 39) Lettiera adeguata.
- 40) Lettiera adeguata in cui sia possibile scavare: per criceti 15 cm di profondità; per gerbilli della Mongolia 25 cm di profondità; per degu 30 cm di profondità..
- 41) Una o più possibilità per tutti gli animali di rifugiarsi contemporaneamente. Per i cincillà maggiori possibilità di rifugiarsi.
- 42) Materiale adatto alla preparazione della tana.
- 43) Ripiani per sedersi posti a diverse altezze.
- 44) Foraggio grossolano, come fieno o paglia, e grani.
- 45) Oggetti da rosicchiare, come legno tenero o rami appena tagliati.
- 46) Bagno di sabbia.
- 47) Gli animali devono essere tenuti in gruppi di almeno due esemplari.
- 48) Un animale può essere detenuto da solo in un parco, ad eccezione di quelli appartenenti alle specie sociali.
- 49) Parco esterno che permette agli animali di scavare delle tane.
- 50) Per le specie che vanno in letargo o in estivazione devono essere adottate misure climatiche adeguate.
- 51) Per delimitare e separare i parchi non è possibile utilizzare griglie.
- 52) Il suolo del parco deve presentare strutture tali da rendere possibile, secondo la specie, la cura dei piedi ed eventualmente del pelo. Per i gatti, la limatura degli artigli deve essere assicurata anche con attrezzature adeguate.

53) Gli alimenti devono essere offerti in modo tale che l'animale debba compiere un certo sforzo per ottenerli.

22 Parchi per uccelli

Specie	Per gruppi sino a n animali				Per animale in più ^{d)}		Spazio interno Superficie/an. ^{c)}	Requisiti particolari
	Numero (n)	Parco Superficie ^{a)} m ²	Voliere		Parco Superficie m ²	Voliera Superficie ^{b)} m ²		
			Superficie ^{a)} m ²	Volume m ³				
Struzzo comune ^{e)}	2	500	–	–	100	–	8	1) 2)
Nandù ^{e)}	6	500	–	–	50	–	4	1) 2)
Casuarii ^{e)}	2	150 + 150	–	–	–	–	10	3)
Emù ^{e)}	2	300 + 100	–	–	100	–	-	1) 2) 4)
Pinguini di grossa taglia (a partire del pigoscelide papua) ^{e)}	12	100	45	90	–	2	–	7) 8)
Pinguini di piccola taglia e pigoscelide di Adelia tutti ^{e)}	12	60	45	90	3	1	–	7) 8) 18)
Pellicani ^{e)}	4	60	–	–	10	–	3	8) 9) 13)
Cormorani, aninghe tutti ^{e)}	6	40	20	50	2	3	–	8) 10) 11)
Becco a scarpa ^{e)}	2	100	–	–	50	–	6	8)
Mitteria del Senegal, mitteria gigante, marabù, airone gola tutti ^{e)}	2	200	80	320	50	20	5	8) 13)
Cicogne di media e piccola taglia tutti ^{e)}	2	100	100	500	10	10	1	8) 11) 12)
Aironi di grossa taglia (A. cenerino) ^{e)}	6	100	100	500	5	3	1	8) 11) 12)
Aironi di media taglia (A. guardabuoi) ^{e)}	6	–	40	160	–	2	0,5	8) 11) 12)
Umbretta ^{e)}	6	–	40	160	–	5	2	5) 8) 9) 11) 12)
Ibis, ibis eremita, spatole tutti ^{e)}	12	–	40	160	–	2	0,5	8) 11) 12)
Tarabuso di grossa taglia ^{e)}	2	–	20	50	–	2	2	5) 8) 9) 11) 12)
Aironi di piccola taglia (tarabusino) ^{e)}	2	–	10	25	–	–	–	5) 8) 10) 11)

Ordinanza sulla protezione degli animali

Specie	Per gruppi sino a n animali				Per animale in più ^{d)}		Spazio interno Superficie/an. ^{c)}	Requisiti particolari
	Numero (n)	Parco Superficie ^{a)} m ²	Voliere		Parco Superficie m ²	Voliera Superficie ^{b)} m ²		
			Superficie ^{a)} m ²	Volume m ³				
Fenicotteri ^{e)}	20	250	–	–	5	–	1	8) 9) 13)
Aquile e avvoltoi di grossa taglia ^{tutti e)}	2	–	60	240	–	15	4	11) 12) 14) 15) 16)
Aquile di piccola taglia (aquila minore), falco pescatore, astori di grossa taglia, poiane, nibbi, avvoltoi di piccola taglia, gufi ^{tutti e)}	2	–	30	90	–	10	2	11) 12) 14) 15) 16)
Falconi di grossa taglia (falco pellegrino, girifalco) ^{e)}	2	–	20	60	–	4	2	5) 11) 12) 14) 15) 16)
Falconi di media taglia (lodolaio), piccoli astori (sparviero) ^{tutti e)}	2	–	15	40	–	2	1	5) 11) 12) 14) 15) 16)
Falconi nani ^{e)}	2	–	10	20	–	0,5	–	5) 10) 11) 14) 15) 16)
Civette di grossa taglia (gufo reale) ^{e)}	2	–	30	90	–	6	3	5) 11) 12) 14) 15) 16)
Civette di media taglia (barbagianni) ^{e)}	2	–	20	40	–	3	2	5) 11) 12) 14) 15) 16)
Civette di piccola taglia (civetta comune) ^{e)}	2	–	10	20	–	1	1	5) 10) 11) 14) 15) 16)
Gruidi di grossa taglia (gru cenerina) ^{e)}	2	300	–	–	150	–	6	12) 13) 15)
Gruidi di piccola taglia (damigella) ^{e)}	2	200	–	–	100	–	2	12) 13) 15)
Pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua di grossa taglia) ^{e) h)}	2	–	12	36	–	1	–	6) 15) 17) 19) 20) 21) 22) 23)
Uccelli sino alla taglia del pappagallo cenerino (pappagallini di grossa taglia e pappagalli) ^{f)}	2	-	0,7	0,84	-	0,1	-	15) 19) 20) 21) 22) 23)
Uccelli sino alla taglia dei calopsiti (pappagallini di media taglia) ^{f)}	6	-	0,5	0,3	-	0,05	-	15) 19) 20) 21) 22) 23)

Protezione della natura e del paesaggio

Specie	Per gruppi sino a n animali				Per animale in più ^{d)}		Spazio interno Superficie/an. ^{c)}	Requisiti particolari
	Numero	Parco	Voliere		Parco	Voliera		
	(n)	Superficie ^{a)} m ²	Superficie ^{a)} m ²	Volume m ³	Superficie m ²	Superficie ^{b)} m ²		
Uccelli sino alla taglia degli agapornidi (canarini, estrildidi, pappagallini di piccola taglia, agapornidi) ^{f)}	4	-	0,24	0,12	-	0,05	-	15) 20) 21) 22) 23) per psittacidi: 19)
Limicoli tutti e)	8	-	20	40	-	1	0,5	8) 12)
Labbi codalunga, gabbiani di grossa taglia e)	6	30	60	240	2	2	-	8)
Gabbiani di piccola taglia e)	10	-	60	240	-	1	-	8)
Succiacapri, nittibi tutti e)	2	-	20	40	-	1	-	5) 10) 11)
Colibrì, nettarinie tutti e)	2	-	3	6	-	1	-	5) 11) 15) 17)
Quetzal, trogoni tutti e)	2	-	20	60	-	4	-	11) 15)
Bucerotidi di grossa taglia e)	2	-	20	60	-	-	-	11) 15)
Paradiseidi e)	2	-	20	60	-	4	-	5) 11) 15)

Osservazioni

- Se nella tavola 24 sono prescritte dimensioni minime per i bacini, tale superficie deve essere resa disponibile in aggiunta alle superfici indicate nella tavola 22.
- Il volume della voliera deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base.
- Tutte le stalle devono avere una superficie del suolo di almeno 4 m².
- Se nella colonna «per animale in più» non vi è alcuna indicazione, significa che in linea di massima non si possono tenere più di n animali.
- Per la detenzione professionale e la detenzione privata è necessaria un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 87.
- Ai sensi dell'articolo 78 l'allevamento professionale deve essere notificato.
- Ara di grossa taglia: *Anodorhynchus glaucus*, *Anodorhynchus hyacinthinus*, *Anodorhynchus leari*, *Ara ambigua*, *Ara ararauna*, *Ara caninde*, *Ara chloroptera*, *Ara macao*, *Ara militaris*, *Ara rubrogenys*, *Cyanopsitta spixii*.

Cacatua di grossa taglia: *Cacatua alba*, *Cacatua galerita*, *Cacatua moluccensis*, *Cacatua ophthalmica*, *Calyptorhynchus funeurus*, *Calyptorhynchus lathami*, *Calyptorhynchus magnificus*, *Probosciger aterrimus*.

Requisiti particolari

- 1) Bagno di sabbia.
- 2) Gli impianti fissi contano come superficie. Per gli impianti che dispongono solo di suolo naturale le dimensioni devono essere almeno triplicate fino a quando la qualità del suolo corrisponda alle esigenze degli animali; i parchi devono poter essere suddivisi.
- 3) I parchi devono poter essere collegati fra loro.
- 4) Il parco deve disporre di un riparo.
- 5) Possibilità di nascondersi adeguate alla specie - canneto, arbusti, cavità negli alberi o buche nel terreno.
- 6) Parco interno; parco esterno facoltativo.
- 7) Detenzione all'interno e/o all'esterno. Per la detenzione estiva di specie antartiche e subantartiche gli spazi interni devono essere sempre climatizzati. In inverno occorre prevedere un accesso al parco esterno o alle passeggiate («parata dei pinguini»).
- 8) Se sono richiesti bacini con dimensioni minime si veda la tavola 24. Occorre un bacino adeguato anche per le specie che non figurano nella tavola 24.
- 9) Possibilità di fare il bagno anche nel parco interno.
- 10) Secondo la specie, trattasi di parchi interni o esterni.
- 11) Possibilità di appollaiarsi.
- 12) Per le specie che non sopportano bene l'inverno deve essere disponibile un parco interno.
- 13) Il parco interno deve essere collegato al parco esterno.
- 14) I grifoni diurni e notturni possono essere tenuti con la pastoia soltanto nelle detenzioni inaccessibili al pubblico. I rapaci tenuti in falconiera devono avere la possibilità, in modo regolare e in misura sufficiente, di volare liberamente.
- 15) Possibilità di fare il bagno.
- 16) Le voliere devono essere costruite in modo tale che gli uccelli non siano disturbati dal pubblico.
- 17) Se due uccelli sono tenuti insieme, il parco deve poter essere suddiviso in caso di bisogno.
- 18) Nella stagione fredda, possibilità di tenere i pinguini di piccola taglia in parchi in cui non vi è pericolo di gelo.
- 19) Rami naturali in abbondanza affinché gli animali posano rosicchiare e arrampicarsi.
- 20) Gli animali devono essere tenuti in gruppi di almeno due esemplari.
- 21) I parchi devono essere allestiti con diverse possibilità di appollaiarsi su superfici morbide, di vario spessore e diverso orientamento; un terzo del loro volume deve essere libero da ogni struttura.

- 22) Nei parchi inferiori ai 2 m² il rapporto fra lunghezza e larghezza del parco non deve essere superiore a 2:1.
 - 23) Gli uccelli devono poter disporre di sabbia adatta.
-

23 Bacini per mammiferi

Specie	Per gruppi sino a n animali			Per animale in più ^{a)}	Requisiti particolari
	Numero (n)	Superficie m ²	Profondità m	m ²	
Visone selvatico, puzzola	2	1	0,2	–	
Nutria selvatica	2	2	0,5	–	
Castoro	5	30	0,8	–	6)
Idrochero	5	6	0,5	1	7)
Lontra nana	2	10	0,5	2	
Aonyx antiqua, lontra comune	2	20	0,8	–	
Lontra marina	2	60	2	25	
Orsi, ad eccezione dell'orso malese	2	50	1	2	
Orso polare	1	400	2	20	
Rinoceronte asiatico	2	10	1	5	
Ippopotamo pigmeo	2	20	0,8	–	
Ippopotamo	2	30	1,5	8	
Tapiri	2	10	0,8	–	
Sireni	2	80	2	20	
Foche	5	80	3	10	1)
Leoni marini, otarie	5	150	2	15	1)
Elefanti marini, trichechi	3	250	10	40	1)
Delfini, tursiopi	5	800	5	50	2) 3) 4)
Platanistidi asiatici	4	400	4	25	2) 5)
Platanistidi sudamericani	4	400	4	30	2) 5)
Orca, delfinottero bianco, globicefalo	2	2000	10	150	2) 4) 5)

Osservazione

- a) Se le dimensioni dei bacini sono determinate dai valori minimi per le superfici di base e i volumi, il volume deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base.

Requisiti particolari

- 1) Le dimensioni indicate sono applicabili unicamente ai bacini. È inoltre richiesta una parte di terreno adeguata. Dimensioni minime per animale: foca 10 m²; leone marino, otaria, tricheco, elefante marino: 15 m².
 - 2) Rendimento dei filtri: l'impianto deve permettere di ricambiare l'intero volume dell'acqua in 4 ore al massimo.
 - 3) Compresi i bacini accessori di 150 m² e di 3,5 m di profondità con la possibilità di separare gli animali e con approvvigionamento indipendente in acqua.
 - 4) Acqua salata.
 - 5) Compresi i bacini accessori e i bacini per separare gli animali; almeno un bacino di separazione con possibilità di approvvigionamento indipendente in acqua.
 - 6) Il bacino deve essere strutturato con del legno che il castoreo può trasformare. Il legno deve essere rinnovato periodicamente.
 - 7) Il parco interno deve disporre anche di un bacino.
-

24 Bacini per uccelli

Specie	Per gruppi sino a n animali			Per animale in più	Requisiti particolari
	Numero	Superficie	Profondità		
	(n)	m ²	m	m ²	
Pinguini di grossa taglia (a partire dal pigoscelide papua)	12	15	2	1	1)
Pigoscelide di Adelia	12	15	2	1	1)
Pinguini di piccola taglia	12	15	1	0,5	1)
Pellicani	4	50	0,75	5	
Cormorani, aninghe	6	40	1,25	1	
Fenicotteri	20	100	–	0,5	2)
Limicoli	8	6	–	-	2)
Gabbiani di grande taglia	6	12	–	-	
Gabbiani di piccola taglia	12	6	–	-	

Requisiti particolari

- 1) Bacino con sponda alta e uscita.
 - 2) Profondità variabile con bassofondo.
-

25 Rettili

Osservazione preliminare

In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve essere proporzionata alla lunghezza del corpo, o del carapace, dell'esemplare detenuto. La dimensione del parco si ottiene attraverso l'addizione delle superfici stabilite per ogni singolo animale ed è indicata nella tabella all'unità "lunghezza del corpo" (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei sauri, la lunghezza della testa e del tronco, nel caso delle tartarughe la lunghezza del carapace, nel caso dei serpenti la lunghezza complessiva.

Requisiti particolari per la cura dei rettili

- a. È necessario tener conto dei bisogni particolari di ciascuna specie animale per quel che riguarda la temperatura e l'umidità dell'aria (ectotermia).
- b. I parchi per rettili velenosi, boidi con una lunghezza del corpo superiore ai 3 metri, e per varani e iguane con una lunghezza del corpo superiore a un metro devono essere allestiti e gestiti tenendo in debita considerazione gli aspetti legati alla sicurezza. I parchi devono essere dotati di chiusure di sicurezza. Le detenzioni di animali aperte al pubblico devono essere munite di vetri di sicurezza e di rifugi o impianti in cui rinchiudere gli animali.

Specie	Per gruppi sino a n animali ^{a)}				Per animale in più		Requisiti particolari	
	Numero (n)	Terreno	Bacino		Altezza parco ^{b)}	Terreno		Bacino
		Superficie LC	Superficie LC	Profondità LC		Superficie LC		Superficie LC

Tartarughe terrestri

Testuggini europee (Testudo graeca, hermanni, marginata, horsefieldii) tutti c)	2	8x4	-	-	-	2x2	-	1) 3) 22-28°, spot 45° 4) 7) 10)
Testuggine leopardo, testuggine raggiata, testuggine stellata indiana, testuggini articolate (Geochelone pardalis, radiata, elegans; Kinixys e Chersine spp.) tutti c)	2	8x4	-	-	-	2x2	-	1) 3) 24-30°, spot 45° 6) 10)
Testuggine dalle zampe rosse, testuggine dalle								

Ordinanza sulla protezione degli animali

Specie	Per gruppi sino a n animali ^{a)}					Per animale in più		Requisiti particolari
	Numero (n)	Terreno Superficie LC	Bacino		Altezza parco ^{b)} LC	Terreno Superficie LC	Bacino Superficie LC	
			Superficie	Profondità				
			LC	LC				
zampe gialle, testuggine di Home (Geochelone carbonaria, denticulata Kynixis homeana) tutti c)	2	8x4	-	-	-	2x2	-	1) 3) 26-30°, spot 45° 5) 10)
Testuggini giganti (Geochelone gigantea, nigra, altre) tutti d)	2	8x4	-	-	-	2x2	-	1) 2) 3) 24-30° 6) 8) 9) 10) 13)
Testuggine solcata (Geochelone sulcata) tutti c)	2	8x4	-	-	-	2x2	-	1) 2) 3) 24-30°, spot 45° 6) 8) 9) 10) 13)
Tartarughe acquatiche								
Tartarughe azzannatrici, tartarughe alligatore (Chelydra, Macrolemys spp.) tutti c)	2	2x2	3x3	1	-	-	2x2	3) 24-28° 8) 11)
Tartarughe muschiate e tartarughe del fango (Kinosternidae) tutti c)	2	2x2	4x3	1	-	-	2x2	3) 24-28° 11)
Tartarughe dal guscio molle (Trionychidae) tutti c)	2	2x2	5x3	2	-	-	2x2	3) 24-30°, spot 40° 8) 11)
Emididi (Pseudemys, Graptemys, Chrysemys, Deirochelys spp.) tutti c)	2	2x2	5x3	2	-	-	2x2	3) 24-28°, spot 45° 6) 8) 11)
Tartarughe collo di serpente e tartarughe testa di rospo (Chelodina, Hydro-medusa, Phrynops, Emydura spp.) tutti c)	2	2x2	5x3	2	-	-	2x2	3) 24-28°, spot 40° 6) 8) 11)
Sauri - Camaleonti								
Chamaeleo calypratus tutti d)	3	4x4	-	-	4	2x2	-	3) 22-28° 8) 14) 15)

Protezione della natura e del paesaggio

Specie	Per gruppi sino a n animali ^{a)}					Per animale in più		Requisiti particolari
	Numero (n)	Terreno Superficie LC	Bacino		Altezza parco ^{b)} LC	Terreno Superficie LC	Bacino Superficie LC	
			Superficie	Profondità				
			LC	LC				
Sauri - Iguane								
Iguane verdi (<i>Iguana iguana</i> , <i>Iguana delicatissima</i>), Iguane delle Fidji (<i>Brachylophus fasciatus</i>) tutti d)								
giovani	2	4x3	1x1	0,5	5	2x2	-	2) 3) 25-30°, spot fino a 45° 7) 8) 10) 14) 17)
adulti	2	4x3	-	-	3	-	-	2) 3) 25-30°, spot fino a 45° 7) 8) 10) 14) 17)
Iguane nere (<i>Ctenosaurus</i> spp.) tutti d)	2	5x4	-	-	3	2x2	-	3) 30-35° 5) 8) 10) 13) 14) 15) 16)
Chuckwalla (<i>Sauromalus obesus</i>) ^{c)}	2	5x4	-	-	4	2x2	-	3) 25-30°, spot fino a 50° 10) 15)
Iguana delle rocce e scelopori ^{c)}	2	5x4	-	-	6	2x2	-	3) 25-30°, spot fino a 50° 12) 14) 17)
Sauri - Agamidi								
Fisignati (<i>Physignatus</i> spp.), idrosauri (<i>Hydrosaurus</i> spp.) ^{c)}	2	5x3	1x1	0,5	5	2x2	-	3) 25-30°, spot fino a 45° 5) 12) 14)
Uromastici (<i>Uromastyx</i> spp.) ^{c)}	2	5x4	-	-	3	2x2	-	3) 25-30°, spot fino a 50° 10) 13) 18)
Anfiboluri (<i>Pogona</i> spp.) ^{c)}	2	5x4	-	-	3	2x2	-	3) 25-30°, spot bis 50° 11) 14) 18)
Caloti, gonocefali (<i>Calotes</i> spp., <i>Gonocephalus</i> spp.) ^{c)}	2	5x4	-	-	5	2x2	-	3) 22-28°, spot bis 45° 5) 12)
Sauri - Lucertole								
Lucertole (<i>Lacerta</i> , <i>Podarcis</i> , <i>Galloti</i> spp.) ^{c)}	2	6x4	-	-	4	2x2	-	3) 23-28°, spot fino a 45° 12) 15) 18)
Algiroidi, lucertola vivipara (<i>Algyroides</i> spp.,								

Ordinanza sulla protezione degli animali

Specie	Per gruppi sino a n animali ^{a)}				Per animale in più		Requisiti particolari	
	Numero (n)	Terreno Superficie LC	Bacino		Altezza parco ^{b)} LC	Terreno Superficie LC		Bacino Superficie LC
			Superficie LC	Profondità LC				
Lacerta vivipara) ^{c)}	2	6x4	-	-	4	2x2	-	1) 3) 18-25°, spot fino a 40° 7) 11) 24)
Sauri - Scinchi								
Tiliqua rugosa (Tiliqua rugosa) ^{c)}	2	7x4	-	-	3	2x2	-	3) 22-28°, spot fino a 40° 6) 11) 15)
Tiliqua (Tiliqua spp.) ^{c)}	2	6x4	-	-	3	2x2	-	3) 25-30°, spot fino a 40° 7) 12)
Scinco gigante delle Salomone (Corucia zebrata) ^{c)}	2	5x3	-	-	5	2x2	-	3) 25-30°, spot fino a 40° 5) 10) 14) 19)
Sauri - gechi								
Specie notturne, arboricole (Tarentola, Diplodactylus, Oedura spp., Uroplates) ^{c)}	2	6x6	-	-	8	2x2	-	3) 22-28°, spot fino a 35° 11) 14) 15)
Specie notturne, terricole (Eublepharis, Coleonix, Nephurus spp.) ^{c)}	2	4x3	-	§	2	2x2	-	3) 22-28°, spot fino a 35° 11) 13) 15)
Specie diurne (Phelsuma, Lygodactylus, Gonatodes spp.) ^{c)}	2	6x6	-	-	8	2x2	-	3) 25-30°, spot fino a 40° 11) 14) 20) 21)
Sauri - Cordilidi								
Cordili, platisauri (Cordylus, Platysaurus spp.) ^{tutti c)}	2	5x3	-	-	4	2x2	-	3) 22-28°, spot fino a 45° 11) 14) 15)
Cordilo gigante (Cordylus giganteus) ^{c)}	2	5x3	-	-	3	2x2	-	3) 20-25°, spot fino a 35° 11) 13)

Protezione della natura e del paesaggio

Specie	Per gruppi sino a n animali ^{a)}					Per animale in più		Requisiti particolari
	Numero (n)	Terreno Superficie LC	Bacino		Altezza parco ^{b)} LC	Terreno Superficie LC	Bacino Superficie LC	
			Superficie	Profondità				
			LC	LC				
Sauri - Elodermi								
Elodermi (<i>Heloderma</i> spp.) ^{d)}	2	4x3	-	-	3	2x2	-	3) 20-28°, spot fino a 35° 15) 21)
Sauri - Varani tutti d)								
Varano del Nilo, Varano fasciato, Varano di Mertens	2	5x3	2x2	1	2	2x2	1x1	2) 3) 25-30°, spot fino a 45° 8) 9) 11) 14) 15)
<i>Varanus niloticus</i> , (incl. <i>V. ornatus</i>), <i>Varanus salvator</i> , <i>Varanus mertensi</i> , <i>Varanus bengalensis</i> , <i>Varanus jobiensis</i> , <i>Varanus mitchelli</i> tutti d)								
Specie arboricole tropicali e subtropicali								
<i>Varanus indicus</i> (incl. <i>V. spinulosus</i>), <i>Varanus prasinus</i> , <i>Varanus salvadorii</i> , <i>Varanus flavirufus</i> , <i>Varanus varius</i> , <i>Varanus doreanus</i> , <i>Varanus melinus</i> , <i>Varanus semiremex</i> tutti d)	2	5x2	2x2	1	5	2x2	1x1	2) 3) 25-30°, spot fino a 45° 6) 8) 9) 11) 14) 15)
Specie terricole, semidesertiche								
<i>Varanus griseus</i> , <i>Varanus giganteus</i> , <i>Varanus gouldii</i> , <i>Varanus komodoensis</i> , <i>Varanus olivaceus</i> , <i>Varanus rudicollis</i> , <i>Varanus dumerilii</i> , <i>Varanus exanthematicus</i> , <i>Varanus griseus</i> , <i>Varanus rosenbergi</i> , <i>Varanus yemenensis</i> , <i>Varanus albigularis</i> , <i>Varanus flavescens</i> , <i>Varanus glebopalma</i> , <i>Varanus spenceri</i> tutti d)	2	5x2	-	-	2	2x2	-	2) 3) 25-30°, spot fino a 45° 8) 9) 11) 13) 14) 15)
Sauri - Teiidi								
Ameiva e Cnemidofori (<i>Ameiva</i> , <i>Cnemidophorus</i> spp.) ^{c)}	2	7x4	-	-	3	2x2	-	3) 25-30°, spot fino a 50° 7) 8) 11) 13)
Tegu	2	5x3	2x2 für	1	3	2x2	1x1 für	3) 25-30°, spot fino a 45° 7) 8) 11)

Ordinanza sulla protezione degli animali

Specie	Per gruppi sino a n animali ^{a)}					Per animale in più		Requisiti particolari
	Numero (n)	Terreno Superficie LC	Bacino		Altezza parco ^{b)} LC	Terreno Superficie LC	Bacino Superficie LC	
			Superficie LC	Profondità LC				
(Tupinambis sp.), Dracena (Dracaena sp.) tutti d) Callopisti (Calliopes, Tejovaranus) c)	2	7x4	-	-	3	2x2	-	Dracaena 14) 3) 25-30°, spot fino a 45° 8) 11) 15) 22)
Serpenti								
Serpenti giganti:								
Pitone tappeto, pitone di Seba, pitone morulo, pitone reticolato, boa del Madagascar (Acrantophis...nuovo) tutti d), Boa constrictor c)	2	1x0,5	0,3x0,3	0,2	0,75	0,5x0,5	0,1x0,1	2) 3) 26-30°, spot fino a 40° 5) 8) 11) 14) 16) 23)
Anaconda (Eunectes spp.) d)	2	1x0,5	1,0x0,5	0,3	0,75	0,5x0,5	0,1x0,1	2) 3) 26-32°, spot fino a 35° 5) 8) 11) 14) 16) 19) 23)
Corallus c), Sanzinia c), Chondrophython c), Morelia d), Epicrates spp. d)	2	1x0,5	0,2x0,2	0,2	1	0,5x0,5	0,1x0,1	2) 3) 26-30°, spot fino a 40° 6) 8) 11) 14) 19)
Eryx, Aspidites, Lichanura spp. alle c)	2	1x0,5	0,2x0,2	0,2	0,75	0,5x0,5	0,1x0,1	2) 3) 26-30°, spot fino a 45° 6) 8) 11) 13) 14) 19)
Colubridi								
Elaphe spp. c)	2	1x0,5	-	-	0,75	0,5x0,5	-	3) 24-30°, spot fino a 45° 6) 11) 14) 19) 24)
(Lampropeltis spp. c)	1 (2)	1x0,5	-	-	0,75	0,5x0,5	-	3) 24-30°, spot fino a 40° 6) 11) 13) 14) 19) 24)
Natrici, serpenti giarrettiera (Natrix spp., Thamnophis spp.) tutti c)	2	1x0,5	0,5x0,5	0,3	0,5	0,5x0,5	0,1x0,1	3) 22-30°, spot fino a 45° 6) 11) 14) 19) 24)
Coluber spp., Masticophis spp. c)	2	1,5x0,75	0,2x0,2	0,1	0,75	0,5x0,5	0,1x0,1	3) 25-30°, spot fino a 45° 6) 11) 14) 19) 24)

Protezione della natura e del paesaggio

Specie	Per gruppi sino a n animali ^{a)}				Per animale in più		Requisiti particolari	
	Numero (n)	Terreno Superficie LC	Bacino		Altezza parco ^{b)} LC	Terreno Superficie LC		Bacino Superficie LC
			Superficie LC	Profondità LC				
Leptophis, Ahaetuella, Chrysopelea, Dendrelaphis spp. ^{c)}	2	1,0x0,5	-	-	0,75	0,5x0,5	-	3) 20-30°, spot fino a 45° 6) 11) 14) 19)
Serpenti velenosi:								
Serpenti a sonagli (Sistrurus, Crotalus spp.), Vipere euroasiatiche (Vipera spp.) ^{d)}	2	1,0x0,5	-	-	0,75	0,5x0,5	-	3) 25-28°, spot fino a 40° 6) 11) 14) 19) 24)
Vipera del Gabon e vipera rinoceronte (Bitis spp.), specie terricole di Trimeresurus, Bothrops spp. ^{d)}	2	1,0x0,5	-	-	0,5	0,5x0,5	-	2) 3) 23-28°, spot fino a 35° 5) 11) 13) 19)
Specie arboricole di Trimeresurus, Bothrops spp. ^{d)}	2	1,0x0,5	-	-	1,0	0,5x0,5	-	3) 26-28°, spot fino a 35° 5) 11) 14) 19)
Specie dell'altipiano di Trimesaurus, Bothrops spp., Atheris spp.) ^{d)}	2	1,0x0,5	-	-	1,0	0,5x0,5	-	3) 22-24°, spot fino a 30° 5) 11) 19)
Testa di rame e altri crotalidi (Agkistrodon spp.) ^{d)}	2	1,0x0,5	-	-	0,5	0,5x0,5	-	3) 23-28°, spot fino a 35° 6) 11) 14) 19) 24)
Boiga (Boiga spp.) ^{d)}	1-2	1,0x0,5	-	-	1,0	0,5x0,5	-	3) 23-28°, spot fino a 35° 5) 11) 14) 19)
Cobra (Naja spp.) ^{d)}	2	1,0x0,5	-	-	0,75	0,5x0,5	-	3) 26-28°, spot fino a 40° 8) 11) 14) 19) 21) 25)
Mamba (Dendroaspis spp., Dispholidus typus,								

Ordinanza sulla protezione degli animali

Specie	Per gruppi sino a n animali ^{a)}				Per animale in più		Requisiti particolari	
	Numero (n)	Terreno Superficie LC	Bacino		Altezza parco ^{b)} LC	Terreno Superficie LC		Bacino Superficie LC
			Superficie LC	Profondità LC				
Pseudohaje sp.) ^{d)}	2	1x0,75	-	-	0,75	0,5x0,5	-	3) 26-28°, spot fino a 40° 11) 14) 19) 21) 25)
Oxyuranus sp. ^{d)}	2	1x0,75	-	-	0,75	-	-	14) 25)
Cobra reale (Opiophagus hannah) ^{d)}	2	1x1	-	-	0,75. max. 2.2m	-	-	8) 25) 26)
Altri elafidi di almeno 1 metro di lunghezza ^{d)}	2	1x0,75	-	-	0,75	-	-	2) 19)

Osservazioni

- Gli animali possono essere tenuti temporaneamente in parchi strutturati più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di una malattia o a seguito di un incidente, per l'adattamento o per la riproduzione e l'allevamento.
- L'indicazione riguarda l'altezza media dei parchi; in certi punti essi possono essere più alti o più bassi.
- Per la detenzione professionale è necessaria un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 87.
- Per la detenzione professionale e la detenzione privata è necessaria un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 87.

Requisiti particolari

- Possibilità supplementare di uscire all'aperto, fintanto che lo consentono le condizioni meteorologiche: tuttavia il parco esterno deve essere riscaldato.
- Talune specie devono poter fare il bagno in un bacino o in una piscina riscaldabili di dimensioni sufficienti; questa prescrizione vale anche per i parchi utilizzati per separare gli animali.
- La temperatura deve mantenersi nei parametri indicati nei "Requisiti particolari"; in una piccola zona del parco essa può tuttavia essere superiore a quella normale. Secondo la specie, una lampada termica deve essere disponibile per ogni animale in modo che ognuno di essi possa esporsi individualmente ai suoi raggi.
- Le condizioni climatiche nel corso dell'anno devono essere adattate in modo da permettere il letargo.
- L'igrometria deve mantenersi costante fra il 70 e il 100 % di umidità relativa.

- 6) L'igrometria deve mantenersi fra il 60 e il 90 % di umidità relativa e far segnare importanti scarti.
 - 7) L'igrometria deve mantenersi fra il 40 e l'80 % di umidità relativa.
 - 8) Si deve tener conto della struttura sociale. Nel caso di specie solitarie è possibile la detenzione di due animali che si tollerano.
 - 9) Per tutte le testuggini giganti e i varani: se più animali sono custoditi nello stesso parco, quest'ultimo, ove occorra, deve poter essere suddiviso oppure devono essere disponibili altri parchi idonei a separare gli animali.
 - 10) L'alimentazione deve comporsi essenzialmente di sostanze vegetali e contenere poche proteine animali.
 - 11) L'alimentazione deve comporsi soprattutto di carne (possibilmente animali da preda interi, viscere comprese) o di insetti.
 - 12) L'alimentazione deve comporsi di carne o di insetti e di sostanze vegetali.
 - 13) Il suolo deve essere provvisto di un substrato cedevole, in modo che gli animali possano scavare e, secondo la specie, nascondersi.
 - 14) Tutti i parchi devono offrire agli animali, secondo la specie, possibilità orizzontali e/o verticali per arrampicarsi, quali alberi, rami della stessa grossezza del corpo degli animali, rami fini oppure pareti di sughero o di roccia.
 - 15) Possibilità di nascondersi.
 - 16) Giacigli sopraelevati.
 - 17) Sorgente luminosa che soddisfi i bisogni degli animali di raggi ultravioletti.
 - 18) Durante il giorno l'igrometria deve essere inferiore al 50 % di umidità relativa.
 - 19) Nascondigli nei quali sia possibile osservare gli animali, quali buche nel terreno o alberi cavi, cassoni con un'apertura oppure tubi di sughero.
 - 20) Il parco deve essere provvisto di piante, sulle cui foglie gli animali possono posarsi.
 - 21) Il suolo deve essere provvisto di un substrato umido.
 - 22) Il parco deve essere fornito di pietre e sabbia asciutta.
 - 23) Costruzione solida del parco (terrario).
 - 24) Durante la notte deve esserci un raffreddamento sufficiente.
 - 25) Cassoni con apertura, manipolabili dall'esterno, devono essere disponibili anche in caso di detenzione individuale.
 - 26) Deve essere fornita la prova che si è in grado di rifornire gli animali con un numero sufficiente di animali da preda.
-

26 Anfibi

Osservazione preliminare

In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve essere proporzionata alla lunghezza del corpo dell'esemplare detenuto. La dimensione del parco si ottiene attraverso l'addizione delle superfici stabilite per ogni singolo animale ed è indicata nella tabella all'unità "lunghezza del corpo" (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso degli urodela, la lunghezza della testa e del tronco, nel caso degli anuri la lunghezza complessiva.

Requisiti particolari per la cura di rettili e anfibi

- È necessario tener conto dei bisogni particolari di ciascuna specie animale per quel che riguarda la temperatura e l'umidità dell'aria (ectotermia).
- L'alimentazione per le larve degli anfibi deve essere costituita soprattutto da componenti vegetali.
- L'alimentazione degli anfibi dopo metamorfosi (giovani e adulti) deve essere costituita soprattutto da animali da preda interi (insetti, aracnidi, vermi, lumache, piccoli rettili e piccoli mammiferi). Gli animali da preda devono essere di buona qualità, eventualmente arricchiti di vitamine e sostanze minerali e devono poter essere ingeriti per intero.

Specie ^{a)}	Per gruppi sino a n animali ^{b)}				Per animale in più		Requisiti particolari	
	Numero	Terreno	Bacino		Altezza del parco ^{c)}	Terreno		Bacino
	(n)	Superficie	Superficie	Profondità		Superficie		Superficie
		LC	LC	LC		LC		LC

Anuri - Iidi

Specie provenienti da zone di clima temperato sino a subtropicale (Hyla arborea, H. cinerea, H. meridionalis, Rhacophorus dennynsi)

2	10x5	2x1	2	10	2x2	1x1	1) 2) 18-28°, localmente fino a 35° 3) 4) 5) 7)
---	------	-----	---	----	-----	-----	---

Specie tropicali-subtropicali (Agalychnis, Hyperolius, Poyopedates spp.)

2	10x5	2x1	2	10	2x2	1x1	1) 2) 22-30°, localmente fino a 35° 3) 4) 5) 7)
---	------	-----	---	----	-----	-----	---

Protezione della natura e del paesaggio

Specie ^{a)}	Per gruppi sino a n animali ^{b)}					Per animale in più		Requisiti particolari
	Numero (n)	Terreno	Bacino		Altezza del parco ^{c)} LC	Terreno	Bacino	
		Superficie	Superficie	Profondità		Superficie	Superficie	
		LC	LC	LC		LC	LC	
Anuri - Bufonidi								
Specie provenienti da zone di clima temperato sino a subtropicale: rospo comune (<i>Bufo bufo</i>), bufo smeraldino (<i>Bufo viridis</i>), rospo britannico (<i>Bufo calamita</i>), rospo mauritanico (<i>Bufo mauretanicus</i>)	2	5x5	2x1	0,5	4	2x2	1x1	1) 2) 18-28°, localmente fino a 35° 3) 4) 7) 8)
Specie tropicali-subtropicali: rospo delle canne (<i>Bufo marinus</i>), rospo di Glennifer (<i>Bufo pardalis</i>), rospo macchiato (<i>Bufo guttatus</i>)	2	5x5	2x1	0,5	4	2x2	1x1	1) 2) 23-28°, localmente fino a 35° 3) 4) 8)
Abitanti di ambienti aridi: rospo del fiume del Colorado (<i>Bufo alvarius</i>)	2	10x5	2x1	0,5	4	2x2	1x1	1) 2) 20-30°, localmente fino a 40° 3) 4) 8) 9)
Rane arboricole								
Delle foreste tropicali: <i>Dendrobates</i> , <i>Phyllobates</i> spp.	2	8x8	2x2	1	10	2x2	1x1	1) 2) 23-28°, localmente fino a 32° 3) 4) 6) 8) 10)
Pipidi								
Specie acquatiche di acque tropicali: <i>Xenopus</i> , <i>Hymenochirus</i> , <i>Pipa</i> spp.	2	-	5x4	4	-	-	2x2	1) 2) 22-30°, 4) 5) 11)
Rane verdi								
Specie provenienti da zone di clima temperato sino a subtropicale: rana spp.	2	10x5	5x5	2	5	2x2	2x1	1) 2) 18-28°, localmente fino a 35° 3) 4) 5)
Urodeli - Tritoni								
Coda appiattita ai lati: <i>Triturus</i> , <i>Taricha</i> , <i>Pachytrition</i> spp.	2	5x5	10x4	4	4	2x2	3x3	1) 2) 12-20° 4) 12)

Ordinanza sulla protezione degli animali

Specie ^{a)}	Per gruppi sino a n animali ^{b)}					Per animale in più		Requisiti particolari
	Numero (n)	Terreno	Bacino		Altezza del parco ^{c)} LC	Terreno	Bacino	
		Superficie	Superficie	Profondità		Superficie	Superficie	
		LC	LC	LC		LC	LC	
Salamandre terrestri								
Sezione caudale circolare: Salamandra, Ambystoma spp.	2	8x4	2x4	2	4	2x2	1x1	1) 2) 14-22° 4) in parte 7) 12)
Specie acquatiche e neoteniche								
Ambystoma mexicanum, Siren spp.	1(-2)	-	4x2	2	-	-	1x1	1) 2) 15-28° 4) 11)

Osservazioni

- Per la detenzione professionale è necessaria un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 87.
- Gli animali possono essere detenuti temporaneamente in parchi strutturati più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di una malattia o a seguito di un incidente, per l'adattamento o per la riproduzione e l'allevamento.
- L'indicazione riguarda l'altezza media dei parchi; in certi punti essi possono essere più alti o più bassi.

Requisiti particolari

- È possibile detenere assieme due animali; una detenzione a coppie non è tuttavia necessaria; nel caso di specie solitarie è tuttavia possibile detenere due animali che si tollerano in un parco di dimensione minima.
- La temperatura nel parco deve mantenersi entro i parametri indicati nei "Requisiti particolari"; in una piccola zona del parco si deve tuttavia raggiungere la temperatura massima prescritta.
- Il parco deve dare agli animali diverse possibilità di arrampicarsi, p. es. rami e pezzi di corteccia.
- Il parco deve dare agli animali la possibilità di nascondersi, quali buche, interstizi o fogliame.
- Il parco deve essere provvisto di piante verdi, sui quali gli animali possono sostare.
- Il parco deve essere provvisto di bromelie o di piante verdi che presentino un'analogia struttura imbutiforme.
- Gli animali devono poter trascorrere il letargo in un substrato cedevole, ove sia possibile scavare.
- Il suolo del parco deve essere costituito da un substrato cedevole, ove sia possibile scavare, affinché gli animali possano andare in ibernazione.

- 9) Il suolo del parco deve essere costituito da un substrato cedevole, ove sia possibile scavare, affinché gli animali possano andare in estivazione.
 - 10) Elevata umidità dell'aria.
 - 11) Nel parco deve essere disponibile un bacino d'acqua che risponda ai bisogni degli animali che vivono prevalentemente nell'acqua.
 - 12) Clima stagionale soggetto a forti variazioni. Forte calo della temperatura durante la notte.
-

27 Requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci

	Unità	Stagni per pesci/detenzione a breve termine ¹⁾		Trasporto ²⁾	
		Salmonidi	Ciprinidi	Salmonidi	Ciprinidi
<i>1 Effettivi</i>					
11 Effettivo massimo per metro cubo d'acqua ³⁾	kg	25 - 100	28 - 100	250	500
<i>2 Qualità dell'acqua</i>					
21 Saturazione d'ossigeno					
211 - Esemplari adulti saturazione massima	per cento	120			
212 - Esemplari adulti saturazione massima	per cento	60	12		
213 - Esemplari giovani saturazione minima	per cento	70			
22 Ossigeno libero minimo nell'acqua che defluisce	mg/l	5			
23 Ossigeno libero minimo nelle acque che ospitano gli animali					
231 - a lungo termine	mg/l	6,5	3,5	5,0 - 8,0	
232 - a breve termine	mg/l	5	0,5		
24 Tenore massimo di ammoniaca					
241 - Esemplari adulti	mg/l	0,01	0,02	0,01	0,02
242 - Esemplari giovani	mg/l	0,006	0,006	0,006	0,02
25 Tenore massimo di nitrato	mg/l	200	200	200	200
26 Tenore massimo di anidride carbonica	mg/l	20	20	20	20
27 pH		5,5 - 8,5	6,5 - 9,0	6,5 - 9,0	6,5 - 9,0
28 Temperatura massima					
281 - Esemplari adulti		18	30	2 - 14	2 - 18
282 - Esemplari giovani	°C	14	28		
29 Tenore massimo di sale	ppm	35		35	
<i>3 Privazione massima di cibo</i>	giorno-gradi	100	280	100	280
<i>4 Variazione massima di temperatura in caso di trasferimento</i>	°C	3	5	3	5

Osservazioni

- 1) Vale anche per la detenzione a breve termine nei ristoranti.
- 2) Si considera trasporto anche la detenzione a breve termine del pesce catturato da pescatori professionisti o sportivi.

- 3) L'effettivo deve essere determinato in modo da consentire in qualsiasi momento l'osservanza di tutti i parametri relativi alla qualità dell'acqua.

28 Requisiti minimi per la detenzione di pesci Koi

Osservazione preliminare

In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lunghezza del corpo dell'esemplare detenuto. La dimensione del parco si ottiene attraverso l'addizione dei valori individuali ed è indicata nella tabella all'unità "lunghezza del corpo" (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei pesci, la lunghezza complessiva.

Specie ^{a)}	Per gruppi sino a n animali ^b			Per animale in più		Requisiti particolari
	Numero (n)	Acquario ^{b)}		Lunghezza LC	Larghezza LC	
		Lunghezza LC	Larghezza LC			
Pesci Koi	1	2	1,5	1	1	1) 2)

Osservazioni

- a) Per la detenzione professionale è necessaria un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 87
 b) Nei parchi inferiori ai 2 m² il rapporto fra lunghezza e larghezza dell'acquario non deve essere superiore a 2:1

Requisiti particolari

- 1) Si deve rispettare l'alternanza giorno/notte
 2) L'acquario non deve essere per forza visibile da tutti i suoi lati.

Requisiti minimi per la detenzione di animali da laboratorio in centri di detenzione autorizzati

Osservazioni preliminari

Le osservazioni preliminari di cui all'allegato 2 si applicano anche all'allegato 3.

31 Piccoli roditori (topi, ratti, criceti, gerbilli della Mongolia, porcellini d'India): animali non utilizzati per l'allevamento

Specie, peso	Superficie minima per ogni unità di detenzione cm ²	Superficie per animale ^{a)} cm ²	Altezza cm	Requisiti particolari
Topo (<i>Mus musculus</i>)				
< 20 g	350	60	14	1) 2) 3) 4) 5)
20 - 30 g	350	80	14	1) 2) 3) 4) 5)
> 30 g	350	100	14	1) 2) 3) 4) 5)
Ratto (<i>Rattus norvegicus</i>)				
< 200 g	800	200	18	1) 2) 3) 4) 5)
200 - 300 g	800	250	18	1) 2) 3) 4) 5)
300 - 400 g	800	350	18	1) 2) 3) 4) 5)
400 - 600 g	1800	450	22	1) 2) 3) 4) 5)
> 600 g	1800	600	22	1) 2) 3) 4) 5)
Criceto (<i>Mesocricetus sp.</i>)				
< 60 g	800	250	22	1) 2) 3) 4) 5) 6)
> 60 g	800	400	22	1) 2) 3) 4) 5) 6)
Gerbillone della Mongolia (<i>Meriones sp.</i>)				
< 40 g	1800	350	22	1) 2) 5)
> 40 g	1800	450	22	1) 2) 5)
Porcellino d'India (<i>Cavia porcellus</i>)				
< 300 g	3800	350	30	1) 2) 4)

Ordinanza sulla protezione degli animali

Specie, peso	Superficie minima per ogni unità di detenzione cm ²	Superficie per animale a) cm ²	Altezza cm	Requisiti particolari
300 - 700 g	3800	700	30	1) 2) 4)
> 700 g	3800	900	30	1) 2) 4)

Osservazione

a) I valori valgono per parchi o locali ventilati. In caso contrario la superficie dei parchi deve essere aumentata di conseguenza.

Requisiti particolari

- 1) Fondo non perforato con lettiera adeguata, come trucioli depolverizzati. Per i gerbilli della Mongolia, fondo non perforato con lettiera profonda almeno 25 centimetri nella quale gli animali possono scavare, o con tunnel di almeno 20 centimetri di lunghezza, non trasparenti, provvisti di cavità terminali nei quali gli animali possono dormire.
- 2) Foraggi grossolani, quali fieno o paglia. Per i criceti e i gerbilli della Mongolia anche granelle da foraggio che possono essere raccolte e nascoste.
- 3) Oggetti da rodere adeguati, quali cubetti di foraggio compressi o pezzi di legno dolce.
- 4) Nascondiglio con almeno due accessi o con una parete longitudinale aperta che consenta a tutti gli animali di ritirarsi nello stesso momento.
- 5) Materiale adeguato per preparare il nido, quale fieno, paglia o cellulosa.
- 6) Possibilità di arrampicarsi.

32 Piccoli roditori (topi, ratti, criceti, gerbilli della Mongolia, porcellini d'India): animali utilizzati per l'allevamento

Specie, peso	Superficie minima per ogni unità di detenzione cm ²	Altezza cm	Requisiti particolari
Topi (<i>Mus musculus</i>) > 30 g	350 ^{b) c)}	14	1) 2) 3) 4) 5)
Ratti (<i>Rattus norvegicus</i>) 300 - 400 g	800 ^{d)}	18	1) 2) 3) 4) 5)
400 - 600 g	1800 ^{d)}	22	1) 2) 3) 4) 5)
> 600 g	1800 ^{d)}	22	1) 2) 3) 4) 5)

Protezione della natura e del paesaggio

Specie, peso	Superficie minima per ogni unità di detenzione cm ²	Altezza cm	Requisiti particolari
Criceti (<i>Mesocricetus sp.</i>) > 60 g	800 e)	22	1) 2) 3) 4) 5) 6)
Gerbilli della Mongolia (<i>Meriones sp.</i>) < 40 g	1800 f)	22	1) 2) 5)
> 40 g	1800 f)	22	1) 2) 5)
Porcellini d'India (<i>Cavia porcellus</i>) 300 - 700 g	3800 g) h)	30	1) 2) 4)
> 700 g	3800 g) h)	30	1) 2) 4)

Osservazioni

- a) I valori valgono per parchi o locali ventilati. In caso contrario la superficie dei parchi deve essere aumentata di conseguenza.
- b) Superficie per una coppia monogama o un maschio con due femmine, compresi i piccoli fino allo svezzamento.
- c) Se i piccoli vengono tenuti con la madre oltre l'età normale di svezzamento, la superficie minima è di 800 cm².
- d) Superficie per la madre e i piccoli sino allo svezzamento. Per ogni adulto in più, 400 cm².
- e) Superficie per la madre o la coppia monogama, compresi i piccoli fino allo svezzamento.
- f) Superficie per la coppia monogama o un maschio con due femmine, compresi i piccoli sino allo svezzamento.
- g) Superficie per la coppia monogama o un maschio con due femmine, compresi i piccoli sino allo svezzamento. Per ogni ulteriore adulto di meno di 700 g, 1000 cm² e per ogni ulteriore adulto di oltre 700 g, 1500 cm².
- h) Se sono detenuti oltre 20 animali, la superficie per madre può essere ridotta a 900 cm².

Requisiti particolari

- 1) Fondo non perforato con lettiera adeguata, come trucioli depolverizzati. Per i gerbilli della Mongolia, fondo non perforato con lettiera profonda almeno 25 centimetri nella quale gli animali possono scavare, o con tunnel di almeno 20 centimetri di lunghezza, non trasparenti, provvisti di cavità terminali nei quali gli animali possono dormire.
- 2) Foraggi grossolani, quali fieno o paglia. Per i criceti e i gerbilli della Mongolia anche granelle da foraggio che possono essere raccolte e nascoste.
- 3) Oggetti da rodere adeguati, quali cubetti di foraggio compressi o pezzi di legno dolce.
- 4) Nascondiglio con almeno due accessi o con una parete longitudinale aperta che consenta a tutti gli animali di ritirarsi nello stesso momento.
- 5) Materiale adeguato per preparare il nido, quale fieno, paglia o cellulosa.
- 6) Possibilità di arrampicarsi

33 Altri animali da laboratorio

Specie	Per gruppi sino a n animali				Per animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
	Numero (n)	Parco esterno		Parco interno		esterno m ²		interno m ²
		Superficie m ²	Volume m ³	Superficie m ²	Volume m ³			
Uistiti	2	–	–	1,5	3	–	0,3	1) 2) 3) 4) 5)
Callimiconidi, callicebo	2	–	–	3	6	–	0,5	1) 2) 3) 4) 5) 6)
Scimmia notturna	5	–	–	6	12	–	1	1) 2) 3) 4) 6)
Saimiri	5	6	15	6	15	1,5	1,5	1) 3) 6)
Scimmie ragno, cercopitechi, macachi	5	15	45	15	45	3	3	1) 3) 7) 8)

Osservazioni

- a) Se le dimensioni dei parchi sono indicate con misure minime per le superfici di base e i volumi, il volume deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base.

Requisiti particolari

- 1) Possibilità di arrampicarsi su rami o rocce a seconda della specie. La circonferenza del ramo dovrebbe essere adatta agli organi prensili degli animali.
- 2) Box per dormire, da sistemare all'altezza del suolo oppure in un luogo rialzato a seconda della specie. Per le specie asociali ad intermittenza, occorre prevedere un box individuale per ciascun animale.
- 3) Paraventi, possibilità di mettersi al riparo e di nascondersi.
- 4) Coppia monogama con prole accettata.
- 5) Se sono disponibili parchi esterni, deve sempre essere garantito l'accesso al parco interno.
- 6) Occupare gli animali con oggetti a seconda della specie, p. es. funi per dondolarsi, paglia, recipienti di plastica e altro e nascondendo il cibo in posti diversi. Gli animali devono essere stimolati ad esplorare mediante elementi del loro ambiente.
- 7) Possibilità di isolarsi e di rinchiudersi.
- 8) Per la bertuccia, il macaco orsino, il macaco dalla faccia rossa e la gelada non è necessario un parco interno, basta una capanna isolata. Lo stesso vale per le altre specie tenute all'aperto durante l'estate.

Spazio minimo per il trasporto di animali da reddito

Spazio¹⁸ minimo medio per animale :

Cavalli	Superficie per animale, in m²	Altezza minima del compartimento
Puledri	0,85	Altezza del garrese + 40 cm
Equini leggeri	1,40	Altezza del garrese + 40 cm
Equini medi	1,60	Altezza del garrese + 40 cm
Equini pesanti	1,90	Altezza del garrese + 40 cm
Bovini		
40– 80 kg	0,30	Altezza del garrese + 20 cm
80–150 kg	0,40	Altezza del garrese + 25 cm
150–250 kg	0,80	Altezza del garrese + 35 cm
250–350 kg	1,00	Altezza del garrese + 35 cm
350–450 kg	1,20	Altezza del garrese + 35 cm
450–700 kg	1,50	Altezza del garrese + 35 cm
oltre 700 kg	1,80	Altezza del garrese + 35 cm
Caprini		
Meno di 35 kg	0,25	Altezza del garrese + 50 cm
35–55 kg	0,33	Altezza del garrese + 50 cm
Über 55 kg	0,50	Altezza del garrese + 50 cm
Suini		
15– 25 kg	0,12	75 cm
25– 50 kg	0,18	75 cm
50– 75 kg	0,30	90 cm
75– 90 kg	0,35	100 cm
90–110 kg	0,43	100 cm
110–125 kg	0,51	100 cm
125–150 kg	0,56	120 cm
150–200 kg	0,69	120 cm
oltre 200 kg	0,82	130 cm
Ovini tosati		
30–45 kg	0,25	Altezza del garrese + 25 cm
45–60 kg	0,33	Altezza del garrese + 30 cm
oltre 60 kg	0,40	Altezza del garrese + 30 cm

¹⁸ Sulla base della durata del trasporto, delle condizioni degli animali e di quelle climatiche, può essere necessario aumentare i valori minimi.

Ovini non tosati	Superficie	Altezza minima del compartimento
Meno di 30 kg	0,20	Altezza del garrese + 20 cm
30–45 kg	0,25	Altezza del garrese + 25 cm
45–60 kg	0,40	Altezza del garrese + 30 cm
Oltre 60 kg	0,50	Altezza del garrese + 30 cm
Pecore in stato avanzato di gravidanza e montoni d'allevamento	0,50	Altezza del garrese + 30 cm

Spazio minimo medio necessario¹⁹ per volatile:

	Superficie per animale in cm²	Altezza minima del compartimento
Pulcini e anitre di un giorno	25	10 cm
Oche e tacchini di un giorno	35	10 cm
Galline, anitre, oche e tacchini domestici	Superficie per ogni kg. di peso vivo, in cm²/kg	
1,0	200	24 cm
1,3	190	24 cm
1,6	180	24 cm
2,0	170	24 cm
3,0	160	24 cm
4,0	130	25 cm
5,0	115	25 cm
10,0	105	30 cm
15,0	105	35 cm
oltre 15,0	90	40 cm

¹⁹ Sulla base della durata del trasporto, delle condizioni degli animali e di quelle climatiche, può essere necessario aumentare i valori minimi.

Contenuti della formazione e del perfezionamento per le persone che eseguono esperimenti su animali

1 Formazione delle persone che eseguono esperimenti

11 Principi

111 La formazione conferisce le conoscenze tecniche e le capacità pratiche necessarie per trattare gli animali da laboratorio in modo responsabile e rispettoso.

112 La formazione per le persone che eseguono esperimenti che compromettono il benessere degli animali si compone di una parte teorica (n. 121-127) e di una parte pratica (n. 131 e 132). Ogni parte comprende almeno venti ore di insegnamento.

113 La formazione per le persone che eseguono esperimenti che non compromettono il benessere degli animali comprende:

- a. una parte teorica di almeno venti ore; la materia d'insegnamento comprende le discipline di cui ai numeri 121-127;
- b. una parte pratica di almeno dieci ore; la formazione si basa sui numeri 131 e 132, ad eccezione del numero 132 lettera h.

12 Parte teorica

121 La materia d'insegnamento nella disciplina «legislazione sugli sulla protezione degli animali» comprende:

- a. le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali applicabili agli esperimenti su animali e alla detenzione di animali da laboratorio;
- b. il contenuto della procedura di autorizzazione degli esperimenti su animali;
- c. le direttive e le informazioni dell'UFV in materia di esperimenti su animali e di metodi alternativi.

122 La materia d'insegnamento nella disciplina «etica» comprende:

- a. le teorie etiche fondamentali concernenti le relazioni uomo-animale e lo statuto dell'animale (valore intrinseco, dignità dell'animale);
- b. gli argomenti favorevoli e contrari all'utilizzazione di animali a scopi scientifici;
- c. i principi etici e le direttive per gli esperimenti su animali a fini scientifici stabiliti dalle Accademie svizzere delle Scienze mediche e delle Scienze naturali.

123 La materia d'insegnamento nella disciplina «biologia» comprende:

- a. le conoscenze di base sulle particolarità specifiche, anatomiche e fisiologiche delle specie utilizzate più comunemente nella sperimentazione animale e sul loro modo di riproduzione;

- b. le conoscenze di base sui metodi di allevamento e sulle loro finalità, nonché sulla standardizzazione genetica;
- c. una panoramica dei metodi di produzione degli animali geneticamente modificati e della loro caratterizzazione genetica.

124 La materia di insegnamento nella disciplina «custodia e comportamento» comprende:

- a. i principi della custodia e dell'allevamento adeguati degli animali da laboratorio più comunemente utilizzati, segnatamente riguardo al comportamento sociale, al bisogno di spazio, alla struttura della gabbia, alle esigenze climatiche, all'illuminazione, nonché i principi dell'alimentazione corretta e le conseguenze di un'alimentazione sbagliata;
- b. la detenzione di animali specificamente esenti da agenti patogeni e gnotobiotici;
- c. l'identificazione dei comportamenti normali specifici della specie e di comportamenti anormali, di sintomi di malattia nonché di stati di sofferenza, di eccitazione e di ansia;
- d. i principi di un trattamento rispettoso degli animali;
- e. il trasporto rispettoso degli animali da laboratorio.

125 La materia di insegnamento della disciplina «igiene» comprende:

- a. i principi della sorveglianza sanitaria;
- b. le esigenze in materia di igiene dei parchi, dei locali, dei materiali e delle persone al fine di evitare contaminazioni e di prevenire malattie;
- c. una panoramica delle principali malattie degli animali da laboratorio o delle zoonosi che essi possono trasmettere.

126 La materia di insegnamento della disciplina «anestesia e metodi di uccisione» comprende:

- a. i diversi procedimenti adeguati di anestesia per le specie di animali da laboratorio più comunemente utilizzati, in particolare gli aspetti pratici dell'esecuzione;
- b. l'identificazione delle varie fasi di un'anestesia generale e la sua sorveglianza, nonché l'individuazione di complicazioni durante e dopo un'anestesia;
- c. gli anestetici più comunemente utilizzati, nonché le loro proprietà farmacologiche;
- d. i diversi metodi chimici e fisici di uccisione degli animali da laboratorio più comunemente utilizzati, riconosciuti come irreprensibili e rispettosi degli animali;
- e. la conoscenza dei metodi di uccisione non ammessi.

127 La materia di insegnamento della disciplina «metodi alternativi agli esperimenti su animali» comprende:

- a. il principio delle 3R (Reduce, Refine, Replace);
- b. esempi di metodi alternativi importanti;
- c. possibilità ed esempi intesi a ridurre il numero di animali nella sperimentazione e gli aggravii cui sono sottoposti.

13 Parte pratica

131 La formazione pratica deve essere impartita mediante dimostrazioni ed esercizi pratici effettuati su animali da laboratorio.

132 In particolare fanno parte della formazione pratica:

- a. il modo di trattare gli animali;
- b. l'osservazione del comportamento e la relativa rilevazione dei dati;
- c. la pesatura e la determinazione del sesso;
- d. la raccolta di campioni di urina e di escrementi;
- e. la marchiatura degli animali;
- f. le regole da osservare per lavorare in modo igienico;
- g. la somministrazione orale, sottocutanea, intraperitoneale, intramuscolare e intravenosa di sostanze farmacologicamente inattive o attive con caratteristiche notoriamente innocue nonché prelievi di sangue;
- h. l'identificazione delle diverse fasi di un'anestesia generale e la relativa sorveglianza.

2 Formazione per responsabili d'esperimento

21 Principi

211 La formazione impartisce le conoscenze necessarie per una pianificazione e direzione a regola d'arte e metodicamente corrette degli esperimenti su animali e approfondisce l'insegnamento di cui al numero 1.

212 La formazione per responsabili d'esperimento può essere seguita unicamente da coloro che hanno dapprima acquisito la formazione secondo i numeri 12 e 13.

213 La formazione di persone che eseguono esperimenti che compromettono il benessere degli animali è composta di una parte teorica (n. 22) e di una parte incentrata sulla sperimentazione (n. 22). Ogni parte comprende almeno venti ore di insegnamento.

214 La formazione di persone che eseguono esperimenti che non compromettono il benessere degli animali è una formazione teorica di almeno venti ore. La materia di insegnamento comprende le discipline di cui ai numeri 221-224.

22 Parte teorica

221 La materia di insegnamento nella disciplina «legislazione sulla protezione degli animali» comprende:

- a. le prescrizioni nazionali relative agli esperimenti su animali e agli animali da laboratorio, nonché alla registrazione di medicinali, di sostanze biologiche e di prodotti chimici;
- b. gli elementi fondamentali delle relative convenzioni internazionali.

222 La materia di insegnamento nella disciplina «letteratura scientifica e metodi alternativi» comprende:

- a. l'analisi di pubblicazioni scientifiche ai fini della pianificazione degli esperimenti;

- b. una panoramica delle banche dati e delle pubblicazioni che contengono informazioni sui metodi alternativi nonché sulle organizzazioni che li promuovono.

223 La materia di insegnamento nella disciplina «pianificazione ed esecuzione degli esperimenti su animali» comprende:

- a. la pianificazione degli esperimenti, in particolare la biometria, tenendo in considerazione modelli di previsioni, l'applicazione di procedimenti biostatistici nonché la scelta di specie e di ceppi animali adeguati;
- b. l'esecuzione di esperimenti, i criteri di interruzione di un esperimento per ridurre gli aggravii cui sono sottoposti gli animali, l'analisi e l'interpretazione dei risultati, nonché i principi di una buona prassi di laboratorio.

224 La materia di insegnamento nella disciplina «igiene» comprende:

- a. la profilassi di malattie;
- b. i metodi di valutazione dello stato di salute;
- c. l'influsso delle malattie di natura microbiologica o parassitologica degli animali sui risultati di un esperimento;
- d. le possibili conseguenze dell'utilizzazione di un medicamento in relazione al protocollo dell'esperimento;
- e. la gnotobiologia.

225 La materia di insegnamento nella disciplina «anestesia» comprende:

- a. gli aspetti teorici dei procedimenti di anestesia degli animali da laboratorio;
- b. le proprietà farmacologiche degli anestetici più comunemente utilizzati;
- c. la scelta dell'anestetico appropriato, tenendo conto della specie animale, del tipo di intervento e dello schema sperimentale;
- d. l'identificazione dettagliata delle diverse fasi di un'anestesia generale, delle reazioni specifiche di ogni specie animale agli anestetici nonché delle complicazioni che possono verificarsi durante e dopo un'anestesia, comprese le misure necessarie per rimediarvi.

23 Parte incentrata sullo scopo degli esperimenti

231 La parte incentrata sullo scopo degli esperimenti impartisce ai direttori degli esperimenti le conoscenze specifiche indispensabili per garantire un'esecuzione a regola d'arte degli esperimenti previsti.

232 Essa può essere impartita sotto forma di pratiche professionali, di corsi speciali o sotto altre forme di insegnamento adeguate.

3 Perfezionamento

31 Le persone che eseguono esperimenti e i direttori degli esperimenti devono frequentare almeno quattro giorni di perfezionamento sull'arco di quattro anni nei campi della sperimentazione animale che li riguardano.

32 Le persone che eseguono esperimenti e i direttori degli esperimenti che intendono lavorare con modelli o specie di animali da laboratorio molto diversi o secondo altri metodi o tecniche sperimentali devono fornire la prova, prima dell'inizio dell'esperimento, di avere frequentato un perfezionamento supplementare incentrato sugli esperimenti.

4 Formazioni speciali

41 Il programma di formazione e di perfezionamento destinato alle persone che eseguono esperimenti su specie animali utilizzate meno di frequente o ai direttori di tali esperimenti deve essere adattato a tali specie.

42 Le persone che, nel corso della loro formazione professionale o dei loro studi, hanno frequentato almeno una delle formazioni previste nei numeri 1 e 2 possono essere dispensate parzialmente o totalmente da tale formazione.

5 Attestato

51 Le aziende attestano per iscritto la partecipazione a un corso di formazione o di perfezionamento.

52 L'attestato menziona espressamente le discipline insegnate, le pratiche professionali svolte nonché la durata e il tipo della formazione o del perfezionamento.

Periodi transitori

Allegato 6
(art. 225)

Osservazioni preliminari

Nella colonna C sono indicati i periodi transitori relativi agli articoli elencati qui di seguito. Tali periodi transitori valgono soltanto per il campo d'applicazione menzionato nella colonna D. Durante il periodo transitorio devono essere osservate le condizioni di cui nella colonna E.

A	B	C	D	E
Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
Art. 16 cpv. 1	Formazione specifica secondo il tipo di animali in piccole aziende detentrici di animali	5 anni		
Art. 16 cpv. 2	Formazione in piccole aziende non professionali detentrici di animali selvatici	5 anni		
Art. 19 cpv. 1 e 2	Formazione dei detentori di animali con oltre 10 unità di bestiame grosso	5 anni		
Art. 20 primo periodo	Comunicazione all'autorità in caso di detenzione di oltre cinque cavalli	1 anno	scuderie esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 20 secondo periodo	Prova relativa alle conoscenze specialistiche in materia di cavalli	5 anni	scuderie esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 26 cpv. 2 secondo periodo	Divieto di impiegare gioghi elettrici per i bovini	20 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	1. I gioghi elettrici possono essere impiegati soltanto per le vacche e i manzi oltre i 18 mesi.

Protezione della natura e del paesaggio

A	B	C	D	E
Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
				<p>2. Possono essere utilizzati soltanto gioghi elettrici adeguati e dispositivi elettrici autorizzati secondo l'art. 7 cpv. 2 LPAn . Questo si applica alle aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore) a partire dal (data dell'entrata in vigore + 2 anni).</p> <p>3. La lunghezza della posta dev'essere di almeno 175 cm.</p> <p>4. La distanza tra il garrese e il giogo elettrico non dev'essere inferiore a 5 cm.</p> <p>5. I dispositivi elettrici sono autorizzati per due giorni settimanali al massimo.</p> <p>6. Alcuni giorni prima del parto e sette giorni dopo la nascita, il giogo elettrico dev'essere spostato sullo scatto più alto.</p>
Art. 27 cpv. 3	Accesso all'acqua per i vitelli	2 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 29 cpv. 2 in combinato disposto con l'allegato 1 tabella 11 numeri 311 e 312	Settore di riposo per il rimanente bestiame bovino	10 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	La superficie per animale fino a 200 kg può essere di 1,80 m ² , fino a 300 kg di 2,0 m ² , fino a 400 kg di 2,3 m ² e oltre i 400 kg di 2,5 m ² .
Art. 29 cpv. 3	Divieto di tenere i bovini di oltre 4 mesi in box a superficie unica con lettiera profonda	5 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	

Ordinanza sulla protezione degli animali

A	B	C	D	E
Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
Art. 30 cpv. 1	Uscita all'aperto durante il periodo di foraggiamento invernale	5 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 30 cpv. 2	Divieto di tenere attaccate le vacche madri e nutrici	15 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 31 cpv. 2 secondo periodo	Bordi nei box per bovini	1 anno	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 31 cpv. 3	Sezione speciale per gli animali partorienti nella stabulazione libera	5 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 33	Occupazione per suini	2 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 34 cpv. 1	Accesso all'acqua per i suini	2 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 35	Possibilità di rinfrescarsi per i suini	15 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore), eccetto in caso di detenzione all'aperto	
Art. 36 cpv. 1 in combinato disposto con l'allegato 1 tabella 12	Superficie globale e settore di riposo per suini	2 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	Per i box esistenti il (data dell'entrata in vigore), la superficie globale per i lattonzoli fino a 25 kg dev'essere di 0,30 m ² , per i suini da 25 a 60 kg di 0,45 m ² , per i suini da 60 a 110 kg di 0,65 m ² e per le scrofe di 1,3 m ² ; la superficie di riposo per i

Protezione della natura e del paesaggio

A	B	C	D	E
Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
numeri 24, 25, e 26				lattonzoli fino a 15 kg di 0,07 m ² , per i lattonzoli fino a 25 kg di 0,12 m ² e per le scrofe di 1,1 m ² .
Art. 36 cpv. 1 in combinato disposto con l'allegato 1 tabella 12 numero 26	Settore di riposo non perforato per suini	10 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 36 cpv. 2	Quota di pavimento perforato nelle gabbie per scrofe	10 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 38 cpv. 2	Impedire che, durante il foraggiamento dei suini, gli animali si scaccino a vicenda dal trogolo	15 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 41 cpv. 1	Divieto di tenere legati gli ovini	10 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	1. Le pecore tenute legate devono potersi muovere regolarmente all'aperto, ma almeno per 60 giorni durante il periodo vegetativo e per 30 giorni durante il periodo di foraggiamento invernale. 2. Non possono essere tenute legate per oltre due settimane senza interruzione. 3. L'uscita all'aperto in inverno dev'essere concessa al più tardi a partire dal (data dell'entrata in vigore + 2 anni).
Art. 42 cpv. 1	Accesso all'acqua per gli ovini	1 anno	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	

Ordinanza sulla protezione degli animali

A	B	C	D	E
Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
Art. 45 cpv. 1	Divieto di tenere legati i caprini	15 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	<ol style="list-style-type: none"> 1. I caprini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all'aperto, ma almeno per 60 giorni durante il periodo vegetativo e per 30 giorni durante il periodo di foraggiamento invernale. 2. Non possono essere tenuti legati per oltre due settimane senza interruzione. 3. L'uscita all'aperto in inverno dev'essere concessa al più tardi a partire dal (data dell'entrata in vigore + 2 anni). 4. Non è da considerarsi uscita all'aperto il pascolo dei caprini legati a un palo.
Art. 45 cpv. 2	Settore di riposo provvisto di lettiera per caprini	2 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 46 cpv. 1	Accesso all'acqua per i caprini	1 anno	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 49 cpv. 1	Divieto di tenere legati i cavalli	5 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 49 cpv. 3	Contatto visivo, acustico e olfattivo per i cavalli	5 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 53 cpv. 2	Libero movimento per le cavalle di razza con puledri, giovani cavalli e cavalli non utilizzati	5 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 53 cpv. 3	Libero movimento per i cavalli utilizzati	5 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	L'autorità cantonale può prorogare il periodo transitorio fino al (data dell'entrata in vigore + 15

Protezione della natura e del paesaggio

A	B	C	D	E
Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
				anni) al più tardi, a richiesta del detentore di animali, in caso di aziende professionali esistenti il 1° luglio 2001 se: 1. l'area necessaria per l'uscita non può essere allestita per mancanza di spazio; 2. i cavalli sono di regola utilizzati tutti i giorni; 3. l'azienda consta di oltre 10 cavalli e 4. gli ulteriori requisiti dell'ordinanza sulla protezione degli animali sono rispettati.
Art. 54 cpv. 1	Aree per l'uscita destinate al libero movimento dei cavalli	5 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 54 cpv. 2	Qualità del terreno dell'area per l'uscita dei cavalli	2 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 54 cpv. 3 terzo periodo	Divieto dell'uso di filo spinato	2 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 57 cpv. 2	Copertura con una lettiera adeguata di almeno il 20 per cento della superficie percorribile per i volatili domestici	2 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 57 cpv. 3 lett. c	Posatoi a diversi livelli per gli animali d'allevamento, le ovaiole e i genitori del pollame domestico, le galline faraone e i piccioni domestici	2 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	

Ordinanza sulla protezione degli animali

A	B	C	D	E
Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
Art. 57 cpv. 3 lett. d ed e	Possibilità di nuotare per anatre e oche; possibilità di fare il bagno per piccioni domestici	1 anno	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 67 cpv. 7	Schermi in canili e box per cani	5 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 73 cpv. 1	Frequenzamento di un corso di formazione per detentori di cani prima del relativo acquisto	2 anni		
Art. 73 cpv. 2	Frequenzamento di un corso di formazione per detentori di cani dopo il relativo acquisto	2 anni		
Art. 94 cpv. 1 e 2	Formazione per il trattamento di determinati pesci e crostacei	5 anni		
Art. 97 cpv. 1	Divieto di applicare metodi di riproduzione per superare una deficienza nella naturale capacità di riproduzione	5 anni		
Art. 97 cpv. 2	Applicazione di metodi di riproduzione artificiale	5 anni		
Art. 113	Formazione e perfezionamento nelle imprese addette al trasporto di animali	5 anni		

Protezione della natura e del paesaggio

A	B	C	D	E
Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
Art. 126 cpv. 1 terzo periodo	Assi trasversali sulle rampe nel trasporto di animali	2 anni		
Art. 131 cpv. 1 lett. i	Griglia collocata sui veicoli e sui rimorchi utilizzati per il trasporto	2 anni	veicoli e rimorchi in circolazione il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 141	Formazione e perfezionamento del personale dei macelli	5 anni		Nelle grandi aziende, ogni anno almeno il 20 per cento del personale interessato dev'essere formato.
Art. 156 cpv. 2 e 3	Detenzione di specie animali diverse nello stesso locale, detenzione in gruppo	2 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore), fatta eccezione per i primati, i cani e i gatti	
Art. 157 lett. b, d ed e	Requisiti per locali e parchi in cui sono detenuti animali da laboratorio	2 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 165 cpv. 2	Presentazione di una domanda per detenzione di animali da laboratorio	1 anno	centri di detenzione di animali da laboratorio esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Art. 166 cpv. 1 e 2	Presentazione di una domanda per l'allevamento, la produzione, la detenzione o la commercializzazione di animali geneticamente modificati o portatori di tare genetiche	1 anno	centri di detenzione di animali da laboratorio esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Allegato 1 tabella 11	Misure (larghezza e lunghezza) per bestiame giovane in	5 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore). Questo	

Ordinanza sulla protezione degli animali

A	B	C	D	E
Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
numeri 11, 12, 41	stabulazione a posta fissa e per bestiame lattifero in stabulazione a posta fissa e detenzione in gruppo		non si applica agli alpeggi durante l'estivazione, se gli animali non vi sono detenuti oltre otto ore giornaliere.	
Allegato 1 tabella 12 numero 11 osservazione 3	Punto più stretto nei trogoli per scrofe	10 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Allegato 1 tabella 12 numero 21	Misure delle stalle d'alimentazione per scrofe	5 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	Al massimo un terzo delle stalle d'alimentazione può presentare le dimensioni 55 cm x 170 cm.
Allegato 1 tabella 12 numero 24	Superficie per verri e osservazione 7 (lunghezza del lato del box)	5 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Allegato 1 tabella 12 numero 25 osservazione 9	Lato della superficie di riposo per scrofe	5 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Allegato 1 tabella 13 numeri 21 e 22	Larghezza dei posti alla mangiatoia e superficie dei box per le pecore	10 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	1. Per i box nelle stabulazioni libere esistenti il (data dell'entrata in vigore), la superficie percorribile per gli agnelli da ingrasso da 25-50 kg deve essere di 0,5 m ² , per gli ovini di un anno da 50-60 kg di 0,7 m ² , per le pecore madri da 60-70 kg senza agnelli di 1,0 m ² , per le pecore madri da 60-70 kg con agnelli di 1,5 m ² e per gli arieti di oltre 70 kg di

Protezione della natura e del paesaggio

A	B	C	D	E
Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
				<p>1,5 m² per animale.</p> <p>2. Per i box nelle stabulazioni libere esistenti il (data dell'entrata in vigore), la larghezza dei posti alla mangiatoia per gli agnelli da ingrasso da 25-50 kg deve essere di 20 cm, per gli ovini di un anno da 50-60 kg di 30 cm, per le pecore madri da 60-70 kg senza agnelli di 40 cm, per le pecore madri da 60-70 kg con agnelli 60 cm e per gli arieti di oltre 70 kg di 50 cm per animale. Per le mangiatoie rotonde la larghezza può essere ridotta del 40 per cento.</p>
<p>Allegato 1 tabella 14 numeri 21 e 33</p>	<p>Superficie dei box per le capre</p>	<p>10 anni</p>	<p>aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)</p>	<p>1. Per i box singoli esistenti il (data dell'entrata in vigore), la superficie dei box per capre di oltre 12 mesi dev'essere di 2,5 m² e per i caproni di 3,0 m² per animale.</p> <p>2. Per i box nelle stabulazioni libere esistenti il (data dell'entrata in vigore), la superficie dei box per i capretti fino a 3 mesi dev'essere di 0,4 m², per le giovani capre fino ai 12 mesi di 0,9 m², per le capre di oltre 12 mesi di 1,0 m² e per i caproni di 1,5 m² per animale. Di questi, almeno l'80 per cento dev'essere superficie di riposo.</p>
<p>Allegato 1 tabella 15</p>	<p>Superficie e altezza dei locali per i cavalli</p>	<p>1 anno</p>	<p>aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore), se la superficie o l'altezza dei locali è inferiore al 75 per cento dei valori minimi indicati nella tabella</p>	
<p>Allegato 1</p>	<p>Superficie e altezza dei locali per i</p>	<p>5 anni</p>	<p>aziende detentrici di animali esistenti</p>	

Ordinanza sulla protezione degli animali

A	B	C	D	E
Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
tabella 15	cavalli		il (data dell'entrata in vigore), se la superficie o l'altezza dei locali è inferiore ai valori minimi indicati nella tabella ma superiore al 75 per cento degli stessi	
Allegato 1 tabella 171 numeri 121 e 122	Lunghezza dei posatoi per pulcini e giovani animali nelle galline domestiche	2 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Allegato 1 tabella 18 numero 183	Superfici per la tenuta in gruppo nei box per i cani domestici	5 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Allegato 1 tabella 19	Superfici per gatti domestici	5 anni	aziende detentrici di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Allegato 2	Parchi per animali selvatici	10 anni	aziende che detengono animali in parchi, esistenti il (data dell'entrata in vigore), per le quali vigono nuovi requisiti minimi	
Allegato 3 tabelle 31 e 32	Requisiti minimi per la detenzione di piccoli roditori in centri di detenzione di animali da laboratorio autorizzati	2 anni	centri di detenzione di roditori da laboratorio esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
Allegato 4	Fabbisogno minimo di spazio per il trasporto di animali domestici	5 anni	pollame	

Protezione della natura e del paesaggio

A	B	C	D	E
Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio